

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori

Raccolta dei pareri regionali



*Esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande*

Data * 03/07/2024

Protocollo * 8834/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 8681/A2009B del 01/07/2024 in merito all'avvio dell'attività di home restaurant.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 01/07/2024 con Prot. n. 8681/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito alla disciplina dell'attività di home restaurant e al relativo iter amministrativo da seguire ai fini dell'avvio della stessa, nonché alla modulistica da adottare.

L'attività di "Home restaurant" è un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese, ma allo stato attuale risulta ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 493338 del 06/11/2017, ritenendo che la stessa si configuri come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur se svolta secondo modalità innovative, soggetta, in quanto tale, alla relativa normativa di settore, Legge n. 287/1991, e all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede, per il suo esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – o l'autorizzazione a seconda che la stessa si svolga, rispettivamente, in una zona non soggetta o soggetta a tutela.

A livello regionale, si evidenzia che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 della quale si richiama l'art. 9 che stabilisce quanto segue:

"1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della

legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990".

Pertanto, per l'avvio dell'attività di home restaurant, coincidente con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto, il soggetto interessato deve presentare la SCIA unica al SUAP competente per territorio, in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, e di rispettare, relativamente ai locali di esercizio, sia le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, sia la programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, con la quale sono stati stabiliti i criteri di insediamento per questa tipologia di attività.

Per quanto riguarda il requisito della destinazione d'uso specifica "commercio al dettaglio", prescritto all'art. 6 della D.G.R. cit. per l'insediamento degli esercizi di somministrazione, è da ritenere che non possa essere preteso nel caso in esame, stante il carattere intrinsecamente residenziale dei locali di svolgimento dell'attività di "home restaurant".

Con particolare riferimento infine all'applicabilità del D.M. n. 564/1992 (regolamento ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità), il competente Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha precisato che:

- l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comune a tutti gli esercizi pubblici (di somministrazione di alimenti e bevande);
- relativamente alla disciplina della sorvegliabilità, di cui al citato regolamento n. 564/1992, l'attività in discorso non espone peraltro a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli "home restaurant" di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.

Certamente, non è stata ancora prevista a livello sia nazionale sia regionale una modulistica specifica per questa tipologia di attività, ma potrebbe essere utilizzata con le opportune modificazioni quella unificata regionale per l'avvio dell'attività di somministrazione al pubblico indistinto, adottata con D.G.R. n. 20-5198 del 19/06/2017, sulla base della nuova modulistica nazionale approvata in sede di Conferenza Unificata con Accordo del 4 maggio 2017.

Data * 18/07/2024

Protocollo * 9605/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 9179/A2009B del 09/07/2024 in merito al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, in caso di insediamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle realtà minori a rischio di desertificazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 09/07/2024 con Prot. n.9179/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, in caso di insediamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nelle realtà minori a rischio di desertificazione.

In particolare, si richiede se nelle suddette realtà, nelle quali non è richiesto il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, come previsto al comma 6 dell'art. 8, sia in ogni caso necessario il rispetto dell'art. 21, comma 1, n. 3) della L.R. n. 56/1977.

In via preliminare si evidenzia che il fabbisogno dei parcheggi, obbligatorio caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione e da computare in base alla superficie di somministrazione, come definita all'art. 4 della D.G.R. cit., può essere soddisfatto, secondo le modalità e i parametri indicati nelle tabelle dell'art. 8, nelle seguenti aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della Legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della Legge n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli);
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Pertanto, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno obbligatorio dei parcheggi, potrebbe essere presa in considerazione soltanto un'area destinata a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/1977 oppure in modo alternativo o complementare altre aree come sopra specificato.

Nel caso di specie, e in relazione alle realtà a rischio di desertificazione, il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi non è richiesto, ma occorre in ogni caso verificare il rispetto dell'art. 21, comma 3 della L.R. n. 56/1977.

Data * 07/10/2024

Protocollo * 13063/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 12716/A2009B del 27/09/2024 in merito al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, in caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 27/09/2024 con Prot. n. 209512716/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, in caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, avente una superficie di somministrazione di circa 60 mq e insediato in un'area urbana esterna agli addensamenti e localizzazioni commerciali A1-A2-A3-L1.

Si specifica inoltre che, secondo i parametri indicati nelle tabelle di cui all'art. 8, emerge un fabbisogno di n. 4 posti a parcheggio, ai fini del relativo soddisfacimento, ma lo stesso non può essere rispettato mediante aree utili per il reperimento fisico di tali parcheggi o l'applicazione dell'istituto della monetizzazione nel caso in oggetto, in quanto trattasi di un'area urbana esterna agli addensamenti e localizzazioni commerciali A1-A2-A3-L1.

Ciò premesso, si richiede se a tal fine possa essere considerata soltanto un'area destinata a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/1977, già esistente e ubicata a 170 metri dal luogo di insediamento dell'esercizio di somministrazione.

In via preliminare si evidenzia che il fabbisogno dei parcheggi, obbligatorio in caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione e da computare in base alla superficie di somministrazione, come definita all'art. 4 della D.G.R. cit., può essere soddisfatto, secondo le modalità e i parametri indicati nelle tabelle dell'art. 8, nelle seguenti aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della Legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della Legge n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli);
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Pertanto, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno obbligatorio dei parcheggi, potrebbe essere presa in considerazione soltanto un'area destinata a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/1977 oppure in modo alternativo o complementare altre aree come sopra specificato.

Per quanto riguarda la definizione di distanza tra l'area reperita per i posti a parcheggio e l'esercizio di somministrazione, si rileva in via generale che questa deve essere valutata nel caso concreto sulla base delle caratteristiche logistiche e locali, tenendo conto che l'area a parcheggio deve essere ragionevolmente raggiungibile da parte degli utilizzatori.

Data * 28/03/2024

Protocollo * 4082/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2095/A2009B del 28/02/2024 in merito al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, in caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/02/2024 con Prot. n.2095/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, in caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di locali di esercizio già ad uso commerciale, insediati in un addensamento storico rilevante A1 e aventi una superficie di vendita di circa 85 mq.

In particolare, si richiede se sia dovuta la monetizzazione dei parcheggi, tenuto conto che non è possibile il reperimento degli stessi in area privata.

In via preliminare si evidenzia che il fabbisogno dei parcheggi, obbligatorio caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione e da computare in base alla superficie di somministrazione, come definita all'art. 4 della D.G.R. cit., può essere soddisfatto, secondo le modalità e i parametri indicati nelle tabelle dell'art. 8, nelle seguenti aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della Legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della Legge n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli);
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Pertanto, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno obbligatorio dei parcheggi, potrebbe essere presa in considerazione soltanto un'area destinata a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/1977 oppure in modo alternativo o complementare altre aree come sopra specificato.

Il comma 6 dell'art. 8 prevede l'istituto della monetizzazione qualora non sia possibile il reperimento fisico degli spazi negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbani A1, A2, A3, A4 e L1, consentendo l'insediamento degli esercizi di somministrazione ad esempio in aree pedonali, a traffico limitato, nei centri storici, ecc., mentre, ai sensi del comma 7, si applicano le disposizioni di cui alla D.C.R. n. 563-13414/1999, e in particolare l'art. 25, comma 4, nel caso di soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali.

A tal proposito, si richiama, inoltre, la sentenza n. 265/2019 del TAR Piemonte, con la quale ha ritenuto che, se il fabbisogno dei parcheggi è stato già soddisfatto, per il medesimo esercizio di somministrazione, mediante la monetizzazione o il reperimento fisico di posti a parcheggio, lo stesso non deve essere più richiesto al soggetto interessato, in quanto il contributo viene collegato ai casi in cui il carico urbanistico viene in qualche modo modificato come potrebbe rilevarsi in caso di modifiche di tipo strutturale-edilizio o ampliamenti di superficie con variazioni di destinazione d'uso dei locali di esercizio.

In assenza delle suddette condizioni, il TAR del Piemonte conclude che la reiterata richiesta di un onere connesso a standard urbanistici a parcheggio, se già precedentemente soddisfatto, non trova alcuna giustificazione per ogni cambio di gestione di un locale di somministrazione.

Il suddetto orientamento giurisprudenziale, informato ad un'interpretazione evolutiva della norma, in ossequio ai principi di necessità e proporzionalità, è da ritenere condivisibile, sempre che non siano nel frattempo sopravvenuti interventi suscettibili di incidere sul carico urbanistico.

Data 06/03/2024

Protocollo 2535/A2009B

OGGETTO: Quesito in merito all'allestimento di un dehor e all'installazione di veranda o struttura simile nell'ambito di un'attività di somministrazione. Riscontro.

In risposta al quesito indicato in oggetto, pervenuto allo scrivente Settore da ultimo con nota ns Prot. N 924 del 29/01/2024, si forniscono di seguito tutte le indicazioni utili nel caso di specie, ricavabili dalle normative regionali di riferimento.

Innanzitutto, si ritiene opportuno richiamare l'art. 4 dell'Allegato A alla D.G.R. 8 Febbraio 2010, n. 85-13268 recante gli indirizzi generali e i criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale articolo fornisce la definizione di "superficie di somministrazione", prevedendo tra l'altro che *"la superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili"*.

Inoltre, l'art. 12 della Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" dispone che l'ampliamento della superficie di somministrazione, come definita dalla norma precitata, è soggetto a SCIA unica ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare al SUAP competente per territorio, oppure, in caso di zone soggette a tutela, è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 della medesima Legge, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP.

Dal combinato disposto delle norme sopra citate si desume, dunque, che la realizzazione di dehor o l'installazione di verande o strutture simili nell'ambito di un'attività di somministrazione, se delimitati da appositi elementi fissi o rimovibili, implica un ampliamento di superficie e, conseguentemente, la presentazione della relativa SCIA o richiesta di autorizzazione.

In tal caso, risulta inoltre necessario essere in possesso del titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", fatti salvi i casi di attività edilizia libera previsti dall'art. 6 del medesimo D.P.R..

Resta fermo, naturalmente, nel caso in cui il dehor, la veranda o le strutture simili debbano essere installate su suolo pubblico, l'obbligo di dotarsi della relativa autorizzazione per l'occupazione.

Si rammenta, altresì, che ai fini della realizzazione di dehor, verande o strutture simili, è necessario rispettare le vigenti disposizioni regionali in merito al fabbisogno dei parcheggi e agli standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8 della D.G.R. 85-13268/2010 precitata, salvo il caso in cui la struttura in questione non sia soggetta a permesso di costruire, come previsto dal comma 4 della medesima norma.

Si precisa che il titolare dell'esercizio di somministrazione non dovrà invece sottostare all'obbligo di ottenere il permesso di costruire, qualora l'installazione della struttura in questione implichi un'occupazione di suolo pubblico consistente soltanto nella collocazione di tavolini e relative sedie, senza una delimitazione della superficie determinata da vasi, elementi di arredo, ecc.,

purché tali arredi vengano quotidianamente rimossi all'ora di chiusura del locale. Tale tipologia di dehor assume infatti le caratteristiche dell'opera precaria in quanto diretta a soddisfare obiettive necessità contingenti e temporanee, legate all'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione, e destinata ad essere immediatamente rimossa al cessare dell'attività. Si ritiene, pertanto, che tali dehor presentino un carattere di temporaneità tale da determinare un'alterazione dello stato dei luoghi in modo meramente occasionale e quindi irrilevante e che, per tale ragione, non debbano essere oggetto di permesso di costruire.

Resta fermo l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari comunali in merito.

Data 13/01/2023

Protocollo 538/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 13224/A2009B del 22/12/2022 in merito all'avvio dell'attività di "dark kitchen" con vendita per asporto.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 22/12/2022 con Prot. n. 13224/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito all'avvio dell'attività di "dark kitchen", ovvero di preparazione di pietanze/pasti all'interno del laboratorio artigianale con vendita per asporto. In particolare, l'attività di vendita si concretizzerebbe mediante forme di pubblicità telematiche (messaggistica whatsapp) ovvero a mezzo di passa parola.

Premesso che trattasi di un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese e che tale attività, risultando ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale, potrebbe essere considerata di natura artigianale assimilabile ad una gastronomia, si richiede se le suddette modalità di vendita in cui viene svolta configurano la fattispecie della vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998, e conseguentemente la stessa rientrerebbe nell'ambito della normativa vigente in materia di commercio.

A tal proposito, viene richiamato il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 145842 del 14/08/2014, con la quale ha ritenuto che la vendita su internet effettuata da un produttore artigiano è consentita a condizione che la vendita avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, ai fini della non applicazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 114/1998 e dei relativi requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio.

Pertanto, come già indicato dal MISE, ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina vigente nel comparto del commercio, si specifica che la vendita delle pietanze attraverso forme di commercio elettronico, consistenti nell'utilizzo di un sito web o altri sistemi di comunicazione, è possibile soltanto se la stessa si conclude presso i locali dell'azienda, informando i consumatori di tale obbligo.

Data 28/11/2023

Protocollo 15630/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 15071/A2009B del 16/11/2023 in merito alla degustazione di un panettone mediante un food truck itinerante.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 16/11/2023 con Prot. n. 15071/A2009B, si richiede se sia necessaria la presentazione della SCIA unica per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in caso di pubblicità di un panettone svolta mediante un food truck itinerante per la degustazione dello stesso offerto al pubblico da parte del personale hostess.

A tal proposito, si evidenzia che la SCIA unica per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 10 della L.R. n. 38/2006, è prevista in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari e conseguentemente il caso in oggetto non rientra in tale fattispecie.

Inoltre, si specifica che se la degustazione del panettone per il quale si svolge l'attività di pubblicità avviene gratuitamente e quindi senza l'obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato non si verifica alcuna transazione commerciale.

Pertanto, non si rileva la fattispecie per cui sia richiesto un titolo abilitativo all'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di occupazione di suolo pubblico.

Data 25/10/2023

Protocollo 13822/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 13537/A2009B del 17/10/2023 in merito all'avvio dell'attività di home restaurant.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 17/10/2023 con Prot. n. 13537/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito ai requisiti da rispettare ai fini dell'esercizio dell'attività di home restaurant e se la stessa possa essere esercitata senza il possesso di una partita IVA, poichè verrebbe svolta occasionalmente e i ricavi annui sarebbero inferiori a € 5.000.

Premesso che l'attività di "Home restaurant" è un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese, allo stato attuale risulta ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 493338 del 06/11/2017, ritenendo che la stessa si configuri come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur se svolta secondo modalità innovative, soggetta, in quanto tale, alla relativa normativa di settore, Legge n. 287/1991, e all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede, per il suo esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – o l'autorizzazione a seconda che la stessa si svolga, rispettivamente, in una zona non soggetta o soggetta a tutela.

A livello regionale, si evidenzia che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 della quale si richiama l'art. 9 che stabilisce quanto segue:

"1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e

comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990".

Pertanto, per l'avvio dell'attività di home restaurant, coincidente con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto, il soggetto interessato deve presentare la SCIA unica al SUAP competente per territorio, in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, e di rispettare, relativamente ai locali di esercizio, sia le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, sia la programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, con la quale sono stati stabiliti i criteri di insediamento per questa tipologia di attività.

Per quanto riguarda il requisito della destinazione d'uso specifica "commercio al dettaglio", prescritto all'art. 6 della D.G.R. cit. per l'insediamento degli esercizi di somministrazione, è da ritenere che non possa essere preteso nel caso in esame, stante il carattere intrinsecamente residenziale dei locali di svolgimento dell'attività di "home restaurant".

Con particolare riferimento infine all'applicabilità del D.M. n. 564/1992 (regolamento ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità), il competente Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha precisato che:

- l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comune a tutti gli esercizi pubblici (di somministrazione di alimenti e bevande);
- relativamente alla disciplina della sorvegliabilità, di cui al citato regolamento n. 564/1992, l'attività in discorso non espone peraltro a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli "home restaurant" di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.

Pertanto, ad oggi, tale attività è da ritenersi un'attività economica svolta in modo professionale e conseguentemente soggetta anche ai restanti adempimenti previsti dalla C.C.I.A.A., dalle norme fiscali e previdenziali.

Data 12/06/2023

Protocollo 6866/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 4587/A2009B del 13/04/2023 in merito alla soddisfazione del fabbisogno dei parcheggi, ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, in caso di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 13/04/2023 con Prot. n. 4587/A2009B, si richiede se in caso presentazione della SCIA unica per subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 13 della L.R. n. 28/2006, il fabbisogno dei parcheggi, previsto dall'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 e soddisfatto dalle precedenti gestioni mediante il reperimento fisico degli stessi in un'area privata concessa con il contratto di comodato d'uso annuale rinnovabile, debba essere nuovamente richiesto al nuovo subentrante al venir meno dei presupposti contrattuali.

A tale proposito, si evidenzia in via preliminare che il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui al suddetto articolo 8, da computare in relazione alla superficie di somministrazione, come definita all'art. 4 della D.G.R. cit., è obbligatorio e non derogabile in caso di avvio e trasferimento di sede dell'attività di somministrazione, nonché ampliamento di superficie di somministrazione soggetto a titolo abilitativo edilizio.

Tale obbligo non è previsto dalla suddetta deliberazione in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività di somministrazione, in quanto si ritiene che il fabbisogno dei parcheggi sia stato già soddisfatto per il medesimo esercizio di somministrazione dal precedente titolare o gestore, a condizione che il carico urbanistico non venga in qualche modo modificato come potrebbe rilevarsi in caso di modifiche di tipo strutturale-edilizio o ampliamenti di superficie con variazioni di destinazione d'uso dei locali di esercizio.

Tutto ciò premesso, nel caso specifico si evidenzia che il fabbisogno dei parcheggi è stato soddisfatto dai precedenti gestori mediante il reperimento fisico degli stessi in un'area privata concessa con il contratto di comodato d'uso annuale rinnovabile e conseguentemente il subentrante deve dimostrare di averne ancora la disponibilità, in quanto trattandosi di nuovo soggetto e gestore dell'attività si presume che sia altresì variato il rapporto contrattuale tra comodatario e comodante, il quale deve esprimere il suo consenso nella concessione di tale area al nuovo subentrante nell'attività di somministrazione.

Nell'ipotesi in cui il nuovo subentrante non abbia la disponibilità di tale area e debba reperire eventuali nuovi parcheggi in un'area privata, gli stessi devono essere liberamente accessibili da parte del pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione e individuati nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa, la cui eventuale definizione di maggiore dettaglio deve essere indicata dallo stesso comune.

Data 12/06/2023

Protocollo 6867/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 4204/A2009B del 04/04/2023 in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona tutelata e all'installazione di un chiosco stagionale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 04/04/2023 con Prot. n. 4204/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito ai seguenti casi:

- l'iter amministrativo per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zona tutelata;

- l'inquadramento giuridico sotto il profilo commerciale in caso di somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco stagionale, soltanto nel periodo estivo, realizzato come dehor, senza superficie di somministrazione interna di un locale, ed intervento in edilizia libera, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 - *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, nonchè installato in una zona non tutelata all'interno di un parco adiacente ad una residenza storica, sottoposta a tutela. Si precisa, inoltre, che l'area verde e il chiosco non sono di proprietà dell'ente pubblico e l'attività di somministrazione è gestita da un soggetto privato senza alcuna forma di aggiudicazione ad evidenza pubblica del servizio di somministrazione.

In riferimento al quesito n. 1), si evidenzia che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006, l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, soltanto in zona tutelata, ai sensi dell'art. 64, comma 3 del D.Lgs.n. 59/2010, come individuate all'art. 8 della legge regionale.

A tal proposito, si richiama da una parte il suddetto articolo 8, comma 5 che consente ai comuni di individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

Dall'altra, anche nella programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, si prevede all'art. 7 che l'attività di somministrazione venga svolta nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni, ai sensi delle leggi n. 1947/1939 e n. 1089/1939, ora abrogate e sostituite dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, e dell'art. 24 (*Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici*) della L.R. n. 56/1977.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. c) della deliberazione sopraccitata, è stabilito che nel caso in cui l'attività di somministrazione sia insediata in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesaggistico - ambientale o storico - architettonico oppure in vicinanza di S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria), il soggetto interessato deve coordinare l'istanza di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione, di cui all'art. 9 della L.R. n. 38/2006, con quella paesaggistica, di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Nello specifico, come indicato nella nota esplicativa regionale con prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, il Comune deve verificare, nelle opportune sedi, se la tipologia di intervento edilizio proposta dal soggetto interessato (nuovo edificio, ristrutturazione, ampliamento, ecc...) per la richiesta del relativo titolo abilitativo edilizio sia ascrivibile alla procedura amministrativa di autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 oppure se si tratta di interventi di "lieve entità".

In quest'ultimo caso, l'intervento è soggetto ad un procedimento semplificato secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 -

"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

In ogni caso, al fine di tutelare altresì i beni culturali, ambientali e paesaggistici di cui all'art. 7 della D.G.R. cit., a corredo dell'istanza di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione, di cui all'art. 9 della L.R. n. 38/2006, il soggetto interessato deve allegare la dimostrazione asseverata per il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004 e la scheda semplificata, riportata nell'Allegato 1 della stessa nota esplicativa regionale, elaborata secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 - *"Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.

Per quanto riguarda il quesito n. 2), relativo all'installazione di un chiosco stagionale come dehor, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in un parco non soggetto a tutela, anche se adiacente ad una residenza storica sottoposta a tutela, tale attività è soggetta a SCIA unica, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006, e al rispetto dei criteri regionali per l'insediamento di questa tipologia di attività, di cui alla D.G.R. sopraccitata, e non può essere assimilata al caso di esclusione dalla programmazione regionale di comparto come previsto all'art. 8, comma 6, lett. j), in quanto non si tratta di un esercizio di somministrazione in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla medesima disposizione:

- caratteristiche turistico-ricettive di proprietà di enti pubblici, utilizzato ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale;
- affidamento diretto della gestione di tale esercizio da parte dell'ente proprietario dell'immobile, nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionali richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione.

Data 13/03/2023

Protocollo 2671 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2291/A2009B del 28/02/2023 in merito all'avvio dell'attività di home restaurant.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/02/2023 con Prot. n. 2291/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito alla disciplina dell'attività di home restaurant e al relativo iter amministrativo da seguire ai fini dell'avvio della stessa, nonché alla modulistica da adottare.

L'attività di "Home restaurant" è un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese, ma allo stato attuale risulta ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 493338 del 06/11/2017, ritenendo che la stessa si configuri come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur se svolta secondo modalità innovative, soggetta, in quanto tale, alla relativa normativa di settore, Legge n. 287/1991, e all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede, per il suo esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – o l'autorizzazione a seconda che la stessa si svolga, rispettivamente, in una zona non soggetta o soggetta a tutela.

A livello regionale, si evidenzia che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 della quale si richiama l'art. 9 che stabilisce quanto segue:

"1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e

procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990".

Pertanto, per l'avvio dell'attività di home restaurant, coincidente con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto, il soggetto interessato deve presentare la SCIA unica al SUAP competente per territorio, in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, e di rispettare, relativamente ai locali di esercizio, sia le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, sia la programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, con la quale sono stati stabiliti i criteri di insediamento per questa tipologia di attività.

Per quanto riguarda il requisito della destinazione d'uso specifica "commercio al dettaglio", prescritto all'art. 6 della D.G.R. cit. per l'insediamento degli esercizi di somministrazione, è da ritenere che non possa essere preteso nel caso in esame, stante il carattere intrinsecamente residenziale dei locali di svolgimento dell'attività di "home restaurant".

Con particolare riferimento infine all'applicabilità del D.M. n. 564/1992 (regolamento ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità), il competente Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha precisato che:

- l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comune a tutti gli esercizi pubblici (di somministrazione di alimenti e bevande);
- relativamente alla disciplina della sorvegliabilità, di cui al citato regolamento n. 564/1992, l'attività in discorso non espone peraltro a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli "home restaurant" di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.

Certamente, non è stata ancora prevista a livello sia nazionale sia regionale una modulistica specifica per questa tipologia di attività, ma potrebbe essere utilizzata con le opportune modificazioni quella unificata regionale per l'avvio dell'attività di somministrazione al pubblico indistinto, adottata con D.G.R. n. 20-5198 del 19/06/2017, sulla base della nuova modulistica nazionale approvata in sede di Conferenza Unificata con Accordo del 4 maggio 2017, disponibile anche sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale competente per territorio.

Data 27/03/2023

Protocollo 3345/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 1960/A2009B del 17/02/2023 in merito alla monetizzazione dei parcheggi, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 17/02/2023 con Prot. n. 1960/A2009B, si richiede se la monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 85-13268/2010, sia dovuta da parte di un soggetto (X) che intende avviare l'attività di somministrazione nei locali (A), per i quali è stato già assolto l'obbligo di soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi mediante il pagamento degli oneri di monetizzazione da parte del precedente titolare dell'attività (Y), che ha trasferito la medesima attività di somministrazione in un altro locale (B) nell'ambito del medesimo addensamento e localizzazione commerciale, beneficiando della deroga prevista all'art. 12, comma 7 della deliberazione.

A tale proposito, si evidenzia in via preliminare che il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'articolo 8, da computare in relazione alla superficie di somministrazione, come definita all'art. 4 della D.G.R. cit., è obbligatorio e non derogabile in caso di avvio e trasferimento di sede dell'attività di somministrazione, nonché ampliamento di superficie di somministrazione soggetto a titolo abilitativo edilizio.

All'articolo 8, comma 5 della deliberazione viene stabilito che il fabbisogno dei parcheggi è monetizzabile nel caso in cui gli esercizi di somministrazione siano insediati negli addensamenti e localizzazioni commerciali A1, A2, A3, A4 e L1.

L'istituto della monetizzazione costituisce uno strumento di mitigazione delle esternalità negative indotte sul territorio dall'insediarsi di un'attività di somministrazione, per consentire comunque l'esercizio della medesima anche ed in special modo nei casi in cui i parcheggi non siano fisicamente reperibili. La monetizzazione si pone pertanto come alternativa al reperimento fisico dei parcheggi, con la finalità di contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento delle opere per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento.

Si richiama inoltre la sentenza n. 265/2019 del TAR Piemonte, con la quale ha ritenuto che, se tale fabbisogno è stato già soddisfatto per il medesimo esercizio di somministrazione, mediante la monetizzazione, lo stesso non deve essere più richiesto al soggetto interessato, in quanto il contributo viene collegato ai casi in cui il carico urbanistico viene in qualche modo modificato come potrebbe rilevarsi in caso di modifiche di tipo strutturale-edilizio o ampliamenti di superficie con variazioni di destinazione d'uso dei locali di esercizio.

In assenza delle suddette condizioni, il TAR del Piemonte conclude che la reiterata richiesta di un onere connesso a standard urbanistici a parcheggio, se già precedentemente soddisfatto, non trova alcuna giustificazione per ogni cambio di gestione di un locale di somministrazione.

Premesso che il suddetto orientamento giurisprudenziale, informato ad un'interpretazione evolutiva della norma, in ossequio ai principi di necessità e proporzionalità, è da ritenere condivisibile, nel caso di specie si rileva che non sussistono le medesime condizioni, in quanto il precedente titolare dell'attività di somministrazione (Y) beneficia della deroga al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, prevista all'art. 12, comma 7 della D.G.R. cit. in caso di trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento e localizzazione commerciale, e l'apertura dell'attività di somministrazione da parte del nuovo titolare (X) implica di fatto un incremento del carico urbanistico, anche se si tratta dei medesimi locali di

esercizio per i quali era stato già assolto l'obbligo del fabbisogno dei parcheggi mediante l'istituto della monetizzazione.

Per le ragioni sopra esposte, è da ritenere che l'apertura dell'attività di somministrazione da parte del nuovo titolare (X) sia soggetta alla nuova richiesta di monetizzazione del fabbisogno dei parcheggi, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. sopraccitata.

Data 22/03/2022
Protocollo 2052/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 1927/A2009B del 16/03/2022 in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in modo temporaneo su area pubblica da parte di un chiosco.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/03/2022 con Prot. n. 1927/A2009B, si richiede se il titolare di un chiosco dato in concessione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annesso dehor stagionale regolarmente autorizzato, situato nelle vicinanze dello stadio X, possa esercitare la medesima attività, mediante la preparazione di alimenti e bevande, anche all'esterno del chiosco, ma in ogni caso all'interno del perimetro del dehor, in occasione dei vari eventi sportivi o musicali che si svolgono all'interno dello stadio, e conseguentemente in modo temporaneo ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 38/2006.

Tenuto conto che il dehor in questione è stato già autorizzato, si evidenzia che lo stesso costituisce sempre un ampliamento di superficie di somministrazione, definita dall'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268/2010 come l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffature, arredi vari e simili, nonché la porzione di suolo, variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata e attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso.

Ne consegue che è da ritenersi possibile la preparazione di alimenti e bevande all'interno dell'area occupata dal dehor, previa puntuale delimitazione per un agevole controllo da parte degli organi di vigilanza e fatto salvo il rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché della programmazione regionale di comparto di cui alla D.G.R. cit.

A tal proposito, si specifica altresì che, secondo la disciplina vigente in materia di commercio, non occorre presentare una SCIA per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione, in quanto la preparazione degli alimenti e bevande si svolge all'interno dell'area del dehor già autorizzato, restando salvi gli eventuali adeguamenti che si renderanno necessari per il rispetto delle suddette norme specifiche di settore.

Data 22/03/2020
Protocollo 2051/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 1950/A2009B in merito all'appalto di servizio relativo alla gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 17/03/2022 con Prot. n. 1950/A2009B, si richiede se il titolare di autorizzazione di una grande struttura di vendita e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, insediata al suo interno, possa appaltare la gestione di quest'ultima a soggetti terzi sulla base di accordi stabiliti nel relativo contratto di appalto tra le parti interessate, ovvero tra il committente quale titolare di entrambe le attività in argomento e l'appaltatore a cui è affidata la gestione dell'attività di somministrazione,

In particolare, si richiede se la suddetta ipotesi di appalto del servizio possa configurare il caso di trasferimento di gestione dell'attività di somministrazione mediante l'affitto di ramo di azienda e conseguentemente rappresentare la fattispecie del subingresso, di cui all'art. 13 della L.R. n. 38/2006.

Ciò premesso, si evidenzia in via preliminare che non ricorre la fattispecie del subingresso nell'azienda se il committente, che intende esternalizzare la porzione aziendale relativa all'attività di somministrazione, rimanga, come nel caso proposto, intestatario del titolo abilitativo.

Nel caso in esame per contro, tenuto conto che la titolarità dell'intero esercizio commerciale autorizzato con annessa attività di somministrazione permane in capo ad un unico soggetto, sembrerebbe più propriamente configurarsi la fattispecie dell'affido di reparto, come tale considerandosi la porzione di esercizio relativa al servizio di somministrazione, insediata all'interno della grande struttura di vendita, quale parte accessoria e funzionale della stessa.

Per questi motivi si potrebbe ipotizzare che la gestione dell'attività di somministrazione venga affidata a soggetti terzi mediante la modalità dell'affido di reparto, senza alcuna modifica del soggetto intestatario del titolo abilitativo, ed essendo irrilevante, ai fini amministrativi, il contratto di diritto privato sottostante: l'affidamento di gestione del reparto a soggetti terzi, giova ripeterlo, a differenza di quanto accade nel caso dell'affitto di ramo aziendale, non implica infatti il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione commerciale/SCIA, che rimane in capo al soggetto committente.

A tal proposito, si richiama l'art. 5, comma 5 della L.R. n. 28/1999 che prevede la possibilità di affidamento di reparto da parte del titolare di un'autorizzazione commerciale, stabilendo quanto segue: *"Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, perchè li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta".*

Tutto ciò posto, è ovviamente fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali, alle attrezzature e, in generale, all'esercizio dell'attività di somministrazione: in proposito gli oneri amministrativi ed i soggetti destinatari dei connessi adempimenti, dovranno essere verificati e approfonditi con gli enti competenti in materia.

Data 22/04/2022
Protocollo 3034/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2160/A2009B del 24/03/2022 in merito all'applicazione dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 in caso di utilizzo della terrazza o del porticato come dehor per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 24/03/2022 con Prot. n. 1927/A2009B, si richiede se una terrazza esterna di un immobile adibito all'esercizio dell'attività di somministrazione o un porticato antistante il locale di esercizio destinati come dehor, successivamente all'avvio dell'attività, siano soggetti al rispetto delle disposizioni previste dalla programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, in particolare gli articoli 8 e 9 relativi rispettivamente al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi e alla regolamentazione delle aree di sosta e verifica di impatto sulla viabilità.

Inoltre, si richiede in via generale se un dehor esterno sia soggetto alle suddette norme nel caso in cui occorra una SCIA o CILA edilizia, ai fini della sua realizzazione, oppure venga escluso dal rispetto delle stesse, in quanto non soggetto al permesso di costruire come indicato nella nota regionale del 13/12/2010 contenente indicazioni interpretative in merito alla prima applicazione della deliberazione citata.

Premesso che la superficie di un dehor rientra nella definizione di "superficie di somministrazione", ai sensi dell'art. 4 dell D.G.R. cit., anche se la stessa è delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili, si rappresenta quanto segue.

In riferimento alla realizzazione del dehor sulla terrazza o sotto il porticato di proprietà privata antistante il locale di esercizio, si evidenzia che essi fanno parte integrante dell'immobile adibito all'esercizio dell'attività di somministrazione, il cui permesso di costruire è stato già rilasciato. Conseguentemente, entrambe le fattispecie sono soggette a tutte le disposizioni della D.G.R. n. 85-13268/2010.

Per quanto riguarda, in generale, l'assoggettamento alle suddette norme nei casi di interventi subordinati a SCIA o CILA edilizia in alternativa al permesso di costruire ai fini della realizzazione di un dehor, si specifica che alla luce delle recenti misure di semplificazione adottate a livello nazionale in relazione ai regimi e procedimenti amministrativi, sia da ritenersi estensiva l'interpretazione fornita nella nota regionale indicata, includendo ogni titolo abilitativo edilizio necessario alla realizzazione dell'intervento.

Data 31/03/2022
Protocollo 2379 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2307/A2009B del 29/03/2022 in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un centro cinofilo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 29/03/2022 con Prot. n. 2307/A2009B, si richiede se il titolare di un centro cinofilo possa avviare al suo interno l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ad uso esclusivo di coloro che frequentano il centro stesso e se il caso di specie possa essere assimilato ai "complessi sportivi e simili", di cui all'art. 8, comma 6, lett. i) della L.R. n. 38/2006, ai fini dell'individuazione dell'iter amministrativo da seguire.

A tal proposito, si specifica in via preliminare che la fattispecie descritta, pur trattandosi di una struttura dedicata all'addestramento di cani, possa ritenersi, sotto il profilo oggettivo della tipologia e delle modalità di svolgimento dell'attività, assimilabile ad un complesso sportivo e ricadere nella disposizione derogatoria citata.

Ciò significa che, ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del centro cinofilo, non si applicano i criteri previsti dalla programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., per l'insediamento di questa tipologia di attività ed è richiesta la presentazione della SCIA unica, ai sensi dell'art. 19 bis, comma 2 della L. n. 241/1990, al SUAP del Comune competente per territorio nel rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, nonché di quelle sulla sorvegliabilità dei locali secondo quanto previsto all'art. 9 della L.R. n. 38/2006.

Per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti al titolare per lo svolgimento di tale attività, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, si richiamano il quadro normativo nazionale di riferimento e le indicazioni interpretative fornite dal competente Ministero dello Sviluppo Economico in materia di somministrazione ad una cerchia limitata di persone.

In particolare si evidenzia che, per effetto della soppressione della locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone" ad opera del D.Lgs. 147/2012, non è più obbligatorio il possesso dei requisiti professionali qualora l'attività di somministrazione sia riservata a determinati soggetti.

Inoltre, con circolare n. 3656/C del 12/09/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha peraltro specificato che il requisito professionale non è richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f) g) e h) del comma 6, dell'art. 3 della L. n. 287/1991 s.m.i., ovvero:

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno di complessi sportivi sarebbero richiesti i requisiti professionali, in quanto non rientrano nell'elencazione riportata, ma se il centro cinofilo fosse inquadrato giuridicamente come un'associazione sportiva che gestisce sia il centro sia l'attività di somministrazione, si può ritenere che non sia assoggettata all'obbligo del possesso del requisito professionale, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per fattispecie analogica ai circoli privati previsti alla lettera e).

Data 24/05/2022
Protocollo 4011/A2009B

GGETTO: quesito Prot. n. 3557/A2009B del 13/05/2022 in merito all'esercizio di attività accessorie, di cui all'art. 15 della L.R. n. 38/2006.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 13/05/2022 con Prot. n. 3557/A2009B, si fa presente che la S.V., titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, organizza saltuariamente alcune serate di intrattenimento musicale all'interno dell'esercizio per la propria clientela.

A tal proposito, viene altresì richiamato il parere regionale Prot. 12974/DB16.07 del 05/11/2013, con il quale il Settore scrivente si era espresso in merito ad un caso analogo riguardante l'esercizio di attività accessorie all'attività principale di somministrazione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.38/2006.

In particolare, con la nota citata venivano forniti alcuni chiarimenti in merito alle attività accessorie alla somministrazione (c.d. attività di allietamento), di cui all'art. 15 della L.R. n. 38/2006, e ai "piccoli trattenimenti" nei pubblici esercizi, di cui all'art. 69 TULPS, che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 124, comma 2 del Regolamento TULPS, ad opera dell'art. 12 del D.L. n. 5/2012, convertita dalla L. n. 35/2012, sono stati liberalizzati dall'obbligo della licenza TULPS.

In proposito, si ritiene opportuno evidenziare preliminarmente che l'applicazione e l'interpretazione della normativa in materia di pubblica sicurezza esula dalle competenze regionali e conseguentemente il suddetto parere era da considerarsi quale mero contributo a titolo collaborativo. Lo stesso riprendeva, infatti, i contenuti della circolare del competente Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Prot. n. 0003788 del 21/03/2013.

Ciò premesso, a titolo collaborativo, parrebbe potersi fondatamente sostenere che, permanendo invariato il contenuto del quadro normativo di riferimento, rimangano parimenti attuali anche le considerazioni del Ministero dell'Interno, fatte salve eventuali indicazioni nel frattempo intervenute, nel senso di ritenere consentita l'organizzazione di spettacoli e/o trattenimenti musicali e danzanti, allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es. festa dell'ultimo dell'anno), purché rappresenti un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella della somministrazione.

Pertanto, parrebbe ritenersi che sia possibile organizzare alcune serate musicali, secondo le suddette specifiche ministeriali e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n. 38/2006, alle seguenti condizioni:

- non venga imposto il pagamento di un biglietto di ingresso né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
- vengano rispettate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

Diversamente, se il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria, ma ricorrente (ad esempio nei fine settimana), tale attività non può più considerarsi meramente occasionale e complementare all'attività principale, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo e conseguentemente soggetto alle disposizioni previste dal TULPS e relativo Regolamento di esecuzione.

Data 19/07/2022
Protocollo 6038/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 5070/A2009A del 21/06/2022 in merito alla destinazione urbanistica dei locali di esercizio dell'attività di home restaurant.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 21/06/2021 con Prot. n. 5070/A2009A, si richiedono delucidazioni in merito alla destinazione urbanistica di un locale di esercizio dell'attività di home restaurant, che non ha carattere residenziale anche se nella disponibilità della civile abitazione, ma avente la destinazione urbanistica D10 fabbricato produttivo agricolo.

In via preliminare si evidenzia che l'attività di "Home restaurant", pur essendo un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese, allo stato attuale risulta ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso, in ultimo, con risoluzione n. 493338 del 06/11/2017, ritenendo che la stessa si configuri come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur se svolta secondo modalità innovative, soggetta, in quanto tale, alla relativa normativa di settore, Legge n. 287/1991, e all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede, per il suo esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – o l'autorizzazione a seconda che la stessa si svolga, rispettivamente, in una zona non soggetta o soggetta a tutela.

A livello regionale, ai fini dell'avvio dell'attività di home restaurant, coincidente con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto, il soggetto interessato deve presentare la SCIA unica al SUAP competente per territorio, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006, in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, e rispettare, relativamente ai locali di esercizio, le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, nonché la programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, con la quale sono stati stabiliti i criteri di insediamento per questa tipologia di attività.

Per quanto riguarda il requisito della destinazione d'uso specifica "commercio al dettaglio", prescritto all'art. 6 della D.G.R. cit. per l'insediamento degli esercizi di somministrazione, è da ritenere che non possa essere preteso nel caso in esame, stante il carattere intrinsecamente residenziale dei locali di svolgimento dell'attività di "home restaurant" e conseguentemente non sia compatibile una destinazione diversa rispetto a quella residenziale, trattandosi di un'attività di somministrazione la cui specialità risiede nei locali di esercizio coincidenti con l'abitazione privata o il domicilio del cuoco.

Data 15/06/2021
Protocollo 5187 /A2009A

OGGETTO: richiesta chiarimenti in merito al consumo sul posto in una pizzeria d'asporto.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 07/06/2021 con Prot. n. 4939/A2009A, la S.V., titolare di un bar tabacchi ristoro nel Comune di, segnala che una pizzeria d'asporto, insediata in un locale adiacente, ha allestito un dehor con tavoli e sedie, rimossi per circa un mese a seguito della richiesta di intervento al SUAP comunale e successivamente riposizionati, in quantità anche superiore rispetto alla prima volta, producendo effetti di concorrenza sleale sulla propria attività economica.

Per questi motivi, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità di allestire un dehor con tavoli e sedie da parte di una pizzeria soltanto d'asporto, senza idoneo titolo autorizzatorio di esercizio di somministrazione.

In via preliminare, si evidenzia il principio introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della Legge n. 248/2006, secondo cui negli esercizi di vicinato, legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, è possibile il consumo sul posto di prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Il consumo sul posto è altresì consentito ai titolari di impianti di panificazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis della medesima legge, e agli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis del D.Lgs. n. 228/2001, secondo le stesse modalità applicative previste per i titolari di esercizi di vicinato.

Tale principio non può essere esteso automaticamente alle attività artigianali diverse da quelle sopracitate, quali gelaterie, pizzeria al taglio, ecc... poiché non è previsto dalla disciplina normativa nazionale di riferimento, salvo che non si tratti di un esercizio di vicinato con attività di commercio di prodotti alimentari in cui è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia.

Ciò premesso e rispetto alla questione degli arredi dell'azienda per consentire il consumo sul posto di prodotti di gastronomia in un esercizio di vicinato, si fa presente che **gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione**, escludendo in ogni caso il servizio assistito.

A tal proposito, si evidenzia che il servizio assistito di somministrazione non può, ragionevolmente, essere circoscritto alla presenza del c.d. servizio da sala, vale a dire alla presenza fisica di camerieri che ricevano le ordinazioni o prestino comunque il servizio al tavolo degli avventori, poiché è in progressiva diffusione in alcuni ristoranti la pratica del buffet e self service, in piedi o con tavoli, per ragioni di contenimento dei costi.

Ciò significa che il servizio assistito di somministrazione può includere anche pratiche senza camerieri e l'effettiva differenza consiste nella predisposizione di risorse non solo umane, ma anche semplicemente materiali, che svolgano un servizio di assistenza al cliente al fine di consentire in modo confortevole il consumo sul posto di quanto acquistato in loco.

Pertanto, considerato che si tratta di una valutazione da effettuare su ogni specifico caso, si può ritenere in generale che le attrezzature predisposte *a latere* dell'attività di vendita debbano avere caratteristiche tali da non connotare il locale come esercizio di somministrazione, ma contenersi in una dimensione accessoria, eventuale e secondaria rispetto alla vendita da asporto, la quale deve mantenere il carattere prevalente e funzionale.

Il Comune di, al quale la presente è inviata per opportuna conoscenza, è invitato a svolgere un'attenta vigilanza rispetto al caso oggetto della presente nota, in relazione ai contenuti della medesima.

Data 31/03/2021
Protocollo 2996/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 1295/A2009A del 12/02/2021 in merito alla determinazione della superficie di somministrazione dell'attività di home restaurant.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 12/02/2021 con Prot. n. 1295/A2009A, si richiedono delucidazioni in merito alla determinazione della superficie di somministrazione rispetto ad un'attività di home restaurant svolta all'interno di un'abitazione privata composta da un locale di 100 mq. circa, adibito alla somministrazione di alimenti e bevande saltuariamente e parzialmente nella misura di 65 mq., tenuto conto delle dimensioni limitate della cucina, la cui capacità produttiva è stimata per un massimo di otto/dieci coperti.

In particolare, si rileva che, all'esito della fase istruttoria procedimentale, l'ufficio tecnico/commercio del comune competente per territorio ha prescritto, in sostituzione del "séparé mobile" che consentirebbe di delimitare l'area di somministrazione dalla restante parte del locale quando viene esercitata l'attività di somministrazione, la realizzazione di una separazione fissa ed inamovibile, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 della D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010, a pena del divieto di prosecuzione della stessa.

Si evidenzia, inoltre, che la realizzazione di muri e/o opere fisse ed inamovibili, richiesti ai fini della delimitazione dell'area adibita occasionalmente all'esercizio dell'attività di somministrazione, comporterebbe una trasformazione della natura dell'unità abitativa privata e per tali ragioni si richiede se possa essere applicato lo stesso criterio previsto per la determinazione dell'area di superficie esterna.

Ciò premesso, si richiama in via preliminare la definizione di superficie di somministrazione contenuta al comma 1 dell'art. 4 che recita espressamente quanto segue: *"La superficie di somministrazione" è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesso all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata a magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale".*

Come già evidenziato dall'ufficio comunale, l'art. 4, comma 2 stabilisce che la superficie di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata da muri e al netto degli stessi, e dall'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili.

Inoltre, e più specificamente, la determinazione della superficie di somministrazione è altresì commisurata in base ai criteri e norme igienico-sanitarie, a cui è soggetta in generale l'attività di somministrazione, e come segnalato nel caso di specie la stessa è proporzionata alla capacità produttiva della cucina limitata dalla sue dimensioni strutturali.



Ciò significa che se la superficie del locale cucina è correlata alla potenzialità produttiva e, conseguentemente, al numero di posti a sedere della sala somministrazione e si intende ridurre la relativa area a disposizione a 65 mq., occorrerà delimitare la stessa rispetto alla parte restante del locale adibito alla somministrazione mediante pareti o strutture inamovibili, in quanto sulla base del computo della sua superficie verranno applicati i criteri previsti dalla D.G.R. n. 85-13268/2010, e in particolare gli artt. 8 (Fabbisogno dei parcheggi), 9 (Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità) e 10 (Regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali).

Diversamente, nel caso in cui la realizzazione di quanto prescritto non possa essere soddisfatto e tenuto conto anche delle misure restrittive adottate nell'attuale emergenza epidemiologica che impongono il rispetto delle distanze interpersonali, si evidenzia che sotto il profilo commerciale non sussistono elementi ostativi a considerare l'intera area del locale per la somministrazione, corrispondente a 100 mq., fermo restando il rispetto, per tale superficie, della programmazione regionale di comparto, ivi compreso il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi.

Data 06/10/2021
Protocollo 3709/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 1614/A2009B del 02/09/2021 in merito all'applicazione dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 in caso di ampliamento di superficie di somministrazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 02/09/2021 con Prot. n. 1614/A2009B, si richiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 8 – Fabbisogno dei parcheggi – della D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010 e s.m.i. in caso di ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione avviato nel 2015 in addensamento A1 e non soggetto al soddisfacimento del fabbisogno degli stessi, in quanto avente una superficie di somministrazione pari a 24,97 mq., ovvero sotto la soglia prevista dalla normativa regionale per il rispetto di tale obbligo.

In particolare, si tratta di una richiesta di ampliamento di superficie pari a 44,00 mq., raggiungendo in tal modo una superficie complessiva dell'esercizio di 68,97 mq.

Nello specifico, si richiede se, ai fini del calcolo del fabbisogno dei parcheggi richiesti dall'art. 8 della D.G.R. cit., occorra computare soltanto la quota di superficie ampliata corrispondente a 44,00 mq. oppure l'intera superficie di somministrazione del locale di esercizio pari a 68,97 mq., tenuto conto che per gli esercizi di somministrazione autorizzati prima dell'entrata in vigore della deliberazione si considera in relazione alla fattispecie in argomento soltanto la parte ampliata secondo la nuova definizione di "*superficie di somministrazione*" prevista all'art. 4, comma 1 della stessa.

In relazione alla premessa occorre chiarire preliminarmente che il caso dell'ampliamento della superficie iniziale autorizzata prima dell'entrata in vigore della nuova normativa regionale (D.G.R. n. 85-13268/2010) non presenta elementi di analogia con il caso, quale quello di cui trattasi, dell'ampliamento di superficie rispetto a quella originariamente autorizzata in regime di nuova normativa.

Mentre infatti nel primo caso si è trattato di salvaguardare diritti acquisiti in vigenza della precedente normativa, e a tale intento rispondevano, in particolare, le indicazioni della nota interpretativa di questi uffici n. 9369 del 13/12/2010, nel caso oggetto del presente quesito l'intera vicenda giuridico amministrativa relativa all'esercizio di somministrazione si colloca in regime di vigenza della nuova normativa.

Ciò premesso è pertanto da ritenere che, in applicazione del principio del "*tempus regit actum*", l'intera superficie di somministrazione del locale debba essere soggetta al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. cit., secondo i rinnovati principi di tutela dell'interesse pubblico e di prevenzione dalle esternalità negative indotte sul medesimo dalle attività economiche.

Data 29/01/2021
Protocollo 790/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 9235/A2009A del 30/10/2020 in merito alla variazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno di un complesso sportivo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 30/10/2020 con Prot. n. 9235/A2009A, si richiedono delucidazioni in merito agli adempimenti amministrativi da espletare nel caso in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno di un complesso sportivo di proprietà pubblica e gestito da parte di una società partecipata di codesto Comune, nei confronti degli utenti dell'impianto stesso venga estesa ad un pubblico indistinto.

A tal proposito, si specifica che la variazione dei fruitori del servizio di somministrazione comporta il rispetto dei criteri di insediamento previsti per gli esercizi di somministrazione dalla D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i., tra i quali si evidenziano le seguenti disposizioni:

- Art. 6: conformità dell'esercizio di somministrazione alla destinazione d'uso "commercio al dettaglio";
- Art. 7: rispetto dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- Art. 8: soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi;
- Art. 9: valutazione dell'impatto sulla viabilità;
- Art. 10: compatibilità dell'esercizio di somministrazione rispetto alla tutela delle seguenti componenti ambientali: ambiente acustico, atmosferico e paesaggistico.

In riferimento alla variazione prospettata, si richiama anche il rispetto dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, richiesti in caso di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto.

Per quanto riguarda l'affidamento della gestione dell'attività di somministrazione a soggetti terzi, insediata in un locale di proprietà comunale, la stessa dovrà essere affidata mediante una procedura ad evidenza pubblica e secondo i criteri di selezione che codesto Comune riterrà opportunamente stabilire in base al servizio oggetto dell'affidamento.

Poiché si tratta di un locale di proprietà comunale sarà altresì necessario indicare nelle modalità di gestione dell'attività in argomento a carico di chi si porrà l'idoneità dei locali.

Data 26/04/2021
Protocollo 3761/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 2145/A2009A del 09/03/2021 in merito alla produzione e vendita di sughi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 09/03/2021 con Prot. n. 2145/A2009A, si richiedono delucidazioni in merito all'iter amministrativo da seguire in caso di produzione di sughi all'interno dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, rimasto chiuso a causa dell'emergenza sanitaria, e vendita sia in loco sia all'estero mediante una specifica piattaforma.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione", gli esercizi di somministrazione hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

Ciò significa in via generale che se la produzione di sughi all'interno dei locali di esercizio e la relativa vendita fosse limitata agli acquirenti che si recano direttamente sul posto, tale modalità è già prevista dalla normativa e conseguentemente inclusa nel titolo abilitativo dell'attività di somministrazione.

D'altra parte, si segnala che, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 10/04/2021, in particolare i punti 10 e 11 stabiliscono che dal 12 al 30 aprile 2021 le attività di ristorazione siano consentite mediante l'asporto fino alle ore 18,00 e la consegna a domicilio fino alle ore 22,00 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie relative alle attività di confezionamento e trasporto.

Pertanto, la vendita con la consegna a domicilio del consumatore di quanto prodotto nei locali di esercizio è ora consentita dal suddetto provvedimento regionale.

Diversamente, se si intende vendere gli stessi prodotti anche all'estero mediante una specifica piattaforma, questa si configura come attività di commercio al dettaglio nella forma elettronica (on line), per la quale è prevista la SCIA, ai fini dell'avvio dell'attività, ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale vigente in materia di commercio, L.R. n. 28/1999, da presentare al SUAP competente per territorio.

Data 29/03/2021
Protocollo 2798/A2009A

OGGETTO: soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi previsti dall'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 in caso di trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 25/02/2021 con Prot. n. 1807/A2009A, si richiedono chiarimenti in merito alla monetizzazione del fabbisogno di parcheggi previsto dall'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 in caso di trasferimento di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande negli stessi locali, ubicati nel centro storico, in cui ora è insediata una pizzeria, per la quale sono stati già assolti gli oneri di urbanizzazione per la monetizzazione delle aree da destinare a parcheggio.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'articolo 8, è obbligatorio e non derogabile in caso di trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 6 della D.G.R. cit., che prevede la sua esclusione soltanto in caso di trasferimento nell'ambito del medesimo addensamento e localizzazione commerciale come stabilito al comma 7 dello stesso articolo.

Ciò premesso, trattandosi di un trasferimento di sede in un altro addensamento commerciale, occorrerà dimostrare di rispettare il fabbisogno di parcheggi richiesto secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 e se tale fabbisogno è stato già soddisfatto mediante la monetizzazione o il reperimento fisico di posti a parcheggio, lo stesso non deve essere più richiesto al soggetto interessato, in quanto secondo un'interpretazione razionale della norma espressa dal giudice amministrativo nella sentenza n. 265/2019 il contributo viene collegato ai casi in cui il carico urbanistico viene in qualche modo modificato come potrebbe rilevarsi in caso di modifiche di tipo strutturale-edilizio o ampliamenti di superficie o variazioni di destinazione d'uso dei locali di esercizio.

In assenza delle suddette condizioni, il TAR del Piemonte conclude che la reiterata richiesta di un onere connesso a standard urbanistici a parcheggio, se già precedentemente soddisfatto, non trova alcuna giustificazione per ogni cambio di gestione di un locale di somministrazione.

Pertanto, in linea al suddetto orientamento giurisprudenziale, si ritiene che non debba essere nuovamente richiesta la monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio precedentemente soddisfatto.

Data 10/08/2021
Protocollo 1208 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 1150/A2009B del 06/08/2021 in merito all'avvio dell'attività di home restaurant.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 06/08/2021 con Prot. n. 1150/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito all'iter amministrativo da seguire, ai fini dell'avvio dell'attività di home restaurant e se sia necessario a tal fine iscriversi al registro imprese, nonché disporre di un piano HACCP.

L'attività di "Home restaurant" è un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese, ma allo stato attuale risulta ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso, in ultimo, con risoluzione n. 493338 del 06/11/2017, ritenendo che la stessa si configuri come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur se svolta secondo modalità innovative, soggetta, in quanto tale, alla relativa normativa di settore, Legge n. 287/1991, e all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede, per il suo esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – o l'autorizzazione a seconda che la stessa si svolga, rispettivamente, in una zona non soggetta o soggetta a tutela.

A livello regionale, si evidenzia che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 della quale si richiama l'art. 9 che stabilisce quanto segue:

"1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di

autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990".

Pertanto, per l'avvio dell'attività di home restaurant, coincidente con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto, il soggetto interessato deve presentare la SCIA unica al SUAP competente per territorio, in cui dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, e di rispettare, relativamente ai locali di esercizio, sia le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, sia la programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, con la quale sono stati stabiliti i criteri di insediamento per questa tipologia di attività.

Per quanto riguarda il requisito della destinazione d'uso specifica "commercio al dettaglio", prescritto all'art. 6 della D.G.R. cit. per l'insediamento degli esercizi di somministrazione, è da ritenere che non possa essere preteso nel caso in esame, stante il carattere intrinsecamente residenziale dei locali di svolgimento dell'attività di "home restaurant".

In riferimento all'applicabilità del D.M. n. 564/1992 (regolamento ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità), il competente Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha precisato che:

- l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comune a tutti gli esercizi pubblici (di somministrazione di alimenti e bevande);
- relativamente alla disciplina della sorvegliabilità, di cui al citato regolamento n. 564/1992, l'attività in discorso non espone peraltro a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli "home restaurant" di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.

Sotto il profilo sanitario, e in particolare se sia necessario disporre di un piano HACCP, si segnala che tale materia non rientra nelle competenze di questo Settore e per ogni informazione in merito occorrerà rivolgersi alla Direzione regionale Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria Telefono: 011/432.1515

Email: sanita.pubblica@regione.piemonte.it

PEC: prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Si fa, inoltre, presente che con la ComUnica - Comunicazione Unica d'Impresa è stato semplificato il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e le imprese mediante l'utilizzo di un'unica procedura per gli adempimenti degli interessati nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INAIL e dell'INPS quali:

- richiesta dell'iscrizione al Registro Imprese;
- richieste di Codice Fiscale e Partita IVA;
- richiesta dell'iscrizione all'INPS dei dipendenti o dei lavoratori autonomi;
- apertura della posizione assicurativa presso l'INAIL;
- eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17/11/2020

Protocollo 9739/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 9019/A2009A del 26/10/2020 in merito al fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 26/10/2020 con Prot. n. 9019/A2009A, si richiedono delucidazioni in merito al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 e s.m.i., in caso di nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande insediato in una frazione di una località di montagna e sciistica (....) di codesto Comune, raggiungibile in auto durante la stagione estiva e parzialmente in primavera e autunno.

In particolare, si richiede se il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi sia obbligatorio, tenuto conto che il locale di esercizio è attivo e raggiungibile da parte del pubblico indistinto soltanto in alcuni mesi dell'anno, e in caso affermativo sia consentita la monetizzazione degli stessi in alternativa al mancato reperimento fisico degli stessi, nonchè sia possibile prevedere una riduzione della dotazione richiesta dalla disposizione.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che occorre valutare se la zona di insediamento dell'esercizio di somministrazione in argomento rientri nell'ambito delle realtà minori a rischio di desertificazione definite all'art. 5, comma 3 della suddetta deliberazione nel seguente modo: ***"nel rispetto del comma 1 dell'art. 19 della DCR 563-13414/99 smi, sono i comuni con meno di 3000 abitanti o le frazioni e le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti o i quartieri di edilizia residenziale, che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500. Sono escluse le zone di insediamento commerciale che gli artt. 13 e 14 della DCR n. 563-31414/99 definiscono addensamenti commerciali extraurbani A5 e localizzazioni commerciali urbano periferiche L2."***

Nel caso in cui tale condizione sussista si richiama quanto previsto dall'art. 8, comma 6 della D.G.R. cit. che non richiede il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi per gli esercizi di somministrazione insediati nelle realtà minori a rischio di desertificazione, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21, c. 1, n. 3) della L.R. n. 56/1977 s.m.i.

Diversamente, si specifica che il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile per gli esercizi di somministrazione insediati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1, in cui potrebbe non essere possibile il reperimento fisico degli stessi.

Si fa presente, inoltre, che non è prevista alcuna riduzione del fabbisogno dei posti parcheggio dovuta dalla stagionalità del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di somministrazione, ma tale attività potrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione della legge regionale vigente in materia e relativa programmazione di comparto nel caso in cui si trattasse di un servizio di ristorazione offerto da parte di un rifugio alpino raggiungibile esclusivamente a piedi e fuori dalla strada asfaltata, in quanto l'art. 2 della L.R. n. 38/2006 esclude dal suo ambito di applicazione la somministrazione effettuata in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, rientrando nell'ambito di applicazione della normativa sul turismo.



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 10/07/2020

Protocollo 6275/A2009A

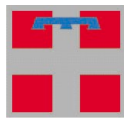
OGGETTO: quesito Prot. n. 5712/A2009A del 25/06/2020 in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 38/2006.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 25/06/2020 con Prot. n. 5712/A2009A, si richiede se occorra chiudere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per 70 giorni continuativi, ai fini della definizione di attività stagionale.

A tal proposito, si richiama l'art. 11 della L.R. n. 38/2006 che al comma 2 definisce in modo puntuale il termine temporale di stagione nel seguente modo:

"2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso."

Ciò significa che, nell'arco di un anno, l'attività stagionale di somministrazione può essere svolta per un periodo massimo di 180 giorni, anche frazionato, con un minimo di 60 giorni, per cui è evidente che il carattere stagionale della stessa è determinato dal suo limite massimo di tempo di esercizio, come indicato nella disposizione citata, e non dai giorni di chiusura della stessa intercorrenti in un intervallo di tempo.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10/07/2020

Protocollo 6271/A2009A

OGGETTO: richiesta chiarimenti in merito all'installazione di dehor da parte di un titolare di attività artigianale pizza al taglio e kebab.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 15/06/2020 con Prot. n. 5442/A2009A, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità di occupare il suolo pubblico mediante tavolini e sedie da parte di un titolare di attività artigianale di pizza al taglio e kebab senza offrire ai clienti il servizio assistito o al tavolo.

In via preliminare, si specifica il principio introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della Legge n. 248/2006, secondo cui negli esercizi di vicinato, legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, è possibile il consumo sul posto di prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Il consumo sul posto è altresì consentito ai titolari di impianti di panificazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis della medesima legge, e agli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis del D.Lgs. n. 228/2001, secondo le stesse modalità applicative previste per i titolari di esercizi di vicinato.

Tale principio non può essere esteso automaticamente alle attività artigianali diverse da quelle sopracitate, quali gelaterie, pizzeria al taglio, ecc... poiché non è previsto dalla disciplina normativa nazionale di riferimento, salvo che non svolgano nella stessa sede anche l'attività di commercio di prodotti alimentari quale esercizio di vicinato.

Ne consegue che, se la fattispecie in argomento non rientra nel quadro normativo sopra delineato, non è possibile l'installazione di un dehor amovibile, in quanto mancherebbe il presupposto principale rappresentato dalla possibilità di svolgere il consumo sul posto dei prodotti. In ogni caso, gli esercizi di vicinato legittimati al consumo sul posto, ai sensi della L. n. 248/2006, utilizzano gli arredi dei locali di vendita, funzionali alla stessa, che di norma non coincidono con tavoli e sedie.

Inoltre, si evidenziano le criticità interpretative derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2280 dell'08/04/2019, che richiama quanto espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con segnalazione S2605 del 27/10/2016, secondo cui la mera presenza di arredi, quali tavoli e sedie, o l'abbinamento degli stessi non costituisce elemento riconducibile all'esercizio dell'attività di somministrazione, in quanto l'elemento distintivo tra le attività in argomento è rappresentato dal servizio assistito o al tavolo offerto dal gestore dell'attività.

Tale interpretazione si discosta sia dai pareri espressi in merito alla questione del consumo sul posto dal Ministero dello Sviluppo Economico competente in materia sia da quelli rilasciati dal Settore scrivente che, ai fini dell'applicazione della normativa di comparto, tengono conto di vari elementi quali gli arredi tipici per consentire il consumo sul posto, le attrezzature per l'esercizio dell'attività di somministrazione, nonché il servizio assistito da parte del personale addetto.

Pertanto, è evidente che la questione dovrà essere oggetto di analisi e confronto a livello interregionale e nelle sedi interistituzionali, al fine di chiarire ogni dubbio interpretativo e applicare la normativa vigente in materia di somministrazione in modo corretto ed uniforme sul territorio nazionale.



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11/02/2020

Protocollo 1337/A2009A

OGGETTO: LR 38/2006 -art. 21. Ammontare delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Con nota ns. prot. n. 121360/2019, viene richiesto, in relazione alla legge regionale 38/2006 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*", quali siano gli importi delle sanzioni amministrative da applicare per il caso di violazione dell'obbligo di comunicazione al comune degli orari di apertura al pubblico di cui all'art. 17, c. 5.

In proposito la sanzione applicabile è quella prevista al comma 2 della predetta legge regionale 38/2006 smi, come da ultimo modificato dal comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 31/10/2017 n. 16 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale*" nella seguente formulazione: "*Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro*".



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/03/2020

Protocollo 2856/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 2158/A2009A del 28/02/2020 in merito all'applicazione dell'art. 15 della L.R. n. 38/2006 in occasione dell'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/02/2020 con Prot. n. 2158/A2009A, si richiede se in occasione dell'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta durante le sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, sia possibile altresì effettuare piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, secondo quanto indicato all'art. 15 della L.R. n. 38/2006, o tale servizio debba intendersi limitato ai pubblici esercizi di somministrazione.

Premesso che l'art. 15 della suddetta legge stabilisce che il titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di somministrazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali in cui la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

- non venga imposto il pagamento di un biglietto di ingresso né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
- vengano rispettate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico,

e facendo salve le norme previste dal TULPS, si rappresenta quanto segue.

In via generale, si evidenzia che il quadro normativo regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande non pone vincoli o limitazioni all'esercizio congiunto di attività accessorie, tra cui l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, e quella di somministrazione di alimenti e bevande, purché i locali di esercizio rispettino determinati requisiti come sopra indicato.

Nel caso di specie, non si ravvisano, sotto il profilo commerciale, motivi ostativi all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo durante l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione, che è soggetto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 38/2006, alle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, sicurezza e sorvegliabilità dei locali.

Si richiama altresì il rispetto delle norme previste dal TULPS ai fini dell'organizzazione ed esercizio di un'attività di pubblico spettacolo e conseguentemente si suggerisce di rivolgersi agli enti competenti in materia per gli opportuni approfondimenti.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 18/02/2020

Protocollo 1784/A2009A

OGGETTO: richiesta chiarimenti in merito all'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 06/02/2020 con Prot. n. 1099/A2009A, si richiede se il titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, già operante sul territorio comunale, possa svolgere la medesima attività occasionalmente per due "eventi" presso altri locali quali di proprietà comunale e in caso affermativo di conoscere la relativa normativa da applicare.

In via preliminare si specifica che l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione è tassativamente consentito e circoscritto al periodo e ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione di riferimento e ne rappresenta il presupposto giuridico per la sua validità.

Ciò premesso, si rileva che l'art. 10 della L.R. n. 38/2006 prevede l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari aventi natura pubblica, ovvero rivolti alla collettività intera, la cui organizzazione e gestione ricadono nelle competenze comunali.

Diversamente, l'attività di somministrazione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo citato, se si tratta di eventi organizzati per una limitata cerchia di persone previa prenotazione da parte dei soggetti interessati o invitati, anche se svolti in locali di proprietà del Comune e concessi in affitto a terzi.

Quest'ultima fattispecie si configura come attività di somministrazione al domicilio del consumatore ovvero "catering", aggiuntiva nel caso specifico a quella svolta regolarmente al pubblico indistinto, per la quale non viene richiesto alcun altro titolo abilitativo sotto il profilo commerciale, in quanto i locali e le attrezzature per la preparazione degli alimenti sono i medesimi, previa in ogni caso verifica dell'eventuale rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei relativi adempimenti in relazione ai locali in cui si svolge effettivamente la somministrazione.

Data 12/03/2020

Protocollo 2839/A2009A

OGGETTO: richiesta chiarimenti in merito all'applicazione della D.G.R. n. 85-13268/2010 all'attività di "home restaurant".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 05/03/2020 con Prot. n. 2596/A2009A, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione dei criteri previsti per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, rispetto all'attività di "home restaurant".

Premesso che, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, l'attività di "home restaurant" si configura come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolta secondo modalità innovative, soggetta, in quanto tale, alla relativa normativa di settore, Legge n. 287/1991, e all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede, per il suo esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – o l'autorizzazione a seconda che la stessa si svolga, rispettivamente, in una zona non soggetta o soggetta a tutela, si rappresenta quanto segue.

A livello regionale, la stessa è disciplinata dalla Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006, della quale si richiama l'art. 9 che stabilisce il rispetto dei requisiti di onorabilità e professionali per il titolare dell'attività, delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, nonché dei criteri della programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010.

Con particolare riferimento all'applicabilità del D.M. n. 564/1992 (regolamento ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità), il competente Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha precisato che:

- l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comune a tutti gli esercizi pubblici (di somministrazione di alimenti e bevande);
- relativamente alla disciplina della sorvegliabilità, di cui al citato regolamento n. 564/1992, l'attività in discorso non espone peraltro a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e conseguentemente, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli "home restaurant" di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.

Per quanto riguarda i criteri previsti dalla programmazione regionale di comparto, si evidenzia che il requisito della destinazione d'uso specifica "commercio al dettaglio", prescritto all'art. 6 della D.G.R. cit., non possa essere preteso nel caso in esame, stante il carattere intrinsecamente residenziale dei locali di svolgimento dell'attività di "home restaurant".

Il soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi, previsto dall'art. 8 della deliberazione regionale ed obbligatorio, ai fini dell'avvio dell'attività, è da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", come definita all'art. 4, che deve essere ben rappresentata nella documentazione da allegare alla pratica amministrativa.

Data 17/02/2020

Protocollo 1668/A2009A

OGGETTO: richiesta chiarimenti in merito al consumo sul posto negli esercizi di vicinato.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 21/01/2020 con Prot. n. 484/A2009A, si richiedono delucidazioni in merito alla distinzione intercorrente tra le fattispecie di consumo sul posto presso un esercizio di vicinato di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2280 dell'08/04/2019, che richiama quanto espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con segnalazione S2605 del 27/10/2016, secondo cui la mera presenza di arredi, quali tavoli e sedie, o l'abbinamento degli stessi non costituisce elemento riconducibile all'esercizio dell'attività di somministrazione, in quanto l'elemento distintivo tra le attività in argomento è rappresentato dal servizio assistito o al tavolo offerto dal gestore dell'attività.

Nel caso specifico, la questione riguarda un esercizio di vicinato di prodotti alimentari, operante sul territorio comunale, nei cui locali è stata riscontrata da parte degli agenti del Corpo di Polizia Municipale la presenza di personale addetto alla preparazione del caffè e altre bevande con servizio al bancone, oltre che attrezzature varie quali tavolini con sedie abbinate, un bancone dietro al quale risultavano le macchine per la macinatura e la preparazione del caffè, un fornello, una macchina per il ghiaccio, una lavastoviglie, un lavandino, le tazzine e i piattini in ceramica ad uso esclusivo degli addetti al locale.

Sulla base degli elementi suddetti, è stato redatto un verbale di violazione dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006, che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione, rispetto al quale il titolare dell'attività in argomento sosteneva come tesi difensiva che si trattasse di somministrazione non assistita, ovvero di preparazione di caffè al banco senza alcun servizio al tavolo, consentita negli esercizi di vicinato secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato.

Ciò premesso, e come evidenziato da codesto Comune, si ritiene che tale attività sia riconducibile per le sue caratteristiche intrinseche nell'alveo delle disposizioni vigenti in materia di somministrazione, indipendentemente dal servizio assistito o offerto al tavolo, in quanto la preparazione del caffè da parte del personale addetto e la relativa attrezzatura presente all'interno dei locali contraddistinguono gli esercizi di somministrazione.

Diversamente si configurerebbe la fattispecie limitata alla vendita di caffè sfuso o confezionato o ancora in cialde, acquistate ed utilizzate dal cliente in modo autonomo mediante la macchinetta messa a sua disposizione: in tal caso si tratterebbe di attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998, sia per l'assenza del servizio assistito da parte del personale nella preparazione del caffè sia per le attrezzature utilizzate che non assumono le connotazioni tipiche dell'attività di somministrazione.

Tutto ciò premesso è da ritenere che la preparazione del caffè al banco all'interno degli esercizi di vicinato secondo le modalità del caso specifico si configuri come somministrazione a tutti gli effetti, per la quale viene richiesto il rispetto di requisiti igienico sanitari differenti, quelli di sicurezza e prevenzione incendi, sorvegliabilità, nonché la programmazione regionale di comparto.

In relazione al principio introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della Legge n. 248/2006, secondo cui è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, esteso altresì ai titolari di impianti di panificazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis della medesima legge, e agli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis del D.Lgs. n. 228/2001, secondo le stesse modalità operative, in ogni caso sono evidenti e permangono irrisolte le criticità interpretative

derivanti dalla sentenza citata che, escludendo sostanzialmente gli arredi presenti nei locali di esercizio in senso generale, individua il distinguo tra l'attività di somministrazione e quella di vendita negli esercizi di vicinato nel servizio assistito e la definizione di somministrazione assistita nella presenza di un vero e proprio servizio al tavolo offerto dal gestore dell'attività.

Tale interpretazione si discosta sia dai pareri espressi in merito dal Ministero dello Sviluppo Economico competente in materia sia da quelli rilasciati dal Settore scrivente che, ai fini dell'applicazione della normativa di comparto, tengono conto di vari elementi quali gli arredi tipici per consentire il consumo sul posto, le attrezzature per l'esercizio dell'attività di somministrazione, nonché il servizio assistito da parte del personale addetto.

Per questi motivi, si rende noto che la questione sarà oggetto di analisi e confronto a livello interregionale e nelle sedi interistituzionali al fine di chiarire ogni dubbio interpretativo e applicare la normativa vigente in materia di somministrazione in modo corretto ed uniforme sul territorio nazionale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/07/2019

Protocollo 70134/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 50582/A1903A in merito alla superficie dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/05/2019 con Prot. n. 50582/A1903A, si richiede se nella definizione di superficie di somministrazione, di cui all'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268/2010, rientra la porzione di superficie della sala di somministrazione occupata dal bancone di lavoro utilizzato per la preparazione della pizza e dal forno adiacente, in quanto la stessa dovrebbe in tal caso essere conteggiata, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi previsto all'art. 8 della deliberazione.

A tal proposito, si evidenzia che tale porzione di superficie può essere considerata come locale di lavorazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione e conseguentemente non rientrante nella definizione di superficie di somministrazione contenuta all'art. 4 ed esclusa dal computo del fabbisogno dei parcheggi.

Per quanto riguarda i tempi di procedimento della SCIA UNICA, di cui all'art. 19-bis della L. n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio in caso di avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto in zona non tutela, si specifica che la dichiarazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi relativi ai locali d'esercizio, previsti dall'art. 9 della L.R. n. 38/2006 e dalle disposizioni della D.G.R. cit., presuppone che gli stessi siano già rispettati da parte del dichiarante, in quanto dal momento in cui si presenta la SCIA è possibile avviare l'attività economica. Certamente, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere al soggetto interessato di conformarla alla normativa di settore vigente entro 60 giorni.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 22/05/2019

Protocollo 48812/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 46950/A1903A in merito all'ampliamento di superficie dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande del Centro X.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 17/05/2019 con Prot. n. 46950/A1903A, si richiede se l'apertura di una piscina e un'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'area esterna al complesso turistico sportivo, denominato "X", possa configurarsi come ampliamento di superficie dell'attività di somministrazione già avviata nei locali interni al piano terra della struttura, nel mese di ottobre del 2018, dalla società Z.Srl e successivamente, nel mese di febbraio 2019, trasferita in gestione, mediante contratto di affitto di ramo d'azienda, alla società J srl.

In particolare, si tratta di un'area sita al piano semi-interrato del complesso, in cui una parte viene adibita all'attività di somministrazione, la cui superficie è di 9,4 mq, con dehor esterno pari a 32 mq. Tale spazio rappresenta un punto di appoggio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande preparati e/o confezionali nei locali principali al piano terra.

Ciò premesso, si ritiene che nel caso rappresentato possa configurarsi un ampliamento della superficie di somministrazione dell'attività svolta nei locali al piano terra, in quanto la gestione è affidata in capo alla medesima società J srl e, per quanto attiene agli aspetti propriamente tecnici, i locali di esercizio sono collegati tra loro mediante una scala di passaggio.

Pertanto, ai fini dell'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'ampliamento di superficie in argomento, corrispondente ad un totale di 41,4 mq secondo quanto indicato nell'allegato Tavola 4, occorrerà presentare al SUAP competente per territorio la SCIA UNICA, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 38/2006, nella quale si dichiara di aver rispettato le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, nonché i criteri regionali di insediamento per questa tipologia di attività previsti dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

A tal proposito, si evidenzia che la superficie di somministrazione dell'area esterna rappresentata nell'allegato come dehor rientra nel computo del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. cit., soltanto se è soggetta ad un titolo abilitativo edilizio, secondo la disciplina in sede locale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/07/2019

Protocollo 70160/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 39538/A1903A in merito alla superficie di un esercizio di somministrazione insediato all'interno di un centro commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 24/04/2019 con Prot. n. 39538/A1903A, si richiede se la superficie della galleria di un centro commerciale occupata da tavoli e sedie per il consumo sul posto di alimenti e bevande con apposito servizio assistito rientri nella superficie di somministrazione complessiva del locale insediato all'interno, tenuto conto che la stessa sarebbe esterna alla delimitazione dell'area commerciale occupata dall'esercizio di somministrazione.

A tal riguardo si specifica in via preliminare che, ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268/2010, rientra nella definizione di superficie di somministrazione l'area opportunamente attrezzata per consentire la somministrazione di alimenti e bevande, includendo anche quella parte occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, nonché la porzione di suolo, variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione destinata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso.

Ciò premesso, nel caso specifico è da ritenere che l'area di somministrazione posta nella galleria del centro commerciale ed esterna al locale di esercizio rientri nella superficie di somministrazione complessiva dell'esercizio.

La stessa costituirebbe un ampliamento di superficie nel caso in cui non sia stata già conteggiata all'avvio dell'attività di somministrazione e conseguentemente sarebbe soggetta a SCIA UNICA, di cui all'art. 19-bis della L. n. 241/1990, nella quale si dichiara di aver rispettato le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, nonché sulla sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38/2006.

Si evidenzia, inoltre, che il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie richiesto per i centri commerciali, al cui interno sono previsti esercizi di somministrazione o impianti destinati allo svago o al tempo libero, non subisce incrementi qualora la loro superficie utile complessiva non sia superiore al 20% della superficie di vendita del centro, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della D.C.R. n. 563-13414/1999.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/11/2019

Protocollo 108891/A1903A

OGGETTO: richiesta di chiarimenti in merito al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, mediante l'istituto della monetizzazione, in caso di nuova apertura o ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta agli uffici scriventi in data 04/11/2019 con Prot. n. 101449/A1903A, avente ad oggetto il soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi, previsto dall'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 in caso di nuova apertura o ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione, codesto Comune rende noto che il TAR per il Piemonte, con la sentenza n. 265/2019 dell'11/03/2019, ha accolto il ricorso proposto da una società per l'annullamento del provvedimento relativo alla richiesta di pagamento di una certa somma dovuta a titolo di monetizzazione dei parcheggi per l'apertura da parte della stessa di un esercizio di somministrazione sul territorio comunale.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che il comma 2 dell'art. 8 della D.G.R. cit. stabilisce quanto segue: *"Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di somministrazione, è obbligatorio e non derogabile, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e del rilascio dei permessi a costruire e deve essere dimostrato nei casi di DIA, di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della L.R. n. 38/2006, e DIA in materia edilizia."*

Premesso che la suddetta attività di somministrazione viene insediata nei medesimi locali, in cui si svolgeva già un'attività analoga, per la quale erano stati assolti gli oneri di urbanizzazione per la monetizzazione delle aree da destinare a parcheggio, le ragioni per cui viene accolto il ricorso proposto si fondano su un'interpretazione razionale della norma che collega il contributo ai casi in cui il carico urbanistico viene in qualche modo modificato come potrebbe rilevarsi in caso di modifiche di tipo strutturale-edilizio o ampliamenti di superficie o variazioni di destinazione d'uso dei locali di esercizio.

In assenza delle suddette condizioni, il TAR del Piemonte conclude che la reiterata richiesta di un onere connesso a standard urbanistici a parcheggio, se già precedentemente soddisfatto, non trova alcuna giustificazione per ogni cambio di gestione di un locale di somministrazione.

Ciò posto, preso atto dell'orientamento espresso dal giudice amministrativo nella sentenza n. 265/2019, rispetto alla specifica fattispecie dedotta in giudizio, se ne considereranno le argomentazioni in occasione di futuri sviluppi interpretativi in questa sede su casi analoghi.

Data 21/03/2019

Protocollo 27675/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 23344/A1903A in merito al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, per nuova apertura o ampliamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 11/03/2019 con Prot. n. 23344/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, in caso di apertura o ampliamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande insediato in prossimità del Lago Grande di codesto Comune, la cui morfologia dell'area, caratterizzata dalla presenza del lago su un lato e dalle strade e collina sull'altro, non consente di rispettare l'obbligo prescritto.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che il fabbisogno dei parcheggi, da computare in base alla superficie di somministrazione, può essere soddisfatto, secondo le modalità e i parametri indicati nelle tabelle dell'art. 8, nelle seguenti aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della Legge regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della Legge n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli);
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

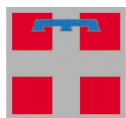
Pertanto, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno obbligatorio dei parcheggi, potrebbe essere presa in considerazione soltanto un'area destinata a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/1977 oppure in modo alternativo o complementare altre aree come sopra specificato.

Il comma 6 dell'art. 8 prevede, altresì, l'istituto della monetizzazione qualora non sia possibile il reperimento fisico degli spazi negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbani A1, A2, A3, A4 e L1, consentendo l'insediamento degli esercizi di somministrazione ad esempio in aree pedonali, a traffico limitato, nei centri storici, ecc.

Tale obbligo non è, invece, richiesto per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realità minori a rischio di desertificazione", cioè in ambiti territoriali aventi i seguenti requisiti previsti all'art. 5 comma 3 della D.G.R. cit.: "comuni o una frazione o una parte omogenea del territorio comunale urbanizzato con meno di 3.000 abitanti oppure un quartiere di edilizia residenziale caratterizzato da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, indipendentemente dalla popolazione insediata e che siano privi di esercizi alimentari e/o di esercizi di somministrazione in un raggio di 500 metri in uno degli ambiti sopraindicati".

Quest'ultima condizione, aggiuntiva e non alternativa alle precedenti, presuppone l'assenza, in un raggio di 500 metri rispetto al nuovo esercizio di somministrazione, sia di esercizi commerciali di prodotti alimentari sia di esercizi di somministrazione, tipologie di esercizi fra loro non alternative.

Peraltro, si rammenta che, ai sensi dell'art. 11 della D.G.R. cit., è possibile introdurre prescrizioni particolari nell'ambito della programmazione comunale in riferimento alle peculiarità delle singole porzioni di territorio aventi particolare valore paesaggistico nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 05/03/2019

Protocollo 21058/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 10828/A1903A in merito allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un cortile privato durante la stagione estiva.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 05/02/2019 con Prot. n. 10828/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in uno spazio esterno al locale di esercizio, già esistente, durante la stagione estiva e, in caso affermativo, se ciò costituisce un'estensione temporanea della stessa.

In particolare, si tratta di uno spazio esterno coincidente con l'area posta sotto una tettoia storica, quale ex fienile di inizio secolo del '900, chiuso su tre lati e con copertura tradizionale lignea e finestre sul lato nord del fabbricato, visibili dal parco pubblico retrostante, all'interno di un cortile privato, non visibile dalla strada principale.

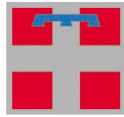
A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che la collocazione di tavoli e sedie in un'area del cortile antistante il locale di esercizio, di cui si dispone il suo utilizzo, rappresenta nei fatti un dehor.

Nella definizione di superficie di somministrazione di alimenti e bevande, prevista all'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010 e s.m.i., è anche contenuta quella del dehor, quale porzione di suolo, variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio di somministrazione, includendo le terrazze, i balconi, i soppalchi, oltre ai dehor propriamente esterni al locale, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso.

Ne consegue che l'area in oggetto costituisce sempre superficie di somministrazione e ampliamento della stessa, indipendentemente dal numero di giorni di utilizzo della stessa per lo svolgimento dell'attività, ovvero in modo permanente (fino a 365 giorni) o temporaneo (a partire da un giorno).

Ciò significa che tale ampliamento di superficie è soggetto a SCIA UNICA, di cui all'art. 19 bis, comma 2 della L. n. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, secondo quanto previsto all'art. 12 della L.R. n. 38/2006, e ai criteri stabiliti dalla programmazione regionale di comparto per l'insediamento di questa tipologia di attività, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010.

In merito, si segnala che lo stesso ampliamento non è rilevante, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, previsto all'art. 8 della D.G.R. cit., se non è soggetto al rilascio di alcun titolo abilitativo edilizio né della valutazione di impatto sulla viabilità, di cui all'art. 9, se la superficie ampliata non supera 80 mq, come indicato nella nota del 13/12/2010 - Prot. 9369/DB1701, con la quale sono state fornite indicazioni interpretative nella prima fase di applicazione dei suddetti criteri regionali.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27/02/2019

Protocollo 18903/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 8166/A1903A in merito all'applicazione dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 in caso di ampliamento della superficie di somministrazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 29/01/2019 con Prot. n. 8166/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 8 – Fabbisogno dei parcheggi – della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010 rispetto all'ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione, che si espanderebbe verso un locale adiacente pari a 23 mq. Si specifica, altresì, che l'anno scorso il titolare dell'esercizio aveva fatto richiesta di occupazione del suolo pubblico, pari a 15 mq, per l'installazione di un dehor temporaneo, non soggetto a permesso di costruire e già rimosso.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che, il primo ampliamento di superficie in argomento, rappresentato dall'installazione del dehor temporaneo, per il quale è stata fatta richiesta di occupazione di suolo pubblico, costituisce sempre superficie di somministrazione, indipendentemente dai giorni di occupazione del suolo pubblico, ovvero in modo permanente (fino a 365 giorni) o temporaneo (a partire da un giorno).

Ciò significa che per tale ampliamento di superficie è stata presumibilmente presentata anche la SCIA UNICA, di cui all'art. 19 bis, comma 2 della L. n. 241/1990, secondo quanto previsto all'art. 12 della L.R. n. 38/2006 e indicato nella nota del 13/12/2010 - Prot. 9369/DB1701, con la quale sono state fornite indicazioni interpretative nella prima fase di applicazione dei criteri contenuti nella D.G.R. cit.; ma lo stesso ampliamento non è stato rilevante, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, in quanto non soggetto ad alcun titolo abilitativo edilizio.

Stante il caso in oggetto, si precisa che è ben nota la vicenda rappresentata da reiterati ampliamenti di superficie di somministrazione, ciascuno in proporzioni inferiori rispetto alle soglie previste dalla normativa regionale per il rispetto dell'obbligo del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi e della valutazione dello studio di impatto sulla viabilità, di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione generale, che, nei fatti, può tradursi in una procedura agevole per eludere il rispetto dei criteri regionali di insediamento previsti dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i. per questo tipo di attività e vanificare i principi e gli obiettivi perseguiti dalla stessa.

Ad evitare che le vicende suddette generino una disparità di trattamento nell'applicazione della D.G.R. cit. nei confronti degli esercizi di somministrazione la cui superficie di somministrazione autorizzata all'avvio è pari a quella raggiunta successivamente mediante variazioni di superficie, si ritiene opportuno specificare ad integrazione dei contenuti della suddetta nota regionale, quanto segue:

- il **primo** ampliamento di superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione, se la variazione di superficie e conseguentemente la parte di superficie ampliata rimane al di sotto, rispettivamente, della soglia dei 25 mq. previsti dall'art. 8 della DGR 85-13268/2010 per il rispetto del fabbisogno parcheggi ed degli 80 mq. in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 9 della medesima deliberazione;
- i **successivi** ampliamenti di superficie dovranno, invece, essere sommati alle porzioni oggetto del primo e degli altri eventuali precedenti ampliamenti, al fine di soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.

Pertanto, in una logica di sviluppo sostenibile e qualificazione del comparto della somministrazione, a cui si ispira la D.G.R. cit., si ritiene che l'ampliamento di superficie in argomento, pari a 23 mq, sia soggetto a SCIA UNICA, di cui all'art. 12 della L.R. n. 38/2006, e non computi ai fini del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, poiché sotto soglia ai limiti indicati, tenendo presente che agli eventuali e successivi ampliamenti interni o esterni al locale d'esercizio, per i quali sarà necessario disporre di titoli abilitativi edilizi, dovrà essere aggiunta anche questa porzione di ampliamento.

Data 05/03/2019

Protocollo 21060 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 6758/A1903A del 24/01/2019 in merito all'avvio dell'attività di home restaurant.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 24/01/2019 con Prot. n. 6758/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito all'iter amministrativo da seguire in Regione Piemonte, ai fini dell'avvio dell'attività di home restaurant presso una cascina residenziale, in cui si intende altresì organizzare corsi di cucina ai propri clienti per far conoscere la cultura italiana culinaria.

L'attività di "Home restaurant" è un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese, ma allo stato attuale risulta ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso, in ultimo, con risoluzione n. 493338 del 06/11/2017, ritenendo che la stessa si configuri come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur se svolta secondo modalità innovative, soggetta, in quanto tale, alla relativa normativa di settore, Legge n. 287/1991, e all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede, per il suo esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – o l'autorizzazione a seconda che la stessa si svolga, rispettivamente, in una zona non soggetta o soggetta a tutela.

A livello regionale, si evidenzia che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 della quale si richiama l'art. 9 che stabilisce quanto segue:

"1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

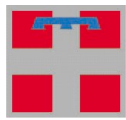
5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990”.

Pertanto, ai fini dell'avvio dell'attività in argomento coincidente con quella di somministrazione, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, ed è tenuto a rispettare, relativamente ai locali di esercizio, sia le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, sia la programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, con la quale sono stati stabiliti i criteri di insediamento per questa tipologia di attività.

E' inoltre da ritenere che il requisito della destinazione d'uso specifica “commercio al dettaglio” prescritto all'art. 6 della D.G.R. cit. per l'insediamento degli esercizi di somministrazione, non possa essere preteso nel caso in esame, stante il carattere intrinsecamente residenziale dei locali di svolgimento dell'attività di “*home restaurant*”.

Con particolare riferimento infine all'applicabilità del D.M. n. 564/1992 (regolamento ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità), il competente Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha precisato che:

- l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comune a tutti gli esercizi pubblici (di somministrazione di alimenti e bevande);
- relativamente alla disciplina della sorvegliabilità, di cui al citato regolamento n. 564/1992, l'attività in discorso non espone peraltro a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli “*home restaurant*” di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21/03/2019

Protocollo 27669/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 3035/A1903A in merito alla SCIA di subingresso in un esercizio di somministrazione presso un centro commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 14/01/2019 con Prot. n. 3035/A1903A, si richiede se sia legittima la SCIA di subingresso per trasferimento di gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, collocato nel centro commerciale "X", presentata a codesto Comune in data 05/12/2018, tenuto conto che il contratto per il trasferimento del ramo d'azienda, quale titolo di presupposto alla SCIA di subingresso, è stato stipulato tra le parti con rogito notarile in data 19/10/2018, ovvero in data antecedente alla SCIA di avvio dell'attività di somministrazione da parte del dante causa, quale titolare anche del centro commerciale.

In particolare, si evidenzia che nel contratto in oggetto, acquisito dagli uffici comunali a seguito della richiesta di integrazione documentale della segnalazione di subingresso, risulta che la parte Concedente abbia dichiarato quanto segue:

- *"di avere la disponibilità dei rami d'azienda presso il centro commerciale... composto da:*
 - a) un ipermercato*
 - b) una galleria destinata ad attività commerciale e a servizi*
 - c) aree di parcheggio*
 - d) viabilità ed aree verdi*

la cui configurazione è ben nota all'affittuario

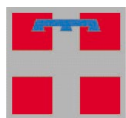
- *che il predetto ramo d'azienda è dotato degli elementi essenziali, tra i quali l'autorizzazione al commercio di proprietà della Concedente stessa che, per il tempo dell'affitto, verrà temporaneamente volturata a favore dell'Affittuario, la capacità produttiva rappresentata dall'avviamento insito in esso; la porzione immobiliare ove sarà ubicato l'esercizio commerciale; i servizi accessori come meglio infra descritti (ramo d'azienda)".*

Ciò premesso, si precisa in via preliminare che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e secondo le disposizioni della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., l'autorizzazione per l'apertura di un centro commerciale è rilasciata con riferimento alla pluralità degli esercizi commerciali ascrivibili alle fattispecie di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998, non essendo per contro rilevanti altre tipologie di attività paracommerciali, fra cui le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le cui superfici non entrano nel computo della superficie di vendita del centro commerciale stesso.

Ne consegue che quanto dichiarato nel suddetto contratto dalla parte Concedente rispetto al possesso dell'autorizzazione del centro commerciale significa sostanzialmente che con tale titolo autorizzatorio è stata autorizzata la superficie complessiva di vendita del centro commerciale, corrispondente alla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti, non comprendendo la possibile coesistenza al suo interno di altre tipologie di attività quali ad esempio di somministrazione, artigianali, servizi, ecc.

Sulla base delle vicende esposte, parrebbe altresì che l'attività di somministrazione sia stata avviata da parte del Concedente per la prima volta all'interno del centro commerciale in data 29/11/2018, ovvero successivamente alla stipulazione del contratto di affitto del ramo d'azienda, per cui è evidente che manca il presupposto giuridico del contratto rappresentato dalla SCIA di avvio dell'attività in argomento.

Pertanto, si ritiene opportuno rimandare in sede locale e di autotutela l'accertamento dei fatti sopraesposti con le parti interessate, tenendo ben presente che in assenza dell'elemento essenziale rappresentato dal titolo autorizzatorio dell'attività non sarebbe plausibile la voltura dello stesso in capo ad altro soggetto e conseguentemente non si configurerebbe la fattispecie giuridico-amministrativa del subingresso, cedendo per contro il contratto in essere ad un mero trasferimento dei beni strumentali di cui si compone l'azienda per l'esercizio dell'attività di impresa.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04/02/2019

Protocollo 10489/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 314/A1903A in merito agli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

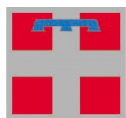
Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 03/01/2019 con Prot. n. 314/A1903A, si richiede se, alla luce delle recenti norme di liberalizzazione intervenute in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione, il Sindaco può obbligare gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a rispettare una turnazione nei giorni festivi per garantire un servizio al pubblico.

A tale proposito si richiama la disposizione dell'art.17, comma 3 della L.R. n. 38/2006, per la quale: *"Il comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge"*.

Il tenore letterale della norma non impone agli esercenti un obbligo di turnazione di apertura dell'attività; analogamente, neppure le restanti disposizioni in materia di orari delle attività di somministrazione prevedono vincoli di orario di apertura e chiusura domenicale o in altri giorni festivi, rimettendo in capo agli operatori del settore la scelta delle modalità di svolgimento dell'attività, ovvero dell'orario di esercizio della stessa e i turni di ferie.

L'attuazione della disposizione di cui trattasi presuppone un approccio partecipativo per la ricerca, nella definizione del programma delle turnazioni, della massima condivisione che, sola, può dare effettività alla norma.

Ciò premesso è da ritenere che lo strumento più idoneo sia quello dell'accordo condiviso con la maggior parte delle associazioni ed organizzazioni di interesse, al fine di armonizzare lo scopo della norma, consistente nell'assicurare al pubblico le stesse condizioni specialmente in alcuni periodi dell'anno quale nei mesi estivi o in alcune aree del territorio scarsamente servite o carenti del servizio, con gli interessi dei vari stakeholders coinvolti.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17/12/2019

Protocollo 119625/A1903A

Oggetto: quesito inerente il fabbisogno di parcheggi, ex art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 18 novembre (prot. n. 106717A1903A), il richiedente segnala che, al fine di soddisfare il fabbisogno di parcheggi per l'attivazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande collocato nel centro storico del Comune di X, la quota richiesta dalla norma regionale è stata reperita all'interno del cortile privato dell'immobile in cui è sito l'esercizio pubblico. Il Comune, dopo alcuni anni, ha iniziato a rilasciare permessi di parcheggio validi anche per il cortile privato dell'impresa che si trova all'interno di una ZTL ubicata nel centro storico, sostenendo che il parcheggio è a disposizione del pubblico inteso come pubblico indistinto e non come clientela del bar e del ristorante dell'esercizio pubblico. Chiede pertanto di conoscere il corretto significato della norma in oggetto e se l'interpretazione che il Comune ne dà è conforme o meno alla legge regionale.

A tale proposito si rileva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di somministrazione è obbligatorio e non derogabile ed è presupposto sostanziale per le nuove aperture.

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie è calcolato secondo le modalità ed i parametri indicati nelle tabelle di cui al comma 3 dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

Nel caso di un esercizio con superficie di somministrazione con superficie pari o superiore a 25 mq, i posti auto necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, calcolati secondo le formule contenute nelle tabelle richiamate, possono essere utilmente reperiti nelle aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della l.r. n. 56/77;
- soggette alle norme dell'art. 2 della legge n. 122/89;
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Qualora il locale sia ubicato in un Addensamento A1, come nel caso in esame, per il quale non risultano essere stati reperiti i parcheggi previsti dall'art. 21 della l.r. n. 56/77 e/o dalla legge n. 122/89, in quanto realizzato antecedentemente all'entrata in vigore di tali norme, e non potendo quindi avvalersi delle aree destinate a parcheggi dalle suddette norme, si rende necessario ricavare i posti richiesti in aree private in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o ad esso limitrofe, purché accessibili.

Secondo i disposti del citato articolo 8 della deliberazione regionale il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie è da computare **in relazione alla "superficie di somministrazione"**, quindi si tratta di fabbisogno afferente all'esercizio di somministrazione, con il quale si viene a creare un collegamento logistico funzionale che deve rimanere tale nel tempo. Ne consegue che il reperimento della dotazione di posti a parcheggio deve avvenire nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa, in quanto ciò consente una concreta possibilità di raggiungere e fruire delle stesse da parte degli utilizzatori del locale pubblico.

Si sottolinea che deve essere privilegiato il reperimento fisico delle aree destinate a parcheggi afferenti l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; solamente nel caso ciò non fosse possibile è data facoltà ai Comuni di consentire la monetizzazione degli stessi, per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni A1, A2, A3, A4 e L1.

Per quanto riguarda la posizione del Comune di X circa la possibilità di utilizzare i parcheggi privati reperiti nel cortile ove è ubicato l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da parte del pubblico indistinto durante gli orari di apertura del locale, è da ritenere che tale interpretazione non sia coerente con la lettera e lo spirito della predetta norma regionale che intende invece prevedere aree a parcheggio afferenti l'esercizio di somministrazione e appositamente destinate agli utilizzatori del locale pubblico.

Il procedimento utilizzato per il calcolo dei parcheggi ex art. 8 della D.G.R. n. 85/2010 segue gli stessi criteri utilizzati e ampiamente collaudati relativi ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie e grandi strutture di vendita (si veda a tal riguardo l'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414/19999) ove la dotazione progettuale di parcheggi ad uso pubblico e privati deve obbligatoriamente essere afferente la struttura commerciale e lasciata alla piena disponibilità dei clienti dell'insediamento commerciale.

Il raffronto con la possibilità di monetizzazione di parcheggi avanzato nella nota del Comune di X non si adatta al caso di specie in quanto riferita, quale "*extrema ratio*", esclusivamente ad aree pubbliche di cui il comune ha la piena disponibilità e non ad aree private messe a disposizione dei clienti per soddisfare i parametri di legge.

Per quanto durante l'apertura del parcheggio in concomitanza con l'orario di apertura dell'esercizio pubblico, l'accesso non possa essere di fatto negato a terzi soggetti non avventori, ciò non legittima il Comune di X a disporre con autorizzazioni generali o specifiche di un'area che comunque resta privata.

In conclusione, al fine di garantirne comunque il rispetto, si suggerisce, per il caso proposto di apporre un evidente cartello informativo con la dicitura "parcheggi destinati alla clientela del bar-ristorante" nell'area individuata a parcheggio afferente l'esercizio di somministrazione, ciò al fine di escludere qualsiasi equivoco e consentire l'utilizzo da parte della clientela.

Data 08.11.2019

Protocollo 103504/A1903A

OGGETTO: orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Riscontro a quesito.

Con nota pervenuta in data 16/10/2019 (ns. prot. n. 95205/2019) codesto Comune ha richiesto se sia tuttora applicabile, in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la disposizione di cui all'art. 8, c. 2 della legge 287/1991 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) secondo la quale: *2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive*".

In proposito si rammenta che la materia degli orari delle attività di somministrazione è disciplinata dalla l. r. 38/2006 che, all'art. 17, in ossequio alle più recenti tendenze di liberalizzazione delle attività economiche, dispone quanto segue:

- 1. *L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2.*
- 2. *Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.*
- 3. *Il comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.*
- 4. *Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.*
- 5. *L'esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio..*
- 6. *Gli esercenti rispettano gli obblighi in materia di orari, previsti dall' articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).*
- 7. *Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al d.p.r. 235/2001 .*
- 8. *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico*".



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29.01.2018
Protocollo 8349 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 1773/A1903A del 10/01/2018 in merito alla modulistica unificata regionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 10/01/2018 con Prot. n. 1773/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito alla modulistica unificata regionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione, adottata con D.G.R. n. 20-5198 del 19/06/2017, sulla base della nuova modulistica nazionale approvata in sede di Conferenza Unificata con Accordo del 4 maggio 2017.

In particolare, si rileva che rispetto alla modulistica previgente non è più prevista l'indicazione degli orari di apertura dell'esercizio di somministrazione, adempimento amministrativo a carico dell'esercente, secondo quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 38/2006.

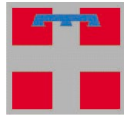
Nello specifico il comma 5 del predetto articolo prevede che l'esercente **comunica** al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

Con la D.G.R. cit. sono stati approvati i moduli regionali per le seguenti vicende giuridico-amministrative: avvio, trasferimento di sede, ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione, soggetto a domanda di autorizzazione o SCIA se insediato rispettivamente in una zona tutelata o non tutelata, nonché il subingresso soggetto sempre a SCIA unica.

Il modulo della comunicazione è stato predisposto soltanto nei casi di sospensione temporanea o cessazione dell'attività di somministrazione e non anche per altri adempimenti previsti dalla legge regionale.

Ciò premesso, si evidenzia in via preliminare che la comunicazione dell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione non rientra nei regimi giuridici e relativi procedimenti amministrativi individuati nella Tabella A del D.Lgs. 222/2016 applicabili a determinate attività produttive, tra cui la somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, in attesa del completamento ed aggiornamento della modulistica regionale vigente in materia di commercio, sulla base anche di ulteriori disposizioni statali, si ritiene che l'onere della comunicazione dell'orario di apertura dell'attività, stabilito dalla normativa regionale, possa essere espletato mediante l'utilizzo di un modulo comunale previsto per i casi soggetti a mera comunicazione.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12.12.2018
Protocollo 113885/A1903A

OGGETTO: quesito in merito all'ampliamento della superficie di somministrazione di un esercizio di somministrazione già esistente.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 21/11/2018 con Prot. n. 105593/A1903A, si richiede se l'area di un locale, che si intende aprire per la vendita di vini e la degustazione degli stessi, a pagamento, con assaggio di alimenti preparati dall'esercizio di somministrazione esistente e attiguo, possa considerarsi ampliamento di superficie di somministrazione del medesimo.

In particolare, si tratta di due esercizi di vicinato e somministrazione, con distinti ingressi, ma comunicanti mediante locali non accessibili al pubblico.

Pertanto, si richiede se tale situazione possa configurarsi giuridicamente come nuova apertura di un esercizio di vicinato per la vendita di vini, soggetta a SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 28/1999, con contestuale ampliamento di superficie dell'esercizio di somministrazione già esistente, mediante l'area destinata alla degustazione di vini e assaggio di alimenti, soggetto a SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38/2006.

Secondo i principi di liberalizzazione dell'attività di impresa, ormai consolidati a livello nazionale, non è possibile vietare l'esercizio di più attività economiche all'interno del medesimo locale o in due locali attigui, anche se aventi ingressi al pubblico distinti, purché siano comunicanti fra loro. Ciò significa che i due locali devono essere connessi fisicamente e accessibili al loro interno da parte del pubblico.

Nello specifico, l'area di comunione dei due locali è occupata dal laboratorio di lavorazione e il pubblico può accedere ai due locali soltanto mediante la pubblica via. Conseguentemente, tale fattispecie non rappresenta il caso per cui l'area riservata alla degustazione dei vini del nuovo locale possa costituire un ampliamento della superficie di somministrazione dell'esercizio di somministrazione già esistente.

D'altro canto, la D.G.R. n. 85-13268/2010, con la quale sono stati adottati i criteri per l'insediamento dell'attività di somministrazione, definisce all'art. 4 la superficie di somministrazione nel seguente modo: *"è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. debors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale"*.

Tale definizione di superficie di somministrazione evidenzia in modo inequivocabile la predetta considerazione per la quale i due locali in cui si svolgono le diverse attività economiche, seppur affini per taluni aspetti, ovvero da una parte la somministrazione di alimenti e bevande e dall'altra la vendita di vini con degustazione degli stessi, devono essere comunicanti fra loro mediante spazi comuni e accessibili indistintamente, affinché la nuova area destinata alla somministrazione di alimenti e bevande possa ritenersi estensiva di quella esistente e quindi costituire un ampliamento di superficie di somministrazione.

Ciò posto, ai fini dell'avvio delle due attività in argomento consistenti nella vendita di vini con annessa degustazione degli stessi e di prodotti alimentari, sarà necessario presentare al

SUAP rispettivamente la SCIA UNICA prevista, all'art. 6 bis della L.R. n. 28/1999, per l'apertura di un esercizio di vicinato con vendita di prodotti alimentari e la SCIA UNICA per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 9 della L.R. n. 38/2006, nel rispetto altresì della programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. cit.

Dalla planimetria allegata parrebbe che la porzione di area del nuovo locale destinata alla somministrazione sia notevolmente inferiore ai limiti stabiliti nella sopraccitata deliberazione per il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8, e la valutazione di impatto sulla viabilità, di cui all'art. 10, che potrebbero rappresentare i maggiori oneri a carico dell'esercente.

Per quanto riguarda il secondo quesito relativo alla possibilità di esercitare l'attività di commercio all'ingrosso presso i locali di un'abitazione civile, senza la variazione della destinazione d'uso degli stessi, come richiesto in caso di esercizio dell'attività di commercio al dettaglio anche in modo promiscuo con il commercio all'ingrosso, si rileva che tale attività non è regolamentata dalle leggi vigenti in materia di commercio, per cui il Settore scrivente non ha competenza per esprimersi in merito.

Pertanto, si suggerisce di sottoporre la questione alla competente Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio – Settore Copianificazione urbanistica area sud-est – Via Dei Guasco, 1 Alessandria – Tel. 0131.285040.

In riferimento al terzo quesito concernente la destinazione d'uso dei locali nel caso di insediamento di un distributore automatico, con accesso soltanto dall'esterno, come ad esempio avviene per la vendita di sigarette mediante apparecchi automatici, con svolgimento all'interno dei locali dell'attività di commercio all'ingrosso, si fa presente che sono in corso gli opportuni approfondimenti con il competente Ministero dello Sviluppo Economico, di cui si informerà non appena saranno disponibili.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13.11.2018
Protocollo 102452/A1903A

OGGETTO: quesito in merito alla reintestazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza il possesso dei requisiti professionali.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/10/2018 con Prot. n. 92299/A1903A, si richiede se sia possibile reintestare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, precedentemente affidata in gestione a terzi, all'originario titolare, che non è più in possesso dei requisiti professionali e non intende esercitare l'attività, in attesa di individuare altri soggetti interessati per il trasferimento della stessa.

In particolare, si richiede se il caso di specie si configuri giuridicamente come subingresso, di cui all'art. 13 della L.R. n. 38/2006, affinché possano applicarsi le disposizioni previste per la sospensione dell'attività di somministrazione per dodici mesi come previsto all'art. 16, comma 1, lett. g) della legge.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che il subingresso consiste nel trasferimento di gestione o proprietà dell'attività, che non si configura nella situazione prospettata, trattandosi di reintestazione dell'attività alla scadenza del contratto di affitto d'azienda, per il quale era stata presentata la SCIA di subingresso.

Conseguentemente manca il presupposto giuridico per poter applicare la sospensione temporale, di cui al suddetto articolo, che consente in caso di subingresso per atto tra vivi di non avviare l'attività di somministrazione per dodici mesi.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che, ai fini della reintestazione dell'attività, l'originario titolare, non essendo in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, debba nominare un preposto all'attività, che può essere sospesa per dodici mesi, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) della legge regionale.

Data 15.10.2018
Protocollo 92278/A1903A

OGGETTO: quesito in merito agli arredi per il consumo sul posto in una pizzeria d'asporto.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 13/09/2018 con Prot. n. 80550A1903A, si richiede se è prevista una norma per la regolamentazione dell'altezza dei tavoli e delle sedie eventualmente presenti all'interno dei locali di un'attività artigianale e se tale fattispecie possa essere contestata nel caso in cui il Comune abbia regolamentato in merito.

Nel caso di specie, si tratta di una pizzeria d'asporto allestita con tavoli e sedie per il consumo sul posto, a cui sono state contestate le dimensioni degli stessi.

A tal proposito, si richiamano le risoluzioni n. 86321 del 09/06/2015 e n. 372321 del 28/11/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico, nelle quali viene rappresentata la questione del consumo sul posto come segue.

In via preliminare, si evidenzia il principio introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della Legge n. 248/2006, secondo cui negli esercizi di vicinato, legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, è possibile il consumo sul posto di prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Il consumo sul posto è altresì consentito ai titolari di impianti di panificazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis della medesima legge, e agli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis del D.Lgs. n. 228/2001, secondo le stesse modalità applicative previste per i titolari di esercizi di vicinato.

Tale principio non può essere esteso automaticamente alle attività artigianali diverse da quelle sopracitate, quali gelaterie, pizzeria al taglio, ecc... poiché non è previsto dalla disciplina normativa nazionale di riferimento, salvo che non svolgano nella stessa sede anche l'attività di commercio di prodotti alimentari quale esercizio di vicinato.

Ciò premesso, in linea con quanto indicato nelle suddette risoluzioni ministeriali rispetto alla questione degli arredi dell'azienda per consentire il consumo sul posto, si fa presente che **gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione**, escludendo in ogni caso il servizio assistito.

In particolare, al fine di garantire le condizioni minime di fruizione, si ritiene ammissibile l'utilizzo di piani di appoggio e sedute purché non abbinabili nel senso che il loro utilizzo congiunto non deve risultare in alcun modo possibile sull'intera superficie dei locali d'esercizio: conseguentemente i fruitori potranno consumare gli alimenti e le bevande da seduti (ma non al tavolo) oppure appoggiando i prodotti su un piano (ma senza poterlo utilizzare da seduti).

Pertanto, la questione principale riguarda l'abbinamento degli arredi e non attiene alle dimensioni degli stessi, ad evitare che le loro modalità di utilizzo possano consentire consumazioni seduti al tavolo con caratteristiche di richiamo di una potenziale clientela e di permanenza nel luogo di consumo tali da rendere l'impatto delle attività d'asporto di prodotti alimentari e consumo sul posto dei prodotti di gastronomia assimilabile agli esercizi di somministrazione, per i quali viene richiesto il rispetto di requisiti igienico sanitari differenti, quelli di sorvegliabilità, nonché la programmazione regionale di comparto.

Ne consegue che una regolamentazione locale specifica sugli arredi consentiti all'interno dei locali deve ispirarsi alle recenti tendenze interpretative ministeriali pienamente rispondenti ai principi di liberalizzazione delle attività di impresa e pro concorrenziali e non discriminatorie fra i vari operatori del settore, poiché disposizioni ingiustificatamente restrittive potrebbero essere oggetto di contestazione.



Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 01.10.2018
Protocollo 86801/A1903A

Oggetto: Possibilità di concessione di deroga temporanea nel caso di superamento dei limiti acustici in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Risccontro.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 25 giugno 2018 (prot. n. 59435/A1903A) in merito alla possibilità di concedere una deroga al superamento dei limiti di rumorosità per un piccolo intrattenimento organizzato in un esercizio pubblico si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995 il Comune può concedere autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3 dello stesso articolo, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

L'art. 9. (Deroghe) commi 1) e 2) della l.r. n. 52/2000, prevede che i cantieri, nonché le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga, compatibilmente con quanto stabilito con le disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e dai regolamenti comunali di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c). L'autorizzazione è rilasciata dal Comune con l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo.

Data 07.08.2018

Protocollo 748676/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 36470/A1903A del 17/04/2018 in merito all'avvio dell'attività di home restaurant.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 17/04/2018 con Prot. n. 36470/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito all'iter amministrativo da seguire in Regione Piemonte, ai fini dell'avvio dell'attività di home restaurant.

L'attività di "Home restaurant" è un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese, ma allo stato attuale risulta ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso, in ultimo, con risoluzione n. 493338 del 06/11/2017, ritenendo che la stessa si configuri come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur se svolta secondo modalità innovative, soggetta, in quanto tale, alla relativa normativa di settore, Legge n. 287/1991, e all'art. 64 del D.Lgs. n. 59/2010 che prevede, per il suo esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – o l'autorizzazione a seconda che la stessa si svolga, rispettivamente, in una zona non soggetta o soggetta a tutela.

A livello regionale, si evidenzia che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 della quale si richiama l'art. 9 che stabilisce quanto segue:

"1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e

comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990".

Pertanto, per l'avvio dell'attività di somministrazione, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, ed è tenuto a rispettare, relativamente ai locali di esercizio, sia le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, sia la programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, con la quale sono stati stabiliti i criteri di insediamento per questa tipologia di attività.

E' inoltre da ritenere che il requisito della destinazione d'uso specifica "commercio al dettaglio" prescritto all'art. 6 della D.G.R. cit. per l'insediamento degli esercizi di somministrazione, non possa essere preteso nel caso in esame, stante il carattere intrinsecamente residenziale dei locali di svolgimento dell'attività di "*home restaurant*".

Con particolare riferimento infine all'applicabilità del D.M. n. 564/1992 (regolamento ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità), il competente Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha precisato che:

- l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comune a tutti gli esercizi pubblici (di somministrazione di alimenti e bevande);
- relativamente alla disciplina della sorvegliabilità, di cui al citato regolamento n. 564/1992, l'attività in discorso non espone peraltro a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli "*home restaurant*" di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.

Data 06.03.2018
Protocollo 21638/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 24436/A1903A del 12/12/2017 in merito all'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso una casa di riposo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 12/12/2017 con Prot. n. 24436/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito al coordinamento delle norme regionali vigenti in materia di sanità con le disposizioni commerciali, nonché dei relativi adempimenti procedurali, previsti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una casa di riposo privata soggetta all'accreditamento regionale.

Per quanto di competenza del Settore scrivente si ritiene opportuno precisare in proposito quanto segue.

Ai sensi **dell'art. 9 della L.R. 38/2006**, l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto in via generale, cioè nel caso in cui la medesima sia svolta nei confronti del pubblico indistinto, alle disposizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, prevenzione incendi e sulla sorvegliabilità dei locali, e al rispetto della programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. 85-13268/2010, che prevede cautele aggiuntive riferite, in un contesto di sostenibilità ambientale, alla compatibilità rispetto all'impatto acustico, atmosferico e paesaggistico, oltre che al soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi e alla valutazione dell'impatto sulla viabilità.

L'art. 8, comma 6 della L.R. 38/2006 prevede, per contro, deroghe all'obbligo di rispetto della programmazione regionale di comparto, per i casi in cui l'attività di somministrazione sia destinata ad una cerchia ristretta di persone: in proposito lo stesso articolo di legge enuncia i casi di esclusione comprendendovi, tra l'altro, la somministrazione effettuata nelle case di riposo.

Ciò significa che qualora l'attività di somministrazione venga svolta nei confronti di una ristretta cerchia di persone quale una casa di riposo per anziani, il titolare della stessa non sarà tenuto al rispetto della programmazione regionale di cui alla suddetta DGR.

L'esenzione accennata opera, evidentemente, sulla base del presupposto dell'esistenza "giuridica" della fattispecie, che nel caso di specie è la casa di riposo per anziani, quali ne siano le modalità in proposito previste.

Sotto il profilo commerciale pertanto l'attività di somministrazione non può ritenersi legittimamente avviata secondo il regime derogatorio, in una struttura RSA non ancora autorizzata, qualora, come pare verosimile, l'autorizzazione ne sia elemento costitutivo di esistenza.

Quanto evidenziato in merito agli aspetti di natura commerciale, induce problemi di coordinamento rispetto a quanto espresso dal direttore dell'ASL di X secondo il quale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione della struttura residenziale assistenziale per anziani (RSA), occorrerebbe aver adempiuto alla notifica sanitaria all'ASL competente per territorio, necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione, e che questa sia già effettiva ed operativa.

Si evidenzia in ogni caso che la notifica sanitaria attiene ad uno dei requisiti oggettivi dei locali da rispettare secondo la normativa regionale del commercio e conseguentemente una delle dichiarazioni da allegare alla SCIA unica, di cui all'art. 19 bis, comma 2 della L. 241/1990, per l'avvio dell'attività di somministrazione.

Tutto ciò premesso, alla luce delle recenti norme di semplificazione relative ai procedimenti amministrativi delle attività produttive, introdotte in attuazione della L. n. 124/2015 -

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - con il D.Lgs. n. 126/2016 in materia di SCIA, il D.Lgs. n. 127/2016 in materia di Conferenza dei servizi e il D.Lgs. 222/2016 di individuazione dei regimi giuridici delle attività economiche private, si ritiene che la problematica del coordinamento, nel caso specifico, fra procedimenti commerciali e sanitari possa essere superata facendo ricadere l'acquisizione dei titoli autorizzatori per l'apertura della casa di riposo e l'avvio dell'attività di somministrazione all'interno di un procedimento unico, che si caratterizza per la concentrazione di regimi amministrativi diversi.

Nello specifico, in applicazione di quanto previsto dall'art. 19 bis, comma 3 della L. 241/1990, si tratterebbe di una SCIA di somministrazione condizionata dall'esistenza giuridica della RSA, il cui titolo autorizzatorio, rilasciato da un'altra amministrazione pubblica, legittima e subordina l'esercizio dell'attività di somministrazione.



Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21.02. 2018
Protocollo 16568 /A1903A

Oggetto: quesito inerente il fabbisogno di parcheggi, ex art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, nel caso di opere edilizie in esercizio di somministrazione e bevande sito in comune con meno di 3.000 abitanti.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 9 febbraio 2018 (prot. n. 13120A1903A) in merito alla necessità del soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 nel caso di un esercizio di somministrazione e bevande, ubicato in un comune con meno di 3.000 abitanti, oggetto di lavori edilizi interni per spostamento del locale cucina, si precisa quanto segue.

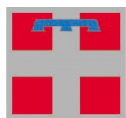
Ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio, calcolati secondo la tabella di cui al comma 2 dello stesso articolo, per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realtà minori a rischio desertificazione", cioè nei comuni con meno di 3000 abitanti, come nel caso in specie, o nelle frazioni e nelle parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti o nei quartieri di edilizia residenziale, che risultano caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500.

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, nel caso in questione, in considerazione che l'esercizio è ubicato in un comune con meno di 3.000 abitanti, non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio, calcolati secondo i parametri stabiliti dall'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, mentre è fatto salvo, comunque, il rispetto del fabbisogno di standard urbanistici previsti dall'art. 21 c.1, n. 3) della l.r. n. 56/77 s.m.i. in relazione alla superficie lorda di pavimento dell'immobile, da assolvere, qualora necessario, in sede di pratica edilizia.

In linea generale si specifica inoltre che, come già anticipato nella Vostra nota, soltanto nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione, come definita dall'art. 4 comma 1 della D.G.R. n. 85-13268/2010, si soggiace al rispetto del fabbisogno di parcheggi e alla valutazione di impatto sulla viabilità previsti dagli artt. 8 e 9 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

Al riguardo si rileva, per maggior precisione, che il primo ampliamento della superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione n. 85-13268/2010, qualora la variazione di superficie e conseguentemente la parte di superficie ampliata rimanga al di sotto, rispettivamente, della soglia dei 25 mq previsti dall'art. 8 della D.G.R. citata per il rispetto del fabbisogno parcheggi e degli 80 mq in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 9 della medesima deliberazione; nel caso di ampliamenti di superfici superiori alle soglie indicate, occorre soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.

Nel caso di reiterati ampliamenti della superficie di somministrazione inferiori a 25 mq, onde evitare, che per tale via, sia fin troppo agevole eludere il rispetto dei criteri regionali di insediamento previsti dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 per questo tipo di attività, il primo ampliamento di superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione, con le modalità sopra indicate, mentre i successivi ampliamenti di superficie dovranno essere sommati alle porzioni oggetto del primo e degli altri eventuali precedenti ampliamenti, al fine di soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09.10.2018
Protocollo 90236/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 84812/A1903A del 25/09/2018 in merito all'avvio dell'attività di home restaurant.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 25/09/2018 con Prot. n. 84812/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito all'applicazione della programmazione regionale prevista per il comparto della somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010, con la quale sono stati stabiliti i criteri di insediamento per gli esercizi di somministrazione, all'attività di home restaurant.

In particolare, si evidenzia che tale richiesta di chiarimenti deriverebbe da una difformità di pareri rilasciati, nel corso del tempo, dal Ministero dello Sviluppo Economico e conseguentemente da questi uffici.

In proposito, si rileva che l'attività di "Home restaurant", pur essendo un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese, allo stato attuale risulta ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale, per cui è possibile fornire indicazioni interpretative suscettibili di evoluzioni.

Pertanto, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso, in ultimo, con risoluzione n. 493338 del 06/11/2017, ritenendo che la stessa si configuri come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, pur se svolta secondo le modalità innovative, soggetta, in quanto tale, alla relativa normativa di settore, Legge n. 287/1991, e all'art. 64 del D. Lgs. n. 59/2010 che prevede, per il suo esercizio, la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – o l'autorizzazione a seconda che la stessa si svolga, rispettivamente, in una zona non soggetta o soggetta a tutela.

A livello regionale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 della quale si richiama l'art. 9 che stabilisce quanto segue:

"1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggette a SCIA unica, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 20 della l. 241/1990, rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1,2,3 e 4.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di

ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della l. 241/1990 e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).

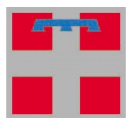
5. Le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio, in applicazione della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Qualora ne sussistano i presupposti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 bis della l. 241/1990”.

Pertanto, ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010, ed è tenuto a rispettare, relativamente ai locali di esercizio, sia le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, sia la programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010.

E' inoltre da ritenere che il requisito della destinazione d'uso specifica “commercio al dettaglio” prescritto all'art. 6 della D.G.R. cit. per l'insediamento degli esercizi di somministrazione, non possa essere preteso nel caso in esame, stante il carattere intrinsecamente residenziale dei locali di svolgimento dell'attività di “*home restaurant*”.

Con particolare riferimento infine all'applicabilità del D.M. n. 564/1992 (regolamento ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità), il competente Ministero dell'Interno, con nota n. 557/PAS/U/015816 del 14 ottobre 2016, ha precisato che:

- l'assoggettamento dell'attività in questione alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comune a tutti gli esercizi pubblici (di somministrazione di alimenti e bevande);
- relativamente alla disciplina della sorvegliabilità, di cui al citato regolamento n. 564/1992, l'attività in discorso non espone peraltro a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private e pertanto, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli “*home restaurant*” di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi e quindi di problematiche non avrebbe alcuna ragionevole utilità.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 09.10.2017

Protocollo 14063 /A1903A

OGGETTO: richiesta informazioni in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle case di riposo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 28/09//2017 con Prot. n. 13454/A1903A, la S.V. ha richiesto delucidazioni in merito alla normativa da applicare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle case di riposo e se sia necessaria la nomina di un preposto in possesso dei requisiti professionali.

A tale proposito si evidenzia quanto segue.

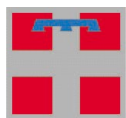
A livello regionale l'art. 8 c. 6 lett. h) della Legge regionale n. 38/2006 prevede espressamente tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto le attività di somministrazione effettuate: " *in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture di accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili*".

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con risoluzione n. 133794 del 6 aprile 2017, ha precisato che ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. e) del decreto legislativo n. 147/2012, con il quale è stato riformulato il c. 6 del D.lgs 59/2010, non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere:

- a) aver frequentato un corso di formazione professionale per il commercio,
- b) aver esercitato, per almeno due anni, nel quinquennio precedente, l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande,
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, in caso di somministrazione di alimenti e bevande effettuata non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.

L'esercizio dell'attività è subordinata al solo possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. lgs n. 59/2010 ed è sottoposto alla SCIA Unica ai sensi dell'art. 19 bis c. 2 della L. 241/1990 da presentare presso il comune competente per territorio.

Conseguentemente, il caso di cui trattasi è sicuramente ascrivibile alla fattispecie sopra riportata purchè la somministrazione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori della struttura; dovranno altresì essere adottate tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni igienico-sanitarie, nonché le norme di sicurezza e prevenzione incendi.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10.08.2017

Protocollo 11385 /A1903A

OGGETTO: attività di commercio di generi alimentari e attività di somministrazione di alimenti e bevande. Riscontro a quesito .

Con nota ns. prot. n. 11126 del 4/8/2017 viene richiesto a questi uffici se, per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari del tipo "pane e affini, salumi, gastronomia, bibite..." , occorra l'autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande si precisa quanto segue.

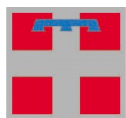
L'esercizio dell'attività di vendita suddetto non necessita del titolo autorizzativo richiesto per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a meno che, congiuntamente alla vendita, non si intenda:

- effettuare servizio assistito (ad es.: servizio al tavolo, preparazione e miscita di bevande...)
- utilizzando contestualmente le attrezzature tipiche della somministrazione, cioè attrezzature finalizzate a consentire agli avventori il consumo sul posto ed il relativo, prolungato, stazionamento nei locali (tavoli, sedie o comunque piani di appoggio e sedute abbinabili).

Si precisa con l'occasione che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della Legge n. 248/2006, negli esercizi di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, è possibile anche il consumo sul posto di prodotti di gastronomia utilizzando però soltanto i locali e gli arredi dell'azienda commerciale, e con esclusione del servizio assistito.

In definitiva la discriminante fra le attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, risulta essere la presenza di attrezzature finalizzate al consumo sul posto.

Si precisa infine che l'esercizio dell'attività di vendita di alimentari è soggetto ad apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentare, per via telematica, all'ufficio dello SUAP (sportello unico attività produttive) del comune ove ha sede il locale dell'esercizio commerciale, al quale potranno essere richieste le informazioni specifiche in merito ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 20.07.2017

Protocollo 10402/A1903A

Oggetto: quesito inerente il fabbisogno di parcheggi, ex art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto in data 5 luglio 2017 (prot. n. 9510/A1903A), si richiedono chiarimenti in merito alla determinazione della superficie di somministrazione nel caso di un nuovo esercizio di mq 113 con annesso terrazzo di mq 60 che verrà successivamente destinato a dehor e conseguente applicazione dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 relativo al fabbisogno dei parcheggi.

A tal proposito si fa presente quanto segue:

secondo quanto definito dall'art. 4 comma 2 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010, la superficie di somministrazione di un esercizio si determina nell'ambito dell'area coperta e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

Ciò vale anche nel caso in cui la terrazza annessa all'esercizio venga adibita come dehor, in quanto tale superficie rientra nel computo della superficie di somministrazione e fa parte integrante del locale in cui si svolge l'attività di somministrazione, come indicato al punto 8 dell'art. 4 della nostra nota esplicativa prot. n. 9369/DB1701 del 13.12.2010.

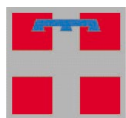
Pertanto la terrazza, ancorché allestita stagionalmente con tavolini, sedie e ombrelloni, rientra nel computo della superficie di somministrazione del locale, ne fa parte integrante ed è soggetta a tutte le disposizioni della D.G.R. n. 85-13268/2010, compreso il rispetto dell'art. 8 relativo al fabbisogno di parcheggi.

Per quanto riguarda la possibilità di ampliare l'esercizio in un secondo tempo, si fa presente che il primo ampliamento della superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione n. 85-13268/2010, solamente se la variazione di superficie e conseguentemente la parte di superficie ampliata rimane al di sotto, rispettivamente, della soglia dei 25 mq previsti dall'art. 8 della D.G.R. citata per il rispetto del fabbisogno parcheggi e degli 80 mq in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 9 della medesima deliberazione; è fatto salvo, comunque, il rispetto del fabbisogno di standard urbanistici previsti dall'art. 21 della l.r. n. 56/77 s.m.i. in relazione alla superficie lorda di pavimento dell'immobile, da assolvere in sede di pratica edilizia.

Nel caso di ampliamenti di superfici superiori alle soglie indicate, occorre soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.

Si specifica che, nel caso di reiterati ampliamenti della superficie di somministrazione inferiori a 25 mq, onde evitare, che per tale via, sia fin troppo agevole eludere il rispetto dei criteri regionali di insediamento previsti dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 per questo tipo di attività:

- il primo ampliamento di superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione, se la variazione di superficie e conseguentemente la parte di superficie ampliata rimane al di sotto, rispettivamente, della soglia dei 25 mq previsti dall'art. 8 della D.G.R. citata per il rispetto del fabbisogno parcheggi e degli 80 mq in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 9 della medesima deliberazione;
- i successivi ampliamenti di superficie dovranno invece essere sommati alle porzioni oggetto del primo e degli altri eventuali precedenti ampliamenti, al fine di soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08.06.2017

Protocollo 7812 /A1903A

OGGETTO: quesito inerente il fabbisogno di parcheggi, ex art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

In riferimento alla richiesta di parere, pervenuta in data 25 maggio 2017 (prot. n. 7059/A1903A), in merito alla possibilità di affittare da parte dell'operatore presso la struttura del Parcheggio Pluripiano del Centro storico del Comune X, struttura gestita da una Società privata, una superficie corrispondente ai parcheggi dovuti dalla normativa regionale, nel caso di ampliamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si specifica quanto segue.

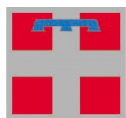
Il primo ampliamento della superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione n. 85-13268/2010, solamente se la variazione di superficie e conseguentemente la parte di superficie ampliata rimane al di sotto, rispettivamente, della soglia dei 25 mq previsti dall'art. 8 della D.G.R. citata per il rispetto del fabbisogno parcheggi e degli 80 mq in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 9 della medesima deliberazione; nel caso di ampliamenti di superfici superiori alle soglie indicate, occorre soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.

I posti auto necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, calcolati secondo le formule contenute nelle tabelle, possono essere utilmente reperiti nelle aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della l.r. n. 56/77 s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della legge n. 122/89;
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

La proposta formulata dall'operatore di affittare presso la struttura del parcheggio pluripiano una superficie corrispondente al fabbisogno di posti auto necessario, secondo le condizioni da Voi formulate, è da ritenersi compatibile con quanto previsto dai disposti normativi, configurandosi quale reperimento di posti auto in aree private accessibili e fruibili dal pubblico.

Ovviamente l'operatore dovrà individuare fisicamente e planimetricamente i posti auto messi a disposizione della clientela e renderli facilmente usufruibili.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.05.2017

Protocollo 6683 /A1903A

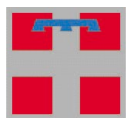
OGGETTO: quesito Prot. n. 6095/A1903A del 05/05/2017 in merito alla monetizzazione dei parcheggi per trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento e localizzazione commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/05/2017 con Prot. n. 6095/A1903A, si richiede se un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, che ha presentato la SCIA per trasferimento di sede nell'ambito dello stesso addensamento commerciale, e precisamente di fronte alla precedente ubicazione, sia soggetto all'esclusione del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 7 della D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010.

In particolare, si evidenzia che tale esercizio ha avviato l'attività per trasferimento di gestione nel giugno 2007, ovvero antecedentemente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione, per cui la stessa non è stata ancora applicata.

A tal proposito si specifica che il soddisfacimento del fabbisogno parcheggi, previsto all'art. 8 della D.G.R. cit., è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione per nuova apertura o trasferimento di sede in caso di insediamento di un esercizio di somministrazione in zona sottoposta a tutela oppure costituisce uno dei requisiti oggettivi da rispettare in caso di insediamento dell'esercizio in zona non sottoposta a tutela.

Nel caso di specie, l'esercizio ha presentato la SCIA per trasferimento di sede nell'ambito del medesimo addensamento e localizzazione commerciale, per cui a parità anche di superficie di somministrazione del locale trova applicazione quanto previsto dall'art. 12, comma 7 della deliberazione, che esclude il rispetto del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8, e le verifiche di impatto sulla viabilità, di cui all'art. 9, facendo in ogni caso salve le disposizioni degli artt. 6, 7, 10 e 11, quelle vigenti in materia igienico-sanitaria, nonché di pubblica sicurezza.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.05.2017

Protocollo 6682 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 2060/A1903A del 10/02/2017 in merito alla consumazione del caffè all'interno di un esercizio di vicinato di generi alimentari.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 10/02/2017 con Prot. n. 2060/A1903A, si richiede se all'interno di un esercizio di vicinato di generi alimentari sia possibile installare una macchinetta per il caffè e tè a cialde per la consumazione da parte del pubblico indistinto.

In particolare, si richiede se la fattispecie in argomento si configuri come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande essendo svolta nel seguente modo:

- chi intende consumare le bevande acquista dal negoziante la cialda a € 0,60;
- la preparazione e la distribuzione delle stesse avviene direttamente dalla macchinetta e in modo autonomo dal cliente, senza alcun servizio assistito.

La questione si pone rispetto al genere di "distributore" che "risulta essere un ibrido tra una macchinetta per il caffè a cialde e un distributore automatico", generando perplessità in merito alla configurazione giuridica dell'attività in argomento.

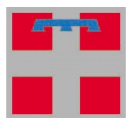
A tale proposito, si richiama preliminarmente la disposizione di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. – *Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande* - secondo la quale: "... si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati".

In concreto e a titolo esemplificativo, sono da ritenere elementi sintomatici e distintivi dell'attività di somministrazione, come tali da assoggettare alla disciplina della L.R. n. 38/2006 s.m.i. – *Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*:

- la tazzina di caffè, ad eccezione del caffè preparato con macchinetta a gettoni secondo la modalità self-service, che viene definito come attività commerciale, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i.;
- l'attrezzatura per la preparazione, da parte del titolare dell'esercizio, della tazzina di caffè;
- la presenza nei locali dell'azienda di arredi tipici, quali piani di appoggio e sedute abbinabili, finalizzati a consentire agli avventori il consumo immediato sul posto.

Conseguentemente, il servizio assistito e, soprattutto, le attrezzature tipiche sono connotazioni dell'attività di somministrazione secondo la citata legge regionale ed anche sul piano della classificazione giuridica dell'attività la differenza è sostanziale fra somministrazione assistita e non.

Per questi motivi e le modalità in cui l'attività viene svolta, si ritiene che sia possibile l'installazione della macchinetta per il caffè a cialde all'interno di un esercizio di vicinato e la stessa non si configuri come un'attività di somministrazione, ma sia soggetta alle disposizioni previste dall'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e dal D.Lgs. n. 222/2016 per l'esercizio dell'attività commerciale mediante distributori automatici, per le quali l'interessato deve presentare la SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19 bis della L. n. 241/1990 s.m.i., al SUAP competente per territorio, ai fini dell'avvio della stessa.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.05.2017

Protocollo 6681 /A1903A

OGGETTO: quesito prot. n. 1848/A1903A del 07/02/2017 in merito all'insediamento di un punto di ristoro "X".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/02/2017 con Prot. n. 1848/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito al procedimento amministrativo da seguire per l'insediamento di un punto di ristoro, da affidare in gestione a soggetti terzi, in una vasta area verde comunale attrezzata con percorsi di jogging e ciclabili.

Nello specifico si tratterebbe di insediare in tale area un manufatto prefabbricato, di proprietà comunale, per l'esercizio di una delle tipologie di attività ipotizzate dal comune, alternativamente, come:

- commercio al dettaglio in un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari;
- somministrazione di alimenti e bevande in complessi sportivi e simili, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. i) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.;
- commercio su area pubblica con possibilità di vendita e somministrazione, mediante l'istituzione con delibera del Consiglio comunale di un singolo posteggio mercatale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della D.C.R. n. 629-3799.

In relazione alle tipologie di attività ipotizzate ai punti 1) e 3), si richiama, della D.G.R. n. 32-2642/2001 s.m.i. (*Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del Commercio su area pubblica*), la disposizione di cui al punto 11) del Titolo II "Disposizioni generali" per la quale: ***"Le attività di commercio esercitate su area pubblica mediante strutture fissate permanentemente al suolo sono soggette alla presente normativa, salvo che si tratti :***

a) di attività di rivendita di quotidiani e periodici, come tale ricadente nell'ambito di applicazione della L. 5/8/81 n. 416;

b) di attività di vendita di carburanti per autotrazione o di attività di commercio collaterale, come tali disciplinate dalla relativa normativa di settore;

c) di attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinata dalla L. 25/8/1991 n. 287".

Pertanto in entrambe le ipotesi indicate ai punti 1) e 3) si applicano le disposizioni del commercio su area pubblica: in particolare, in entrambi i casi l'area sulla quale si realizzerà la struttura dovrà essere individuata come posteggio su area pubblica, da attribuire attraverso appositi bandi in attuazione della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein), dell'Intesa di Conferenza unificata del 5 luglio 2012 e del regolamento regionale n. 6/R del 9 novembre 2015 (cfr. [pagina tematica del sito regionale al seguente link: http://www.regione.piemonte.it/commercio/](http://www.regione.piemonte.it/commercio/)).

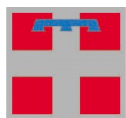
Diversamente, l'esercizio dell'attività di somministrazione in senso stretto, come definita all'art. 2 della legge di comparto, L.R. n. 38/2006 e s.m.i., ossia come "vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati" è soggetto alle norme previste della medesima legge L.R. n. 38/2006 s.m.i. e, nel caso in esame, corrisponde all'ipotesi di cui al p. 2).



A tale proposito, peraltro, si ritiene che l'attività prefigurata da codesto Comune non rientri nella fattispecie, di cui alla lettera i), comma 6 dell'art. 8 della stessa legge, ma sia più propriamente riconducibile alla fattispecie prevista dalla lettera j), essendo svolta in spazi di proprietà dell' ente pubblico, ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale e turistico locale.

Tenuto conto che anche in questo caso l'attività viene svolta su suolo pubblico, l'assegnazione dei posteggi dovrà avvenire secondo le procedure di evidenza pubblica di cui alla Direttiva Bolkestein, e all'accordo della Conferenza Unificata rep. N. 67/CU del 16 luglio 2015 (cfr pagina tematica del sito regionale al seguente link: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/>).

Ulteriori informazioni di maggiore dettaglio potranno essere fornite successivamente, in relazione alla soluzione operativa in concreto individuata.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it

Data 13.03.2017

Protocollo 3665 /A1903A

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 27/02/2017 con Prot. n. 2870/A1903A, si richiedono alcuni chiarimenti rispetto ad una ditta che, già autorizzata a svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soli fruitori del complesso scolastico, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. h) della L.R. n. 38/2006 s.m.i., ha presentato una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la somministrazione a domicilio del consumatore, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. e).

Nel caso di specie, la somministrazione al domicilio del consumatore non assume le caratteristiche proprie dell'attività di catering, ma avviene mediante il semplice servizio di consegna a domicilio di caffè e colazioni ad uffici e attività presenti nella zona.

Per questi motivi, si richiede quanto segue:

- se esistono divieti ad esercitare le due attività contemporaneamente;
- se per somministrazione al domicilio del consumatore si intende l'attività di catering in senso proprio oppure può essere esercitata anche solo con il semplice servizio di consegna a domicilio di caffè e/o colazioni.

Ciò premesso, si ritiene che la ditta possa essere titolare di più attività commerciali e conseguentemente esercitare le suddette attività di somministrazione contemporaneamente.

Per quanto riguarda l'inquadramento giuridico dell'attività in argomento, si può considerare la stessa come somministrazione al domicilio del consumatore, correttamente avviata mediante la presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. e) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 07.03.2017

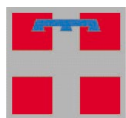
Protocollo 3351 /A1903A

OGGETTO: quesito inerente il fabbisogno di parcheggi, ex art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, nel caso di trasferimento e ampliamento esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta via mail in data 3 febbraio 2017 (prot. n. 1663/A1903A) in merito al trasferimento con ampliamento all'interno del medesimo addensamento commerciale di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande autorizzato nel 2011 si conferma quanto già espresso con il nostro precedente parere del 2.8.2012 da Lei citato.

Pertanto nel caso di trasferimento e ampliamento da Lei prospettato, soltanto la parte di superficie ampliata soggiace al rispetto del fabbisogno di parcheggi e alla valutazione di impatto sulla viabilità previsti dagli artt. 8 e 9 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

Diversamente l'intero esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sarà soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e alle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 10 e 11 della D.G.R. n. 85-13268/2010, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli artt. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28.07.2017

Protocollo 10783 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 8557/A1903A del 20/06/2017 in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda – art. 8, comma 6, lett. f) L.R. n. 38/2006.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 20/06/2017 con Prot. n. 8557/A1903A, si richiede se la modulistica utilizzata dalla S.V. per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali a favore dei lavori dell'azienda sia adeguata rispetto alla L.R. n. 38/2006 quale normativa regionale del comparto.

In particolare, nel quesito di cui trattasi, si specifica che la SCIA di avvio di tale attività, di cui all'art. 8, comma 6, lett. f) della suddetta legge, viene attualmente *“compilata nella prima parte dal legale rappresentante che intende avviare l'attività, mentre nella seconda parte, dall'eventuale affidatario del servizio di mensa, allegando in copia il relativo atto di affidamento”*.

A tale proposito, in base alla suddetta normativa regionale vigente in materia di somministrazione e alla luce dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 6 luglio 2017, con il quale sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati per le attività di somministrazione ristretta ad una determinata cerchia di persone svolta nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, ecc..., attività analoghe al caso di specie, si ritiene che la SCIA di avvio dell'attività di somministrazione nelle mense aziendali a favore dei lavori dell'azienda debba essere presentata dal soggetto che svolgerà concretamente il servizio mensa.

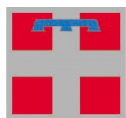
Nella SCIA di avvio tale soggetto deve dichiarare quanto segue:

- di essere in possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. n. 159/2011;
- di avere in affidamento l'attività di somministrazione, autocertificando i dati relativi al contratto di presupposto;
- relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di avere la disponibilità dei locali nei quali si svolgerà l'attività, autocertificando i dati relativi al contratto di presupposto.

Per quanto riguarda le specifiche di idoneità igienico-sanitaria dei locali, si suggerisce di rivolgersi direttamente alla Direzione Regionale Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria

email: sanita.pubblica@regione.piemonte.it

C.so Regina Margherita, 153 bis - 10122 Torino | tel. 011.4321515



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10.08.2017

Protocollo 11389 /A1903A

OGGETTO: attività di somministrazione in immobile pubblico svolta da cooperativa sociale "X - ONLUS" . Risccontro a quesito .

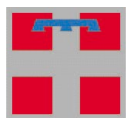
Con nota ns. prot. n. 10913 del 1° agosto 2017, è stato richiesto agli uffici scriventi un parere in merito all'applicabilità, ad un caso di gestione dell'attività di somministrazione da parte di una cooperativa sociale (cooperativa sociale "X-ONLUS") all'interno di un immobile di proprietà comunale, della disposizione di cui all' art. 8, c. 6 lett j) della legge regionale n. 38/2006 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", che prevede l'esclusione dalla programmazione di comparto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate "negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente"*.

Più nello specifico, il Comune di XX, con un comodato d'uso gratuito, ha concesso l'uso dell'immobile di sua proprietà alla ADS Polisportiva Handicap Y Onlus, la quale ha affidato la gestione dell'attività alla cooperativa X-ONLUS.

Inoltre, come si evince dalla documentazione allegata alla predetta richiesta di parere, oltre che dalle precisazioni successive pervenute in questa sede il 7 agosto u. s., *"nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande/esercizio di vicinato di cui sopra, lavorano ragazzi diversamente abili e nella stessa viene effettuata somministrazione/vendita di vini tipici del territorio": ciò, insieme alle attività sociali e culturali che saranno promosse dall'Associazione, consentirà la valorizzazione della "vocazione turistica ed enogastronomica caratteristica delle città del vino come il Comune di XX"*.

Tenuto conto di quanto sopraccennato si ritiene che la fattispecie descritta possa, sotto il profilo oggettivo della tipologia e delle modalità di svolgimento dell'attività, ricadere nella disposizione derogatoria di cui all'art. 8, c. 6, lett. j) della legge regionale n. 38/2006.

Si evidenzia per contro, rispetto al profilo soggettivo, che la disposizione regionale di cui trattasi prevede che **"La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente"**.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 01.08.2017

Protocollo 10897/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 6096/ A1903A del 05/05/2017 in merito alla degustazione di birra prodotta all'interno dello stabilimento birrificio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/05/2017 con Prot. n. 6096/A1903A, si richiede se la degustazione della birra prodotta all'interno dello stabilimento/birrificio sia consentita senza la richiesta del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto la stessa sarebbe incompatibile rispetto alla destinazione d'uso dell'immobile come prevista dal PRGC.

In particolare, si evidenzia che la degustazione verrebbe realizzata mediante impianti di spillatura e l'utilizzo di bicchieri di plastica, nonché senza l'ausilio di attrezzature tipiche degli esercenti attività di somministrazione e il servizio assistito.

In proposito, al fine di inquadrare correttamente sotto il profilo giuridico la suddetta attività e fornire il parere richiesto, si richiede preliminarmente di precisare quanto segue:

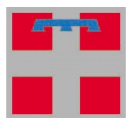
- se trattasi di attività artigianale pura oppure attività artigianale con vendita al dettaglio di prodotti alimentari, per il cui avvio è richiesta la presentazione della SCIA di esercizio di vicinato al SUAP competente per territorio;
- se la degustazione della birra avviene gratuitamente ai fini promozionali oppure a pagamento.

Si rammenta, infine, che l'art. 3, comma 1 del D.L. n. 223/2006 stabilisce che: “... *le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:*

...

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”.

Pertanto, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia è consentito nei locali degli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti del settore merceologico alimentare, secondo le modalità e condizioni espressamente previste dal dettato normativo.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19/02/2016

Protocollo 3388/A1903A

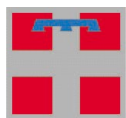
OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande interaziendale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 21/12/2015 con Prot. n. 20451/A1903A, si richiedono alcuni chiarimenti per conto di una società che intende estendere il proprio servizio di mensa aziendale a favore dei dipendenti delle aziende limitrofe.

Nello specifico, la mensa interaziendale in questione non assumerebbe le caratteristiche tipiche degli esercizi di somministrazione rivolti al pubblico indistinto, ovvero l'esercizio sarebbe privo di insegne luminose, menù esposti all'esterno e dehor. Si tratterebbe, conseguentemente, di un esercizio di somministrazione con servizio di mensa rivolto esclusivamente ai dipendenti delle imprese convenzionate, al fine di ridurre i costi di tale servizio a carico delle stesse.

In particolare, si evidenzia che il Comune di X, sede dell'esercizio in cui si svolge l'attività, ritiene che la disciplina regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande - L.R. n. 38/20006 s.m.i. – non consenta l'apertura di mense interaziendali, in quanto l'art. 8, comma 6, lett. f) prevede espressamente che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia effettuato *nelle mense aziendali a favore dei lavori dell'azienda*.

Ciò premesso, si ritiene che la disposizione citata possa essere interpretata in via estensiva alla luce dei più recenti sviluppi normativi succedutisi a livello statale in materia di liberalizzazione delle attività economiche, consentendo alla società di svolgere un servizio di mensa interaziendale, purché l'attività di somministrazione sia svolta nei confronti di una determinata cerchia di persone e non estesa al pubblico indistinto.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

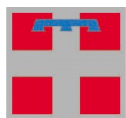
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21.11.2016

Protocollo 18751/A1903A

Oggetto: quesito inerente l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla richiesta pervenuta via mail in data 4 novembre 2016 (prot. n. 17694/A1903A) relativa alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione di un esercizio commerciale e alla possibilità di concedere deroghe, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia per impossibilità oggettive connesse ad elementi strutturali ed impiantistici, si fa presente che, per quanto attiene il rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e igienico – sanitarie, finalizzate all'attivazione di un esercizio destinato all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, occorrerà tenere conto delle prescrizioni contenute nella legge 13/89 e nel successivo regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 236/89, di quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti nel comune sede dell'esercizio, da quelli emanati dalla Direzione regionale sanità pubblica e del parere espresso dalla ASL competente per territorio ai quali si rinvia per competenza.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/02/2016

Protocollo 3534/A1903A

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in una ludoteca.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/02/2016 con Prot. n. 1970/A1903A, si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di presentare una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP (Sportello unico delle attività produttive) del Comune competente per territorio per l'avvio dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. a) della L.R. n. 38/2006 s.m.i., contestualmente all'apertura della ludoteca.

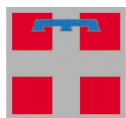
Nello specifico, si intende avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'apertura della ludoteca, quale attività di intrattenimento e svago per bambini svolta in modo prevalente rispetto alla somministrazione.

In relazione alla disposizione sopraccitata, la prevalenza dell'attività di intrattenimento e svago è determinata dalla relativa superficie consistente nella misura pari ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

Poiché nel caso specifico la superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività di ludoteca è superiore ai tre quarti della superficie complessiva e la somministrazione è riservata esclusivamente ai bambini ed accompagnatori degli stessi che pagano il biglietto di ingresso, sono da ritenere soddisfatte le condizioni per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 6, lett. a) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Pertanto, ai fini dell'avvio di tale attività, esclusa dall'ambito di applicazione della programmazione regionale di comparto prevista dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., si richiede la presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio nel rispetto delle norme, prescrizione e autorizzazioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi, nonché di quelle sulla sorvegliabilità dei locali.

Per quanto riguarda la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si evidenzia che non è necessario il possesso dei requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., in quanto si tratta di somministrazione svolta nei confronti di una determinata cerchia di persone.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/03/2016

Protocollo 4442/A1903A

OGGETTO: quesito in merito al consumo sul posto in un'attività artigianale di gelateria.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 21/12/2015 con Prot. n. 20469/A1903A, si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di allestire una gelateria con tavoli e sedie per il consumo sul posto senza servizio assistito e con l'utilizzo di eventuali stoviglie a perdere.

A tal proposito, viene richiamata la risoluzione n. 86321 del 09/06/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale viene rappresentata la questione del consumo sul posto come segue.

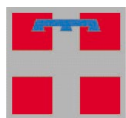
In via preliminare, si evidenzia il principio introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della Legge n. 248/2006, secondo cui negli esercizi di vicinato, legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, è possibile il consumo sul posto di prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.

Il consumo sul posto è altresì consentito ai titolari di impianti di panificazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis della medesima legge, e agli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis del D.Lgs. n. 228/2001, secondo le stesse modalità applicative previste per i titolari di esercizi di vicinato.

Tale principio non può essere esteso automaticamente alle attività artigianali diverse da quelle sopracitate, quali gelaterie, pizzeria al taglio, ecc... poiché non è previsto dalla disciplina normativa nazionale di riferimento, salvo che non svolgano nella stessa sede anche l'attività di commercio di prodotti alimentari quale esercizio di vicinato.

Ciò premesso, in linea con quanto indicato nella stessa risoluzione ministeriale rispetto alla questione degli arredi dell'azienda per consentire il consumo sul posto, si fa presente che **gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione**, escludendo in ogni caso il servizio assistito.

In particolare, al fine di garantire le condizioni minime di fruizione, si ritiene ammissibile soltanto l'utilizzo di piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere, mentre i piani e le sedute devono intendersi non abbinabili nel senso che il loro utilizzo congiunto non deve risultare in alcun modo possibile.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario

commercioeterziario@regione.piemonte.it

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 16/06/2016

Protocollo 10452/A1903A

OGGETTO: quesito in merito al fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/05/2016 con Prot. n. 8252/A1903A, si richiede se l'area antistante il locale in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possa essere considerata ai fini del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi richiesto dall'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i. in caso di nuova apertura, tenuto conto che la stessa è stata ceduta dai titolari del locale all'Amministrazione comunale nel 1999 a titolo gratuito ed è attualmente destinata a parcheggio pubblico.

A tal proposito, si specifica in via preliminare che l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), qualora venga insediata nelle zone non soggette a tutela, come individuate dallo stesso comune (a cui rivolgersi per conoscere se l'area di insediamento dell'esercizio di somministrazione sia o meno sottoposta a vincoli di tutela di tipo sociale, ambientale, artistico, storico, architettonico, ecc...), ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Nella SCIA di avvio dell'attività, da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) competente per territorio, il soggetto deve dichiarare che la sede dell'esercizio rispetta le norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali e i criteri previsti per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Nel caso di specie, della citata deliberazione si evidenzia l'art. 8, secondo il quale i posti necessari a soddisfare il fabbisogno dei parcheggi, calcolato in base ai parametri delle tabelle contenute nello stesso, che si differenziano per addensamenti e localizzazioni commerciali, possono essere utilmente reperiti nelle aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della L. n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli);
- private accessibili e fruibili liberamente dal pubblico.

Pertanto, qualora l'area in questione sia destinata a parcheggio pubblico, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/1977, la stessa può essere presa in considerazione, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno obbligatorio dei parcheggi previsto dall'art. 8 in caso di nuova apertura.

Data 01.10.2015
Protocollo 14993 / A1903A

OGGETTO: Quesito relativo ai casi di subingresso per le attività commerciali.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto via mail in data 17 giugno 2015 (prot. n. 9522/A19050) si richiede se nel caso di subingresso in un'attività commerciale, sia di commercio al dettaglio che di somministrazione di alimenti e bevande, il cedente debba presentare la cessazione di attività.

A tale proposito si specifica che, in caso di subingresso, gli adempimenti "commerciali" previsti dalla normativa sono i seguenti:

- **il subentrante** deve presentare allo sportello unico del Comune ove ha sede l'esercizio commerciale, apposita SCIA di inizio attività, riferita al ramo di azienda oggetto di subingresso;
- **il cedente** deve comunicare al medesimo sportello unico la cessazione riferita, ovviamente, al ramo di azienda ceduto.
- **In entrambi i casi sono fatte salve le disposizioni relative alla posizione del soggetto al registro delle imprese, secondo gli adempimenti specifici di competenza della CCIAA.**

Le disposizioni legislative di riferimento sono le seguenti:

- **per le attività di commercio:** d.lgs. 114/1998 e smi (art. 25, c. 2), d.lgs. 59/2010 e smi (artt. 65 e ss.), legge regionale n. 28/1999 e smi (art. 6 bis);
- **per le attività di somministrazione:** d.lgs. 59/2010 e smi (art. 64), legge regionale n. 38/2006 e smi (artt. 9 e 13).

Si precisa che la fattispecie della cessazione non è espressamente prevista ma è da ritenere soggetta a semplice comunicazione ai sensi dei citati articoli 6 bis della l.r. 28/1999 e smi, e 9 della l.r. 38/2006 e smi secondo i quali "Per le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge le vicende giuridico amministrative relative all'esercizio dell'attività sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio".

Ulteriori informazioni sul contenuto delle predette SCIA a carico del subentrante e comunicazione a carico del cedente, potranno essere richieste agli uffici scriventi telefonando ai numeri indicati a piè di pagina.

Per quanto riguarda la modulistica riferita alle fattispecie suindicate, la stessa è disponibile nella Base Dati della Conoscenza regionale al seguente indirizzo mail:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/505-base-dati-della-conoscenza-regionale>



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 04.02.2015
Protocollo 1643 / A1903A

OGGETTO: quesito in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: Fabbisogno di parcheggi di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 27 novembre 2014 (prot. n. 13731/DB 1607) si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'attivazione di esercizi di somministrazione in "realità minori a rischio desertificazione" ed alla possibilità di derogare al fabbisogno di parcheggi, poiché gli esercizi sono ubicati in aree ove è preclusa la circolazione di automezzi.

Premesso che ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio, calcolati secondo la tabella di cui al comma 2 dello stesso articolo, per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle "realità minori a rischio desertificazione", cioè nei comuni con meno di 3.000 abitanti o nelle frazioni e nelle parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3.000 abitanti o nei quartieri di edilizia residenziale, che risultano caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500.

Stante quanto sopra specificato, nel caso, come da Voi rappresentato, di apertura di ulteriori esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in una frazione con meno di 3.000 abitanti in cui sia già presente un'analoga attività nel raggio di 500 mt., il fabbisogno di posti parcheggio, calcolato secondo i parametri stabiliti dall'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

In merito al fatto che l'area ove saranno collocati gli esercizi di somministrazione non prevede la circolazione di mezzi, l'amministrazione comunale, nella determinazione dei propri criteri, può valutare, per tale fattispecie, in alternativa all'individuazione fisica dei posti parcheggio necessari, la monetizzazione del fabbisogno richiesto, i cui proventi, qualora non vi sia la necessità di costruire nuovi parcheggi, potrebbero essere destinati alla riqualificazione di aree a parcheggio già esistenti.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 23.12.2015

Protocollo 20845 / A1903A

OGGETTO: quesito in merito all'applicazione dell'art. 9 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

In riferimento al quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 16.12.2015 (prot. n. 20013/A1903A), con il quale si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 9 della D.G.R. n. 85-13268/2010 nel caso di un ampliamento pari a mq 70, tramite realizzazione di dehor permanente, in un ristorante - pizzeria, si specifica che la valutazione di impatto sulla viabilità è necessaria solamente nel caso in cui l'ampliamento di superficie sia superiore a 80 mq.. Qualora ricorrano tali condizioni, ma lo studio sia già stato eseguito, in riferimento all'area in cui si colloca l'esercizio di somministrazione e, nel frattempo non siano variate le condizioni di accessibilità a seguito di interventi che abbiano modificato l'assetto viabilistico o la sua regolamentazione, è possibile richiedere un semplice aggiornamento allo stesso.

Pertanto, per il caso rappresentato, secondo quanto sopra formulato, in considerazione che l'ampliamento è inferiore a 80 mq, non risulta necessario l'aggiornamento dello studio di impatto sulla viabilità, mentre è invece obbligatorio il soddisfacimento dei posti a parcheggio, secondo i disposti dell'art. 8 della citata deliberazione, per la parte di superficie ampliata mediante dehor, qualora la sua realizzazione sia soggetta a permesso di costruire.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 21.12.2015

Protocollo 20483 / A1903A

Oggetto: richiesta parere in merito all'attività di cuoco a domicilio.

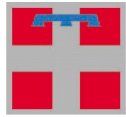
In riferimento al quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 20 ottobre 2015 (prot. n. 16107/A1903A), con il quale si richiede quali siano gli obblighi amministrativi da assolvere nel caso in cui una coadiuvante, facente parte di un'impresa agricola individuale, voglia effettuare attività di cuoco a domicilio del cliente, il quale potrebbe eventualmente acquistare i prodotti e le bevande offerti dall'azienda agricola, dietro il pagamento di corrispettivo, si fa presente quanto segue:

ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 2 della l.r. n. 38/2006 s.m.i. all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore si applicano le disposizioni previste dalla legge stessa. Ciò significa che nel caso in cui i prodotti vengano preparati e serviti in locali privati, attrezzati a tale scopo e aperti a clientela pagante, come anche specificato dalla risoluzione ministeriale n. 50481 del 10 aprile 2015, previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., i soggetti interessati sono tenuti a presentare la SCIA presso il comune competente per territorio. Sono comunque esclusi dalla necessità di richiedere l'autorizzazione, ove trattasi di zone tutelate, essendo l'attività riconducibile alla tipologia individuata all'art. 64, comma 7, lettera a) del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 s.m.i..

Nel caso invece in cui la fornitura di tale prestazione non comporti il pagamento di un corrispettivo da parte degli avventori, ma venga svolta presso il domicilio del cliente che intende organizzare a casa propria un pranzo o una cena speciali con tanti ospiti, affidando la sola preparazione del menù ad un cuoco specializzato, senza alcuna fornitura di beni strumentali, è avviso dello scrivente, che tale attività possa configurarsi quale prestazione di servizio occasionale, in qualità di libero professionista iscritto alla Camera di Commercio e titolare di una partita IVA. In tal caso il soggetto interessato non ha l'obbligo di presentare SCIA presso il comune e di essere in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 71 comma 6 del citato decreto.

Nel caso rappresentato, l'attività del soggetto, dipendente dell'impresa agricola, che a nome e per conto dell'azienda, si reca presso il domicilio del cliente a fornire il servizio richiesto, sembrerebbe ascrivibile alla seconda ipotesi sopra citata e riconducibile quindi ad attività libera di prestazione di servizi e pertanto non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra quelle applicabili ai soggetti che esercitano un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

E' fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di ogni onere contributivo e fiscale per i quali si rinvia alle sedi competenti.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 23.11.2015

Protocollo 18292 / A1903A

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande con annessa sala giochi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 27/10/2015 con Prot. n. 16519/A1903A, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto, la cui attività è svolta in modo prevalente rispetto alla sala giochi insediata all'interno del medesimo locale.

In particolare, nell'esercizio in oggetto:

- le aree giochi, indicate in planimetria, sono destinate all'installazione degli apparecchi automatici, di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
- l'unico accesso dalla pubblica via avviene dall'esercizio di somministrazione;
- il bowling, il biliardo e gli altri giochi non hanno uscite sulla pubblica via, ma sono situati in altri locali collegati internamente all'esercizio di somministrazione;
- le zone di servizio quali servizi igienici, depositi e magazzini sono in comune;
- l'attività di somministrazione è prevalente, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

In proposito si richiama anzitutto l'art. 8, comma 6, lettera a) della L.R. n. 38/2006 s.m.i., che letteralmente recita:

*"6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 (e quindi alla programmazione regionale di comparto), le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago".*

Conseguentemente, tenuto conto che l'attività di intrattenimento e svago non è, nel caso di specie, prevalente ai sensi del richiamato articolo, l'esercizio dell'attività non fruisce dell'esenzione dalla programmazione ai sensi del citato articolo, ma è soggetto a SCIA, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 e alla programmazione regionale di comparto di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Ciò posto, considerato peraltro che la superficie dell'area gioco e bowling è inferiore rispetto ai tre quarti di quella complessiva a disposizione in misura esigua, l'operatore potrà valutare l'opportunità di una redistribuzione delle attività all'interno dell'esercizio, al fine di rendere la porzione destinata ad intrattenimento e svago prevalente ai sensi del richiamato art. 8, c. 6 lett. a) della L. R. n. 38/2006 e s.m.i..

Si fa presente, infine, che gli uffici scriventi non hanno la competenza in materia per esprimersi in merito al procedimento autorizzatorio per l'apertura di una sala giochi e al rispetto delle relative norme sulla sorvegliabilità dei locali, che nel caso di specie non hanno uscite sulla pubblica via, in quanto attinenti alla disciplina del T.U.L.P.S.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 12.11.2015
Protocollo 17568 / A1903A

Oggetto: richiesta parere in merito all'apertura di una mensa per i poveri da parte di una Onlus.

In riferimento al quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 16 ottobre 2015 (Prot. n. 15964/A1903A), con il quale si richiede se è necessaria la presentazione di una SCIA nel caso di attivazione di una mensa per i poveri, con erogazione di pasti gratuiti, nei giorni di chiusura di locali adibiti a circolo, si fa presente che, in considerazione del fatto che tale attività è svolta a titolo gratuito, non è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 6, lettera h) della l.r. n. 38/2006 e pertanto non è necessaria la presentazione di SCIA presso il SUAP del comune sede dell'attività.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme sanitarie, si verifichi che la sede del circolo sia già possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa sanitaria per l'esercizio di tale tipo di attività .

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 11.11.2015

Protocollo 17541 /A1903A

OGGETTO: quesito in merito allo studio di impatto sulla viabilità, di cui all'art. 9 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., per un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/10/2015 con Prot. n. 15906/A1903A, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'insediamento di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, costituito da un bar al piano terra e una sala ristorante, suddivisa nelle seguenti aree: self service, mensa pubblica e mensa per il personale, al piano superiore del medesimo edificio.

Nello specifico si richiede quanto segue:

- se sotto il profilo amministrativo deve essere presentata soltanto una pratica per entrambe le attività in argomento, poichè si trovano all'interno del medesimo edificio, o se devono essere trattate distintamente;
- nell'ipotesi di presentazione di una sola pratica amministrativa se, ai fini dello studio dell'impatto sulla viabilità, previsto all'art. 9 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i. nel caso in cui la superficie di somministrazione è superiore a 80 mq, deve essere considerata l'intera superficie di somministrazione delle attività oppure può essere esclusa dal computo della stessa l'area della mensa riservata al personale che vi accede in una fascia oraria diversa rispetto al pubblico indistinto.

A tal proposito, si specifica anzitutto che le suddette attività costituiscono un unico esercizio di somministrazione se la loro titolarità è in capo ad un unico soggetto costituito sotto forma giuridica individuale o societaria.

Pertanto, se le suddette attività sono in capo ad un solo soggetto giuridico, costituenti conseguentemente un unico esercizio di somministrazione, si fa presente sotto il profilo del procedimento amministrativo che, ai fini dell'avvio dell'attività, è necessaria la presentazione di una sola SCIA al SUAP del comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 come modificato dalla L.R. n. 3/2015.

Per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di insediamento degli esercizi di somministrazione di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., e nella fattispecie l'art. 9 relativo allo studio di impatto sulla viabilità, si evidenzia che deve essere considerata l'intera superficie di somministrazione delle attività, in quanto costituiscono, *in primis*, un unico esercizio di somministrazione.

Inoltre, si rileva che non è possibile l'esclusione dell'area mensa riservata al personale dal computo della superficie di somministrazione ai fini dello studio di impatto sulla viabilità, per le seguenti motivazioni:

- la valutazione dell'afflusso di traffico è indipendente dalla tipologia di clientela che raggiunge l'esercizio;
- la stessa area mensa potrebbe essere utilizzata per la somministrazione ad un pubblico indistinto in un'altra fascia oraria di apertura dell'esercizio.

Nel caso di specie, si conferma altresì che, ai sensi dell'art. 9 della D.G.R. cit., possono essere utilizzati i dati della postazione fissa della Provincia, nel rispetto degli orari indicati nello stesso articolo, opportunamente integrati dai dati relativi alla viabilità secondaria se ritenuti necessari per un quadro completo della viabilità di zona.

Data 12.10.2015
Protocollo 15659 / A1903A

Oggetto: LINEE GUIDA ACUSTICA/SOMMINISTRAZIONE – QUESITO. Rif. Ns. Prot. n. 14659 del 24.09.2015.

Spett. SUAP del Comune di X,
con la presente si rende risposta al quesito in oggetto, pervenuto agli uffici in data 24.09.2015 prot. n. 14659 cl. 9.10.20.7/2015.66, che si articola nei due punti seguenti:

- chiarimenti riguardo ai casi in cui l'esercizio di somministrazione che non ha alcun impianto di diffusione sonora, è dotato di altri impianti rumorosi (es. condizionatori) e rimane nei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale; il quesito specifica che il comune scrivente fino ad oggi ha sempre chiesto anche in questo caso la valutazione/dichiarazione sulla base della DGR 9-11616 del 02/02/2004 (Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico) che riportava un elenco, non esaustivo, dei macchinari considerati produttori di emissioni acustiche;
- chiarimenti sulla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, cioè se essa vada sottoscritta dal tecnico abilitato alle valutazioni di impatto acustico oppure è sufficiente sia sottoscritta dal titolare dell'attività.

Per quanto riguarda il primo punto le LL.GG. citate in oggetto chiariscono testualmente a pagina 9 che **DAL PUNTO DI VISTA DEL COMUNE**, per il **rilascio di nuove autorizzazioni, ampliamenti, ecc. in assenza di impianti di diffusione sonora** il Comune non ha l'obbligo di esigere la documentazione anzidetta e per questo le citate LL.GG. suggeriscono agli S.U.A.P. di evidenziare nei documenti autorizzativi che le attività autorizzande dovranno rispettare i limiti di impatto acustico previsti dalla zonizzazione comunale. Infatti, poco oltre si legge che **in caso di superamento dei limiti** da parte dell'esercizio di somministrazione già attivo – quale che sia sorgente sonora responsabile del superamento (impianti clima o trattamento aria, vociare,...) - il D.P.R. n. 227/2011 impone al Comune con l'art. 4, c. 3, di chiedere la documentazione ex L. n. 447/1995, art. 8, c. 6, cioè l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Riguardo al secondo punto, le citate LL.GG. affrontano a pagina 10 il caso in cui il richiedente trasmette al competente ufficio per l'ambiente del Comune la domanda per il rilascio del titolo abilitativo edilizio per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (compresi quelli da asporto) corredata **soltanto** dalla **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 8, c. 6 della L. n. 447/1995¹. Benché sia consentita la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva da parte del titolare dell'attività, le LL.GG. suggeriscono di ricordare la valenza penale della dichiarazione stessa, indicando i casi in cui **è sconsigliato ricorrere all'autocertificazione** da parte del titolare.

Lo scrivente ufficio, prendendo visione anche del *modello di esonero* da voi utilizzato e trasmesso in allegato al quesito, consiglia di modificarlo sulla base delle osservazioni sopra riportate.

¹ “[...] • (quando) utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero si svolgano regolarmente e stabilmente manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di s strumenti musicali, ma si prevede che non producano valori di emissione ed immissione superiori a quelli determinati dal P.Z.A. o dal D.P.C.M. del 14.11.1997; ...]”

Data 12.19.2015
Protocollo 15661 / A1903A

Oggetto: Dehor privi di impianti acustici. Rif. Prot. n. 14893 del 30.09.2015.

Spett. Servizio Ecologia e Tutela Ambientale del Comune di X.

con la presente si rende risposta al quesito in oggetto, pervenuto agli uffici con mail in data 29.09.2015 ns. prot. n. 14893, che richiede indicazioni circa la corretta gestione del problema connesso all'impatto acustico generato dai dehor, ancorché privi di impianti di diffusione sonora e di dimensioni ridotte.

Preliminarmente bisogna ricordare che il D.P.R. 227/2011 non distingue, tra gli esercizi di somministrazione, quelli con o senza il dehor, che quindi, secondo la legislazione regionale vigente, è da considerarsi a tutti gli effetti una porzione di esercizio di somministrazione e come tale sottostà a tutte le regole che si applicano alla fattispecie.

Le LL.GG. citate chiariscono testualmente che, **DAL PUNTO DI VISTA DEL COMUNE**, per il **rilascio di nuove autorizzazioni, ampliamenti, ecc. in assenza di impianti di diffusione sonora** il Comune non ha l'obbligo di esigere la documentazione anzidetta e per questo le citate LL.GG. suggeriscono agli S.U.A.P. di evidenziare nei documenti autorizzativi che le attività autorizzande dovranno rispettare i limiti di impatto acustico previsti o dalla zonizzazione comunale o dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Infatti, poco oltre si legge che **in caso di superamento dei limiti** da parte dell'esercizio di somministrazione già attivo – quale che sia sorgente sonora responsabile del superamento (impianti clima o trattamento aria, vociare,...) - il D.P.R. n. 227/2011 impone al Comune con l'art. 4, c. 3, di chiedere la documentazione ex L. n. 447/1995, art. 8, c. 6, cioè l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

In considerazione del fatto che codesto rispettabile comune asserisce di trovarsi a dirimere *innumerevoli conflitti generati dai dehor*, si aggiunge a quanto sopra che le LL.GG. ricordano a pagina 11 testualmente che *“il Comune ha facoltà di chiedere all'ARPA provinciale competente la valutazione tecnica in materia, ai sensi della L.R. 13.04.1995 n. 60 e s.m.i., in tutti i casi in cui sia segnalato un presunto inquinamento acustico prodotto dall'attività di un pubblico esercizio; l'ARPA, secondo le sue competenze, effettuerà le misurazioni al ricettore sensibile e trasmetterà i risultati all'Amministrazione richiedente, con indicazione delle azioni da intraprendere (in caso di superamento dei valori limite previsti, il Comune ha facoltà, ad esempio, di chiedere al responsabile dell'inquinamento la valutazione dell'impatto acustico ed un progetto di bonifica acustica). Si noti come in caso di esposto al comune o ai carabinieri da parte dei vicini oggi molti uffici ARPA chiedono di effettuare uno studio sull'esistente con progetto di bonifica prima di uscire a fare i controlli e comunque obbligano sempre il gestore a farlo dopo aver fatto dei controlli con esito di superamento dei limiti e multa conseguente. Il Comune può multare le attività inquinanti (ammenda, più pagamento delle spese dei tecnici, più conseguenti limitazioni sulla licenza di orario o di revoca della stessa)”*.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 30.07.2015

Protocollo 12140 /A1903A

OGGETTO: Quesito in merito alla regolamentazione dei chioschi su area pubblica esercitanti attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto via mail in data 8 giugno 2015 (prot.n. 8826/A19050) si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 relativo al fabbisogno dei parcheggi per i chioschi su area pubblica che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande.

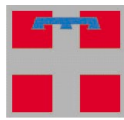
A tal proposito si fa presente quanto segue.

Secondo quanto previsto al punto 11 del Titolo II – Disposizioni generali – dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 che disciplina i criteri per le forme di commercio su area pubblica, le attività di somministrazione esercitate mediante strutture fissate permanente al suolo non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa del commercio su area pubblica, bensì sono disciplinate dalla l.r. n. 38/2006 e successiva D.G.R. n. 85-13268/2010.

Ciò premesso, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché effettuato in un locale sito su un'area pubblica assegnata in concessione per un periodo temporale stabilito, è pertanto subordinato al rispetto della prescrizione sul fabbisogno di posti a parcheggio e di superficie, calcolato secondo le modalità ed i parametri indicati nelle tabelle di cui al comma 3 dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

Va comunque precisato che per i chioschi con una superficie di somministrazione sotto la soglia dei 25 mq, nessun posto auto è dovuto ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 38/2006; qualora invece le dimensioni superino tale quota, i posti auto necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, dovranno essere utilmente reperiti in aree limitrofe liberamente accessibili e fruibili dal pubblico oppure, qualora non sussistano le condizioni, tale fabbisogno potrà essere monetizzabile.

Dovranno essere inoltre rispettate tutte le norme di comparto di cui alla suddetta D.G.R. n. 85-13268/2010 ed in particolare, nel caso di un chiosco con una superficie di somministrazione superiore a 25 mq, poiché di notevoli dimensioni, si dovrà tenere conto del significativo impatto ambientale e soprattutto paesaggistico rispetto al contesto in cui andrà ad insediarsi. A tal proposito si raccomanda di prevedere nel nuovo regolamento delle puntuali disposizioni che consentano di esaminare e valutare le componenti ambientali, paesaggistiche e territoriali indispensabili a rendere tali strutture ammissibili e compatibili con il territorio circostante.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 07.07.2015
Protocollo 10582 /A19050

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione di eventi.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto via mail in data 27 maggio 2015 (prot. n. 8372/A19050), si richiedono chiarimenti in merito alle procedure da adottare per l'installazione di dehor in forma temporanea su area pubblica in occasione di eventi quali le "notti bianche".

A tal proposito si evidenzia quanto segue.

L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce. Infatti tale attività risponde alla logica di consentire il servizio strumentale di somministrazione temporanea in occasione dei seguenti eventi di presupposto: sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Anche in quest'ultimo caso quindi la somministrazione costituisce attività accessoria rispetto ad un evento principale, non potendo essa stessa integrare da sola tale tipologia di evento. Proprio in ragione di tale caratteristica di accessorietà il legislatore ha previsto una figura di SCIA particolarmente semplificata.

Ciò premesso si richiamano i contenuti della disposizione regionale che prevede:

" 1. *L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.*

...3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce."

A tale proposito si rammenta che, alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della L. n. 241/1990 ad opera dell'art. 2 del D.L. n. 5/2012, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Ciò significa che la SCIA prevista all'art. 10 per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione deve intendersi non asseverata ai soli fini commerciali. Restano, conseguentemente, salve le eventuali asseverazioni/attestazioni, da allegare alla stessa, che si riferiscono alla fase endoprocedimentale, ovvero agli endoprocedimenti previsti dalle norme speciali di settore da espletare prima della presentazione della SCIA in argomento.

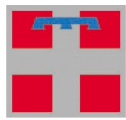
In particolare, per gli aspetti igienico-sanitari si evidenzia quanto indicato dalla Direzione regionale Sanità, per cui tale attività deve essere comunicata all'ASL competente per territorio attraverso la notifica (SCIA) sanitaria, al fine della registrazione prevista ai sensi del Reg. CE 852/2004, secondo le disposizioni e la modulistica previste dalla D.G.R. n. 27-3145 del 19/12/2011 da

trasmettere almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione per consentire il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea non sono inoltre richiesti i requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010.

Circa le modalità per l'ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico specifiche informazioni potranno essere richieste presso il comune competente per territorio.

Resta inteso che l'ampliamento della superficie di somministrazione, mediante dehor in forma temporale prolungata rispetto all'evento locale straordinario, si configura quale esercizio dell'attività in forma stagionale, ai fini della quale si applicano tutte le disposizioni relative all'attività di somministrazione non avente durata temporale limitata di cui alla l.r. n. 38/2006 s.m.i. e D.G.R. n. 85-13268/2010.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 02.07.2015
Protocollo 10352 /A19050

OGGETTO: Somministrazione temporanea di alimenti e bevande “Street food”. Riscontro a richiesta di chiarimenti.

Con nota ns. prot. n. 8001/2015 codesto Comune ha richiesto chiarimenti sull'applicazione della disposizione di cui all'art. 10, c. 1 della L.R. n. 38/2006, come modificato dalla legge regionale n. 3/2015 “*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*”, in relazione al fenomeno emergente dello “street food” - banchi o supporti di vendita di varia natura per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica.

Nello specifico, si chiede come operi la SCIA di somministrazione temporanea prevista dalla citata disposizione nel caso in cui, in occasione di un evento locale, un'associazione promotrice, in collaborazione con il comune, organizzi un servizio di somministrazione su area pubblica svolto da:

- titolari di autorizzazione su area pubblica di tipologia A o B;
- titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Rispetto alla citata disposizione, con la quale è stata recepita analoga disposizione di legge statale (art 41 del D.L. n. 5/2012), **si precisa anzitutto che la stessa risponde alla logica di consentire il servizio strumentale di somministrazione temporanea in occasione dei seguenti eventi di presupposto: sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Anche in quest'ultimo caso quindi la somministrazione costituisce attività accessoria rispetto ad un evento principale, non potendo essa stessa integrare da sola tale tipologia di evento. In particolare non costituisce evento locale straordinario l'attività di “street food” che invece è da intendersi come mera attività strumentale rispetto alla manifestazione principale di presupposto** (che può essere, a titolo di esempio: passaggio del giro d'Italia, visita del Papa, festival dell'unità, festa degli alpini...). Proprio in ragione di tale caratteristica di accessorialità il legislatore ha previsto una figura di SCIA particolarmente semplificata.

Ciò premesso si richiamano i contenuti della disposizione regionale che prevede:

”1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA, da presentare al SUAP competente per territorio, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010.

3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce.”

A tale proposito si rammenta che, alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della L. n. 241/1990 ad opera dell'art. 2 del succitato decreto legge, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è corredata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Ciò significa che la SCIA prevista all'art. 10 per l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione deve intendersi non asseverata ai soli fini commerciali.

Restano, conseguentemente, salve le eventuali asseverazioni/attestazioni, da allegare alla stessa, che si riferiscono alla fase endoprocedimentale, ovvero agli endoprocedimenti previsti dalle norme speciali di settore da espletare prima della presentazione della SCIA in argomento.

In particolare, per gli aspetti igienico-sanitari si evidenzia quanto indicato dalla Direzione regionale Sanità, per cui tale attività deve essere comunicata all'ASL competente per territorio attraverso la notifica (SCIA) sanitaria, al fine della registrazione prevista ai sensi del Reg. CE 852/2004, secondo le disposizioni e la modulistica previste dalla D.G.R. n. 27-3145 del 19/12/2011 da trasmettere almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione per consentire il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea non sono inoltre richiesti i requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010.

Tutto ciò premesso, rispetto al contenuto specifico del quesito ed, in particolare, rispetto ai soggetti partecipanti all'attività di somministrazione su area pubblica, occorre distinguere fra:

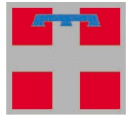
- titolari di autorizzazione su area pubblica di tipologia A o B;
- titolari di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nel primo caso, poiché gli operatori autorizzati al commercio su area pubblica sono gli unici formalmente accreditati all'esercizio dell'attività su area pubblica, anche in riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande stante il disposto di cui all'art. 28, comma 7 del D.Lgs. n. 114/1998, si ritiene sufficiente che agli stessi sia rilasciato un titolo di occupazione temporanea di suolo pubblico. Il pretendere dagli stessi una SCIA commerciale di somministrazione temporanea configurerebbe infatti un indebito appesantimento del procedimento.

Nel secondo caso invece gli operatori autorizzati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa dovranno presentare la SCIA temporanea, di cui all'art. 10 della L.R. n. 38/2006, nel rispetto delle disposizioni locali per l'occupazione del suolo pubblico.

In proposito si ritiene opportuno, nel silenzio della legge, che la SCIA venga presentata da ciascuno dei partecipanti, anziché in forma cumulativa da parte dell'Associazione promotrice, in quanto, almeno nella fase iniziale di applicazione della disposizione regionale, ciò meglio consentirebbe il monitoraggio degli effetti della stessa sul comparto, oltre ad un più rigoroso controllo amministrativo.

Rispetto agli adempimenti sanitari ulteriori, specifiche informazioni potranno essere richieste alla Direzione regionale Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria alla quale la presenta nota, unitamente ad una copia del quesito, è inviata per quanto di competenza.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 19.06.2015
Protocollo 9638 /A19050

OGGETTO: quesito in merito all'ampliamento della superficie di somministrazione con dehor stagionali.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto via mail in data 27 maggio 2015 (prot .n. 8370/A19050), si richiedono chiarimenti in merito alle procedure da adottare per l'installazione di dehor stagionali, tenuto conto che gli stessi, nel caso di presenza di piccoli eventi musicali o manifestazioni, a seguito della nota del Ministero dell'Interno 21.03.2003, rientrano nelle attività di pubblico spettacolo e necessitano di ulteriore SCIA o autorizzazione ai sensi del TULPS. Si rileva inoltre che secondo quanto formulato nella risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 145811 del 14 agosto 2014 l'ampliamento della superficie dei locali di somministrazione viene assoggettato a semplice comunicazione e l'utilizzo di aree esterne (pubbliche o private) non comporta il verificarsi dell'ampliamento.

A tal proposito si evidenzia quanto segue:

in merito al rispetto delle disposizioni relative all'ampliamento della superficie di vendita tramite l'utilizzo delle aree esterne, la risoluzione ministeriale succitata, fa riferimento alla disciplina vigente nazionale, legge 25 agosto 1991, n. 287, che pare non recare disposizioni specifiche riguardanti lo svolgimento dell'attività in oggetto su aree esterne né per quanto riguarda la fattispecie dell'ampliamento della superficie di somministrazione, superata, nel caso della Regione Piemonte, dalla legge regionale n. 38/2006, assunta nel rispetto della norma costituzionale che trasferisce alle Regioni la competenza nelle materie del commercio, e attuata dalla successiva D.G.R. n. 85-13268/2010. Le norme da applicarsi sul territorio piemontese prevedono disposizioni puntuali in merito all'ampliamento della superficie di somministrazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante dehor che devono necessariamente essere rispettate.

Si rammenta che per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso, diversamente trattasi di attività di somministrazione temporale limitata.

A differenza dell'attività stagionale, l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce. Tale esercizio non è soggetto al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 71 del d. lgs. n. 59/2010 ed è escluso dal rispetto delle norme in materia edilizia ed urbanistica tranne quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. E' comunque sempre soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 29.05.2015
Protocollo 8537 /A19050

Oggetto: richiesta parere in merito all'applicazione dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2006.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 12 maggio 2015 (Prot. n. 7413/A19050), si richiede se la facoltà di monetizzare il fabbisogno di posti parcheggio di cui al comma 5 dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2006 possa essere prevista, in via transitoria, in attesa della sua introduzione nelle norme tecniche di attuazione del PRGC, tramite variante strutturale ai sensi della l.r. n. 56/77 s.m.i., nel vigente "Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione" con approvazione di una Delibera di Consiglio Comunale.

A tal proposito si specifica quanto segue.

L'articolo 8 comma 5 della D.G.R. n. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 prevede che, per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4 e L1 il fabbisogno dei posti parcheggio sia monetizzabile. Detta monetizzazione deve contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. A tal fine i comuni devono prevedere apposita normativa nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi.

Poiché, nel caso in specie, parrebbe che il piano regolatore vigente non preveda disposizioni specifiche che consentano di applicare il criterio della monetizzazione alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle more di approvazione di specifiche norme di carattere urbanistico e relativo specifico regolamento comunale in materia, come richiesto dagli indirizzi regionali, l'amministrazione comunale potrebbe, in fase di prima applicazione, definire quantomeno appositi criteri che consentano di quantificare gli importi dovuti per la monetizzazione del fabbisogno di parcheggi, ove ammessa.

La definizione di tali criteri dovrebbe avvenire attraverso l'approvazione di uno specifico atto deliberativo, in quanto la previsione di introdurre la definizione di tali criteri nel Vostro vigente "Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione" non pare applicabile alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione, le quali non necessariamente contemplano la costruzione dell'esercizio di somministrazione.

Si rileva inoltre che l'articolo 8 comma 2 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 prevede che la quota a parcheggio e relativa superficie sia reperita nelle aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della l.r. n. 56/1997 s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della legge n. 122/89 (c.d. Legge Tognoli);
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Se quanto richiesto dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 determina un fabbisogno superiore rispetto a quello derivante dalle prime due norme sopra citate, i posti mancanti e la relativa superficie necessari a soddisfare il fabbisogno inderogabile, sono da reperire in area privata fisicamente accessibile al pubblico.



Alla luce di quanto sopra esposto, il proposito di introdurre nelle norme tecniche di attuazione del PRGC la facoltà di monetizzare solamente gli standards urbanistici è a parere di questo settore, non rispondente all'ambito di applicazione relativo alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 29.05.2015
Protocollo 8554 /A19050

OGGETTO: quesito in merito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande in cooperativa sociale.

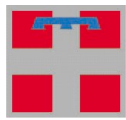
Con il quesito citato in oggetto pervenuto via mail in data 7 maggio 2015 (prot.n. 7197/A19050) si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di somministrare alimenti e bevande in una cooperativa sociale dove vengono offerti servizi educativi territoriali per bambini e ragazzi.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 8 comma 6 lett. h) della l.r. n. 38/2006 s.m.i. prevede espressamente tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto le attività di somministrazione effettuate: *"in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture di accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili."*

Il caso di cui trattasi è sicuramente ascrivibile alla fattispecie sopra riportata purché la somministrazione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori della struttura, per tali potendosi intendere anche gli eventuali accompagnatori.

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del d. lgs. n. 59/2010 ed è sottoposto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare presso il comune competente per territorio.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione dovranno essere opportunamente adottate tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni igienico-sanitarie, nonché le norme di sicurezza e prevenzione incendi.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 13.05.2015
Protocollo 7458 /A19050

OGGETTO: L.R. n. 38/2006 – Quesito in merito all'applicazione dell'art. 16.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 5 marzo 2015 (prot. n. 3382/A19050) si richiede se, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abbia perso la disponibilità dei locali e non abbia ancora provveduto a trasferire il titolo autorizzativo in altra sede, sia consentito da parte del comune rilasciare una nuova autorizzazione ad altro soggetto per i locali attualmente vuoti, senza dover attendere dodici mesi e se quest'ultima possa essere ritenuta un subingresso.

A tal proposito si rileva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. i) l'autorizzazione è revocata quando viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività ed il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.

Pertanto, ai sensi del succitato articolo, il titolare dell'autorizzazione ha tempo un anno per trasferire il proprio titolo autorizzatorio in altra sede, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza. Trascorso inutilmente tale periodo, l'amministrazione comunale dovrà provvedere a revocare il titolo.

Tenuto conto che l'effettiva indisponibilità dei locali, debitamente dimostrata, ad esempio, tramite atto di avvenuta esecuzione dello sfratto a seguito di risoluzione unilaterale del contratto di locazione, non consente al titolare dell'autorizzazione di poter far valere ancora il titolo nei medesimi, è da ritenere che i locali possano essere considerati disponibili ed usufruibili per altre attività, quale ad esempio un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

L'apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nei suddetti locali, è soggetta, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/2006, come da ultimo modificata con l.r. n. 3/2015, a SCIA oppure ad autorizzazione rilasciata dal comune competente, nel caso l'attività ricada nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 59/2010 come individuate ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 38/2006 s.m.i. e sarà subordinata a quanto disposto con D.G.R. n. 85-13268/2010 in materia di regolamentazione degli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali. La suddetta SCIA non configura un subingresso.

Data 09.04.2015
Protocollo 5412 /A19050

OGGETTO: Richiesta informazioni in merito all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 23 marzo 2015 con Prot. n. 4527/A19050, la S.V. ha richiesto delucidazioni in merito alla corretta normativa da applicare per l'apertura di un esercizio di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel dettaglio si chiede di conoscere quale sia il procedimento amministrativo per avviare un esercizio di vendita al dettaglio di prodotti sfusi quali: vino, farine, olio, aceto ecc. nonché di vendita di funghi, prodotti ittici, cacciagione varia, raccolti/pescati direttamente dal soggetto interessato e infine somministrazione di cibi cotti e crudi all'interno del locale.

A tale proposito si specifica in via preliminare che, poiché dalla lettura del quesito di formulazione generale non è chiara l'esatta configurazione dell'attività che l'interessato vorrebbe realizzare, si forniscono alcune informazioni di carattere generale per quanto di competenza in materia commerciale.

L'attività di vendita di prodotti sfusi rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del D.lgs 114/98 s.m.i. e configura, nello specifico, un esercizio commerciale di vicinato per la vendita di prodotti alimentari. Si definisce esercizio di vicinato, secondo il disposto dell'art. 4 del citato d.lgs 114/98 s.m.i. un esercizio commerciale avente *"superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti"*.

Più in particolare, ai sensi dell'art. 7 del citato d.lgs 114/1998, l'attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA- da presentare allo Sportello Unico del Comune competente per territorio, nella quale il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5: si tratta dei requisiti soggettivi di carattere morale e professionale, come risultanti dopo le modifiche intervenute ad opera dell'art. 71 del d.lgs 59/2010 s.m.i.
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Rispetto all'esercizio dell'attività di **vendita al dettaglio di funghi, prodotti ittici, cacciagione varia, raccolti/pescati direttamente dal soggetto interessato**, l'art. 4 comma 2 lett. g) del d.lgs 114/98 non si applica:

"... ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti sui terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erratico, fungatico e di diritti similari".

Nel caso in cui la vendita sia congiunta ossia prodotti sfusi e prodotti raccolti/pescati direttamente dal soggetto interessato vale la norma più restrittiva e pertanto l'attività dovrà essere soggetta alle disposizioni del Decreto legislativo 114/98.

Per eventuali ulteriori informazioni in merito all'attività specifica si suggerisce in ogni caso di contattare i seguenti settori regionali competenti per materia:

AGRICOLTURA – Direzione Regionale

email: agricoltura@regione.piemonte.it

email: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino | tel. 011.4321482 | fax 011.4323791

SANITA' - Direzione Regionale

email: sanita@regione.piemonte.it

email: sanita@cert.regione.piemonte.it

C.so Regina Margherita, 153 bis - 10122 Torino | tel. 011.4321529 | fax 011.432.4110

In merito infine **all'attività di somministrazione di alimenti e bevande**, si specifica che essa è disciplinata dalla L.R. 38/2006 s.m.i. che stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio.

Ulteriori informazioni in merito alla L.R. 38/2006 s.m.i. sono reperibili nel sito web della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm>

Data 27.03.2015
Protocollo 4872 /A19050

OGGETTO: Riscontro Vs. nota prot. part. n. 3/3/15 n. 182 – Superficie di somministrazione degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'allestimento di dehors.

Con la nota citata in oggetto, pervenuta agli uffici scriventi in data 5 marzo 2015 (prot. n. 3381/A19050), si chiede di conoscere l'orientamento di questo Ente in ordine alla definizione di quale tipologia di dehors generi un ampliamento della superficie di somministrazione da assoggettare al fabbisogno di parcheggi, tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale in materia, ciò al fine di valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche al Regolamento Comunale in materia di occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors.

Premesso che secondo quanto contenuto nel Vostro regolamento comunale n. 287 "Occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi" per dehors si intende "l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico", il titolo che legittima la loro realizzazione e permanenza è costituito dalla concessione di suolo pubblico rilasciata dietro presentazione di istanza corredata dal progetto relativo alla collocazione del dehor che viene sottoposto a parere vincolante di apposita commissione tecnica nominata dalla Giunta comunale su proposta dell'Assessore competente all'arredo urbano. Dalla lettura del regolamento nessuna tipologia di dehors risulterebbe soggetta al preventivo rilascio di titolo abilitativo edilizio.

A tal proposito si rileva quanto segue.

Per i dehors, trova applicazione il principio generale per il quale occorre un titolo edilizio per realizzare manufatti destinati ad un utilizzo non temporaneo.

Ai fini edilizi, il discrimine tra temporaneo e non, è stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, il quale nell'individuare l'attività libera edilizia, assoggetta a Comunicazione di Inizio Lavori, e non al titolo abilitativo edilizio, le sole *"opere dirette a soddisfare obiettive necessità contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni"*.

Per giurisprudenza costante, la precarietà va esclusa tutte le volte in cui il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo. Nel caso dell'installazione di dehors, si produce anche una trasformazione urbanistica, perché viene alterato in modo rilevante lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, a meno che tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture.

La natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè alla stabilità dell'insediamento, indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio.

Pertanto non sussiste coincidenza fra precarietà e stagionalità dell'opera, posto che le opere stagionali sono destinate a soddisfare bisogni che si perpetuano nel tempo, anche se in determinati periodi dell'anno, e come tali costituiscono interventi che incidono sui beni tutelati dalla legislazione edilizia e necessitano di permesso di costruire.

Al fine di verificare se una determinata opera abbia carattere precario (condizione per l'accertamento del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio), occorre verificare l'oggettiva funzione di esse e cioè l'interesse finale al cui soddisfacimento l'opera stessa è destinata. Solo le opere facilmente rimovibili e funzionali a soddisfare un'esigenza oggettivamente temporanea (es. baracca di cantiere, manufatto per una manifestazione...) possono ritenersi di carattere precario e, in quanto tali, non richiedenti la concessione edilizia. (cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 12.02.2010 n. 158).

Nel regime giuridico dei dehors la natura sostanzialmente temporanea deriva dalla circostanza che gli stessi sono realizzati su suolo pubblico (o soggetto a servitù pubblica di passaggio, ecc.) sulla base di una concessione temporanea.

Com'è noto, ogni titolo edilizio può essere rilasciato al soggetto legittimato alla realizzazione dell'intervento stesso: la proprietà, il diritto di superficie, ecc. . Nel caso dei dehors , la situazione legittimante è data dalla concessione annuale o pluriennale del suolo pubblico. Pertanto, una volta venuta meno tale concessione temporanea, viene meno il titolo che legittima la realizzazione e il mantenimento del dehor e l'opera diventa priva di titolo con il conseguente obbligo della sua rimozione.

In conclusione è da ritenersi che la realizzazione di un dehor, stante le normative vigenti e la costante giurisprudenza, indipendentemente dai materiali impiegati, dalla precarietà strutturale e dalla mancanza di fondazioni, costituisca un elemento non precario, in quanto destinato a soddisfare esigenze che si perpetuano nel tempo, ancorché stagionali, e che altera lo stato del territorio circostante. Di conseguenza, la condizione ultima che legittima la collocazione di un dehor, non potrà essere solamente la concessione del suolo pubblico, ovviamente dovuta, ma l'acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio.

Alla luce di quanto sopra rilevato, ritenuto che la realizzazione di dehors debba essere assoggettata alla disciplina edilizia, ciò costituisce ampliamento della superficie di somministrazione che comporta l'automatica necessità di rispettare le vigenti disposizioni regionali in merito al soddisfacimento dei parcheggi, come indicate all'art. 8 comma 4 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

Ciò detto, occorre precisare che nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico avvenga tramite la collocazione di soli tavolini e relative sedie, senza una delimitazione della superficie determinata da vasi, elementi di arredo, ecc., e che tali arredi vengano quotidianamente rimossi all'ora di chiusura del locale, si configura una diversa tipologia di dehors, non assimilabile a quanto analizzato nei paragrafi precedenti. Tale tipologia, assume le caratteristiche dell'opera precaria in quanto diretta a soddisfare obiettive necessità contingenti e temporanee, legate all'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione, e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità. Il carattere di temporaneità di tali dehors determina un'alterazione dello stato dei luoghi non in modo stabile, irrilevante e meramente occasionale.

E' parere di questo settore che tale tipologia di dehors , per le peculiarità succitate, non debba essere oggetto di permesso di costruire e di conseguenza non rientrante nel computo della superficie di somministrazione.

Data 12.03.2015
Protocollo 3877 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di piccoli intrattenimenti musicali presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente con Prot. n.13799/DB1607, la S.V. richiede chiarimenti in merito alla corretta normativa da applicare nel caso in cui all'interno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande vengono svolte tutte le sere piccoli intrattenimenti musicali quali piano bar, karaoke, piccole orchestre, complessi musicali (art. 69 T.U.L.P.S.).

A tale proposito nell'evidenziare che ogni questione attinente all'applicazione del TULPS non rientra nelle competenze dell'Ente scrivente, si forniscono alcune indicazioni a titolo meramente collaborativo.

Considerata la complessità dell'argomento, poiché dalla richiesta non si evince l'esatta tipologia dell'attività in questione, si forniscono alcune informazioni riportando di seguito alcune considerazioni su casistiche ipotetiche, demandando l'inquadramento della fattispecie in concreto alle valutazioni in codesta sede.

Sulla base della normativa vigente, nei pubblici esercizi si possono svolgere:

- attività accessorie o "allietamento" (art.15 L.R. 38/2006), che sono libere;
- piccoli trattenimenti (art. 69 TULPS e art. 124 Reg. TULPS), che sono stati liberalizzati;
- spettacoli e trattenimenti pubblici (artt. 68 e 80 TULPS), che sono "regolamentati".

Le attività accessorie o di "allietamento" sono disciplinate dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 38/2006 s.m.i. per la quale "...le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano... all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande..."; la stessa norma prevede inoltre che non possa essere imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo della consumazione, che non venga trasformato il locale di somministrazione in sala di intrattenimento e che vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico.

Le attività accessorie di cui all'art. 15 c. 1 della suddetta legge regionale sono normalmente riconducibili alla installazione nel locale di radio, TV, stereo, alla diffusione di musica di sottofondo, alla attività di piano-bar, ecc..

Esse si caratterizzano per l'assenza di imprenditorialità e non devono comportare la trasformazione del locale (da somministrazione a trattenimento). Tali attività debbono pertanto ritenersi liberalizzate (salvo il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi).

I "piccoli" trattenimenti (festicciole, recite, piccole esibizioni musicali o canore, ecc.) sono regolate dall'art. 69 TULPS e dall'art. 124 Reg.TULPS (modificati dall'art. 7 del D.L. 91/2013 e dall'art. 13 del D.L. 5/2012). Essi si caratterizzano per la presenza di imprenditorialità, ma non

debbono comportare trasformazione del locale; sono da ritenersi liberalizzati nei pubblici esercizi, salvo il rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Gli spettacoli e trattenimenti pubblici quali concerti, spettacoli, trattenimenti danzanti, ecc., denotano la presenza di imprenditorialità e la trasformazione del locale. Sono regolati dagli artt. 68 (modificato dall'art. 7 del D.L. 91/2013) e 80 TULPS. L'organizzazione di spettacoli e trattenimenti in un pubblico esercizio comporta il preventivo rilascio dei seguenti titoli autorizzatori: Licenza di esercizio ex art. 68 TULPS (o SCIA per le temporanee fino a 200 persone e entro le ore 24) e la Licenza agibilità ex art. 80 TULPS, oltre al rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Si sottolinea altresì che, in materia di spettacoli e trattenimenti, sono considerati elementi integranti l'attività imprenditoriale lo scopo di lucro (es.: pagamento biglietto di ingresso, aumento prezzo delle consumazioni, ecc.), la forma abituale ed a favore di terzi, la predisposizione di strutture organizzate, il rilevante numero di persone presenti, la pubblicità dell'attività, anche se non occorre necessariamente che i predetti elementi siano tutti presenti per integrare la fattispecie.

Indubbiamente anche il ricorrere tutte le sere dell'attività può fare presumere l'organizzazione imprenditoriale.

Si sottolinea inoltre che, nonostante l'intervenuta semplificazione e liberalizzazione di queste attività, che ha fatto venire meno, in alcuni casi, la necessità di ottenere la licenza di esercizio o l'ha sostituita con la SCIA, occorre tener conto di degli aspetti di prevenzione incendi e di sicurezza del locale.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 10.03.2015
Protocollo 3688 /A1903A

OGGETTO: quesito in merito al subingresso di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un erede, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 38/2010 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 11/02/2015 con Prot. n. 2018/A19050, si richiede se sia possibile trasferire la titolarità di un esercizio di somministrazione, acquisito da parte di un erede per causa di morte del titolare, ad una terza persona.

In particolare, si specifica che l'erede non è in possesso dei requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, né intende esercitare la medesima.

Inoltre, tenuto conto che l'art. 13 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. relativo al subingresso nulla prevede sul caso specifico, viene citato il Regolamento del Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data 23/02/2009 e s.m.i., che nel caso di specie stabilisce quanto segue: *"In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi diciotto dalla data del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità"* e viene richiesto un parere circa la sua applicabilità.

In proposito, nel silenzio della legge, si ritiene che l'erede possa trasferire la titolarità dell'esercizio di somministrazione ad una terza persona, anche se non è in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge per il suo esercizio né ha provveduto ad acquisire la qualificazione professionale entro i diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della L.R. n. 38/2006, in quanto non intende esercitare l'attività in argomento.

Conseguentemente, non è applicabile la sanzione prevista al comma 1, lettera h) dell'art. 16 della L.R. n. 38/2006, per la quale in caso di subingresso per causa di morte, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione è revocata se il successore non acquisisce i requisiti professionali entro i termini stabiliti.

Data 04.03.2015
Protocollo 32806 /A19050

OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 – Calcolo del fabbisogno dei parcheggi ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 del 8.2.2010.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto via mail in data 28 gennaio 2015 (prot. n. 1168/A19050) e successiva integrazione del 2 febbraio 2015, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 relativo al fabbisogno dei parcheggi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di un esercizio con superficie di somministrazione inferiore a 25 mq in un locale realizzato antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 21 della l.r. n. 56/77 s.m.i. e nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione inferiore a 25 mq .

A tal proposito si fa presente quanto segue:

il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie é calcolato secondo le modalità ed i parametri indicati nelle tabelle di cui al comma 3 dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

Nel caso di un esercizio con superficie di somministrazione, di cui all'art. 12 c.1 e 2 della l.r. n. 38/06, pari o superiore a 25 mq, i posti auto necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, calcolati secondo le formule contenute nelle tabelle richiamate, possono essere utilmente reperiti nelle aree:

- 1) soggette alle norme dell'art. 21 della l.r. n. 56/77 s.m.i.;
- 2) soggette alle norme dell'art. 2 della legge n. 122/89;
- 3) in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Qualora l'esercizio risulti invece con una superficie di somministrazione sotto la soglia dei 25 mq, nessun posto auto è dovuto ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 38/2006. E' fatto salvo, comunque, il rispetto del fabbisogno di standards urbanistici previsti dall'art. 21 della l.r. n. 56/77 s.m.i. in relazione alla superficie lorda di pavimento dell'immobile, da assolvere in sede di pratica edilizia.

Conseguentemente, nel caso specifico, nulla è dovuto ai sensi della l.r. n. 38/2006 in materia di parcheggi, in quanto la superficie di somministrazione è inferiore alla soglia prevista nelle tabelle succitate, ed il fabbricato non soggiace al rispetto dell'art. 21 della l.r. n. 56/77 s.m.i. perchè realizzato antecedentemente all'entrata in vigore della legge urbanistica.

Relativamente al caso di ampliamento della superficie di somministrazione inferiore a 25 mq, si ribadisce quanto già indicato nella nota esplicativa prot. n. 9369/DB1701 del 13.12.2010, in merito al soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio, nel senso che in caso di variazione della superficie di somministrazione, di cui all'art. 12 c.1 e 2 della l.r. n. 38/06, soltanto la parte di superficie ampliata soggiace al rispetto dei nuovi criteri regionali e, nello specifico, al rispetto dell'art. 8 della D.G.R. citata.

Nel caso di reiterati ampliamenti della superficie di somministrazione inferiore a 25 mq, onde evitare, che per tale via, sia fin troppo agevole eludere il rispetto dei criteri regionali di

insediamento previsti dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 per questo tipo di attività si specifica quanto segue:

- il primo ampliamento di superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione, se la variazione di superficie e conseguentemente la parte di superficie ampliata rimane al di sotto, rispettivamente, della soglia dei 25 mq previsti dall'art. 8 della D.G.R. citata per il rispetto del fabbisogno parcheggi e degli 80 mq in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 9 della medesima deliberazione;
- i successivi ampliamenti di superficie dovranno invece essere sommati alle porzioni oggetto del primo e degli altri eventuali precedenti ampliamenti, al fine di soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.

Data 02.03.2015
Protocollo 2987 /A19050

OGGETTO: quesito in merito alla destinazione urbanistica degli immobili sede di circoli privati.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 24 novembre 2014 (prot. n. 13555/DB1607), si richiedono chiarimenti in merito alle modalità da adottare nel caso di una richiesta di nuova apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo aderente ad ente nazionale con finalità assistenziali in un locale con destinazione "laboratorio artigianale" in un immobile sito all'interno di un insediamento di impianti produttivi, tenuto conto che il regolamento approvato dal comune di XXX prevede quale presupposto alla sua attivazione la destinazione d'uso commerciale mentre la norma statale, richiamata e ribadita anche dal parere del Ministero della Attività produttive, consente per tali tipologie di attività "una destinazione d'uso compatibile con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica".

In proposito si rammenta anzitutto che la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, stante il rinvio di cui all'art. 3 della l.r. n. 38 del 29 dicembre 2006, è disciplinata, in via generale, dalle disposizioni del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati.).

Inoltre, con specifico riferimento alla compatibilità urbanistica delle associazioni di promozione sociale, il comma 4 dell'art. 32 della legge 383/2000 dispone che la loro sede "*ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica*".

Tenuto conto che la disposizione citata si configura come norma speciale, in quanto tale in grado di derogare alla disciplina generale, che ne risulta conseguentemente integrata sul punto specifico della destinazione d'uso, si ritiene che i locali dei circoli dove si svolgono le attività delle associazioni di promozione sociale, pur soggetti alle norme previste per la tutela della salute e dell'incolumità delle persone (agibilità, sorvegliabilità, ecc.), non debbano avere destinazione d'uso specifica, secondo quanto precisato dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico nell'allegata risoluzione n. 264058 del 31 dicembre 2012.

Pertanto le disposizioni regolamentari da Voi approvate nel 2005, che disciplinano la materia e che, alla luce di quanto sopra riportato, risultano contrastanti con le disposizioni statali emanate in merito alla compatibilità urbanistica per i circoli privati del tipo "associazioni di promozione sociale", sono da ritenere non più applicabili e come tali oggetto di disapplicazione in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Si rammenta che in ogni caso l'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), in materia di edilizia e urbanistica, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

Data 02.03.2015

Protocollo 3027 /A19050

OGGETTO: quesito in merito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande in area a destinazione d'uso agricola.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto via mail in data 11 novembre 2014 (prot.n. 13036/DB1607) si chiede se sia possibile aprire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in area a destinazione d'uso agricola e se, in alternativa, si possa prevedere un'attività agrituristica con annessa attività commerciale o ancora un albergo diffuso, abbinando alla somministrazione anche alcune camere ubicate in almeno due fabbricati.

A tal proposito si fa presente quanto segue: ai sensi dell'art. 26 c. 1 lett. f) della l.r. n. 56/77 s.m.i. e dell'art. 24 c. 1 sub a) della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i. è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che consente l'attività dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disciplinato dalla legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006.

La destinazione d'uso commercio al dettaglio abilita alla realizzazione di esercizi di somministrazione solo nei casi in cui siano rispettate le norme degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010, nonché le norme igienico sanitarie e di sicurezza pubblica previste dalle normative specifiche vigenti. Pertanto, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. n. 38/2006 non è ammessa in aree a destinazione d'uso agricola.

Per poter avviare un'attività agrituristica con annessa attività commerciale, in area a destinazione d'uso agricola, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa del turismo per essere riconosciuti "azienda agrituristica"; in tal caso si sarebbe nelle condizioni di poter effettuare, oltre alla vendita di prodotti alimentari, anche la somministrazione ed il consumo sul posto mediante servizio assistito e in area attrezzata con tavolini e sedie secondo la disciplina nazionale e regionale che regola le attività di somministrazione effettuata negli agriturismi di cui alla legge regionale n. 38 del 23 marzo 1995.

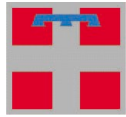
Pertanto, la vendita di prodotti alimentari di produzione dell'azienda agricola ed il loro consumo sul posto con servizio assistito ed in area attrezzata con tavolini e sedie, fatta salva la possibilità che ricorrano i presupposti per richiedere l'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevanda succitati, è consentita solamente nel caso l'azienda possa avere i requisiti per essere riconosciuta "agrituristica".

Per conoscere quali siano i requisiti necessari per avviare un'attività agrituristica e per quanto riguarda l'attivazione di un albergo diffuso, si evidenzia che la disciplina di tali attività, non rientra nella sfera di competenza dell'ufficio scrivente ma risulta ascrivibile alle competenze della

Direzione Regionale Turismo – Via Avogadro, 30 - Torino - tel. 011.4321567 - fax 011.4322440 - e sito web:

<http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive.html>

dove è possibile consultare le varie tipologie di strutture ricettive e la relativa normativa di riferimento.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 14.01.2015
Protocollo 378 /A19050

OGGETTO: richiesta di parere in merito alla distinzione tra attività di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto degli alimenti nelle attività artigianali di produzione di pizze e/o Kebab e simili.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 18 novembre 2014 (prot. n. 13331) si richiedono chiarimenti circa la distinzione tra attività di somministrazione e bevande disciplinata dalla l.r. n. 38/2006 e la possibilità di consumo sul posto all'interno di negozi artigianali di produzione di pizze e/o kebab e simili.

Trattandosi di questione con evidenti implicanze in tema di concorrenza, materia statale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, si richiama in proposito la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3603/C del 28 settembre 2006, con la quale si esprime, da un lato l'esclusione che per le attività artigianali di prodotti alimentari possa essere ammesso anche il servizio assistito e non esclude dall'altro, che il consumo sul posto possa svolgersi attraverso l'utilizzo delle sedute.

Pertanto, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 230596 dell'8 novembre 2012 ritiene che la norma che consente il consumo sul posto alle attività artigianali ed agli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, non preveda una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, richiamando la medesima previsione di legge espressa dalla nostra legge regionale 38/2006.

Pertanto, alla luce dei pareri espressi e in attesa di ulteriori chiarimenti in merito da parte dello stesso Ministero, si ritiene di ribadire che:

- nei locali delle attività artigianali e degli esercizi di vicinato di prodotti alimentari, gli arredi a cui si riferisce la normativa relativa alla vendita con consumo sul posto non possano coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, ovvero tavoli e sedie o piani di appoggio e sedute abbinabili;
- per garantire le condizioni minime di fruizione si ritiene ammissibile solo l'utilizzo di piani di appoggio e/o sedute funzionali all'attività di vendita nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.



Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it

commercio@regione.piemonte.it

*Data 19.02.2014
Protocollo 1862-/DB1607*

OGGETTO: D.G.R. n. 85-13268 dell'08.02.2010 - art. 4 - Quesito in merito all'ampliamento di superficie di somministrazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Con nota email del 27 gennaio 2014 – ns. prot. n. 988/DB1607 del 28 gennaio 2014 – la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell' art. 4 della D.G.R. n. 85-13268 dell'08.02.2010 ed in particolare, se sia da considerare superficie di somministrazione, il piano terreno di un locale che verrebbe utilizzato unicamente come reception del ristorante (senza posizionamento di tavoli e sedie o altri arredi per la somministrazione) e se ai fini del rilascio dell'autorizzazione per nuova apertura il richiedente debba rispettare l'obbligo del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi di cui all'art. 8 della DGR suddetta.

A tale proposito, tenuto conto del disposto dell'art. 4, comma 1 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i che letteralmente recita: ***“la superficie di somministrazione è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale”***, si ritiene che il locale al piano terreno se adibita a reception rientri nel computo della superficie di somministrazione.

Pertanto, nel caso di specie, si ritiene quindi che lo stesso locale sia soggetto alle disposizioni della D.G.R. 85-13268/2010 s.m.i e quindi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per nuova apertura dell'esercizio di somministrazione, anche all'obbligo del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi di cui all'art. 8 della DGR citata.

*Data 29.07.2014
Protocollo 8843 /DB1607*

Oggetto: quesito in merito all'ampliamento di superficie di somministrazione di alimenti e bevande mediante dehor.

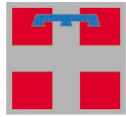
In riferimento alla richiesta pervenuta via mail in data 30 giugno 2014 (prot. n. 7523/DB1607) si richiede se l'occupazione di suolo pubblico con dehors da parte del titolare di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, per alcune serate durante la stagione estiva, sia sempre soggetta a SCIA di ampliamento della superficie di somministrazione o se i criteri comunali possano stabilire limiti temporali diversi, ad esempio consentendo tali attività senza presentazione della SCIA di ampliamento, per un numero limitato di occasioni.

A tale proposito si rammenta che secondo il punto 4 delle indicazioni interpretative di cui alla nostra nota prot. n. 9369/DB1701 del 13.12.2010, peraltro citate nel quesito proposto, la superficie a dehor costituisce sempre superficie di somministrazione indipendentemente dal numero di giorni di occupazione di suolo pubblico, cioè in modo permanente o temporaneo, a partire da un giorno. Lo stesso articolo precisa inoltre che è a discrezione del comune, secondo i propri regolamenti, prevedere l'opportunità di presentazione annuale della SCIA per installazione del dehor stagionale, a condizione che la superficie dello stesso rimanga invariata.

Atteso pertanto che anche un solo giorno sia necessario presentare la SCIA per l'ampliamento della superficie di somministrazione, al comune competente, nel caso di cui trattasi, la possibilità di prevedere la presentazione, nell'arco dell'anno, di un'unica SCIA di ampliamento della superficie dei somministrazione in occasione della prima richiesta di occupazione di suolo pubblico, anziché in modo reiterato per ciascun evento calendarizzato, a condizione che la superficie ampliata rimanga invariata nel periodo di riferimento.

E' infine appena il caso di evidenziare che l'occupazione di suolo pubblico non costituisce a priori un diritto soggettivo per l'imprenditore commerciale, restando la stessa, per definizione soggetta a valutazioni di interesse pubblico in sede comunale.

D'altro canto le normative succedutesi negli ultimi anni nella materia della concorrenza e della conseguente liberalizzazione delle attività economiche, a partire dalla direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein e dal d.lgs 59/2010, fino, in particolare ai DD.LL. 138/2011, 201/2011, 1/2012, 5/2012, se da un lato enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, **dall'altra consentono** la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale per la tutela **della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi inclusi l'ambiente urbano, dei beni culturali, della sicurezza** e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 31.12.2014
Protocollo 1071 /DB1607

Oggetto: quesito in merito alla necessità di soddisfacimento di posti a parcheggio in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande – D.G.R. n. 85-13268 del 8.2.2010.

In riferimento al Vostro quesito pervenuto in data 28 novembre 2014 (prot. n. 13748/DB1607) con il quale si richiede se, per un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande la cui superficie di somministrazione è stata inizialmente ampliata, poi ridotta ed infine, a seguito di subingresso, oggetto di SCIA di ampliamento sugli stessi spazi oggetto del precedente ampliamento e riduzione, si debba rispettare nuovamente l'obbligo del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, si specifica quanto segue:

- in caso di variazione di superficie di somministrazione, soltanto la parte di superficie ampliata soggiace al rispetto del fabbisogno dei parcheggi di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010;
- per i casi di subingresso, come disciplinato all'art. 13 c. 3 della l.r. n. 38/2006, non è richiesta l'applicazione delle disposizioni relative al fabbisogno di parcheggi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, nel caso in specie è da ritenere che se l'ampliamento oggetto di SCIA da parte della società Delta, a seguito di subingresso, risulti nei limiti della superficie di somministrazione risultante dall'ampliamento originariamente compiuto dalla società Beta non si debba richiedere nuovamente l'obbligo del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, tenuto conto che la società Beta aveva già assolto al medesimo obbligo mediante l'istituto della "monetizzazione" e non risultano modificazioni strutturali dell'esercizio sostanziali.

Diversamente, se la società Delta intende ampliare oltre i limiti della superficie di somministrazione già ampliata dalla società Beta, e quindi con conseguenti modificazioni strutturali dell'esercizio, sarà necessario procedere all'applicazione delle disposizioni relative al fabbisogno parcheggi di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

*Data 24.11.2014
Protocollo 13562 /DB1607*

OGGETTO: Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico e nei circoli privati.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli Uffici scriventi in data 10 ottobre 2014 con Prot. n. 11653/DB1614, si richiedono informazioni in merito ai requisiti necessari per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico e di un circolo privato.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

L'attività degli esercizi di somministrazione deve essere svolta nel rispetto della l.r. n. 38 del 29 dicembre 2006 e della D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010.

Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di somministrazione sono consentite ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/2006, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e nel rispetto dei vincoli posti a tutela dell'ambiente, del territorio, dei beni culturali/storico-artistici e paesaggistici, della sicurezza pubblica e di igienicità e salubrità dei luoghi.

Il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture è pertanto subordinato al rispetto:

- delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
- delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
- delle disposizioni degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 della D.G.R. n. 85-13268/2010, fatte salve ulteriori prescrizioni previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e nei progetti integrati di rivitalizzazione di cui agli artt. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/99 s.m.i..

Si rammenta che i requisiti professionali devono essere posseduti, sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal titolare o dal rappresentante legale, ovvero in alternativa da eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

Per quanto riguarda invece la somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, come indicato all'art. 3 della l.r. n. 38 del 29 dicembre 2006, occorre fare riferimento alle disposizioni del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

*Data 06.05.2014
Protocollo 5102 /DB1607*

Oggetto: quesito inerente l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli esercizi di somministrazione nel comune di XXX.

In riferimento alla richiesta pervenuta via mail in data 18 aprile 2014 (prot. n. 4686/DB1607) relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio di somministrazione e nello specifico la possibilità di prevedere uno scivolo da posizionare in caso di necessità e non in modo permanente si rappresenta quanto segue:

- al fine di consentire la libera fruizione del servizio reso dagli esercizi di somministrazione da parte di tutti i cittadini, la D.G.R. n. 85 -13268 dell'8 febbraio 2010 dispone per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, il rispetto della legge 13/89, fatto salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti comunali.
La progettazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge, deve pertanto prevedere:
 - a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
 - b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
 - c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
 - d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini;
- il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 che definisce le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati prevede che negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge 13/89, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse in sede di provvedimento autorizzativo. (art. 7.5)

Per quanto attiene la valutazione e l'eventuale accoglimento della soluzione tecnica proposta occorrerà tenere conto oltre alle prescrizioni contenute nella citata legge 13/89 e nel successivo regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 236/89 di cui si è anticipato un estratto, di quanto previsto dai Vostri regolamenti comunali, da quelli emanati dalla Direzione regionale sanità pubblica e del parere espresso dalla ASL competente.

Data 11.04.2014
Protocollo interno

OGGETTO: Richiesta di parere per apertura gelateria in azienda agricola.

In riferimento alla richiesta inviata via mail relativa alla possibilità per un'azienda agricola, regolarmente registrata alla ASL per produzione di latte, di trasformare parte di tale latte in gelato e venderlo al pubblico nella stagione estiva si specifica quanto segue.

1) Rispetto alla possibilità per un'azienda agricola, regolarmente registrata alla ASL per produzione di latte, di trasformare parte di tale latte in gelato si rimanda alla normativa in materia di agricoltura.

La vendita è disciplinata dall'art. 4 del d. lgs. 228/2001 e smi.

In particolare il consumo sul posto, consentito dal citato art. 4 come da ultimo modificato con D.L. 69/2013 (decreto del fare) è possibile solamente nel caso ciò non avvenga con servizio assistito e in area attrezzata con tavolini e sedie, che costituiscono l'attrezzatura/arredo tipico dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non consentita all'azienda agricola a meno che non si tratti di impresa agrituristica.

2) Nel caso l'azienda agricola possieda i requisiti previsti dalla normativa del turismo per essere riconosciuta "agrituristica" sarebbe nelle condizioni di poter effettuare, oltre alla vendita ed anche il consumo sul posto mediante servizio assistito e in area attrezzata con tavolini e sedie secondo la disciplina nazionale e regionale che regola le attività di somministrazione effettuata negli agriturismi di cui alla Legge regionale n. 38 del 23 marzo 1995.

3) Ai sensi dell'art. 26 c. 1 lett. f) della L.r. n. 56/77 s.m.i. e dell'art. 24 c. 1 sub a) della D.C.R. n. 563-13414/1999 è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che consente l'attività dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disciplinato dalla Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso in specie, la vendita di gelati di produzione dell'azienda agricola ed il loro consumo sul posto con servizio assistito ed in area attrezzata con tavolini e sedie, fatta salva la possibilità che ricorrano i presupposti per richiedere l'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande succitati, è consentita solamente nel caso l'azienda possa avere i requisiti per essere riconosciuta "agrituristica".

Data 20.03.2014
Protocollo 3195/DB1607

OGGETTO: L.R. 38/2006 s.m.i. - Quesito in materia di somministrazione di alimenti e bevande - attività di vendita per asporto in contenitori usa e getta di frullati, frappè e cioccolata calda.

In riferimento alla nota pervenuta via email agli Uffici scriventi in data 11/03/2014 con prot. n. 2738/DB1607, si richiedono chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della L.R. 38/2006 s.m.i. che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Più nello specifico si richiede quale sia la corretta qualificazione giuridica dell'attività e, conseguentemente, quale sia la normativa applicabile, nel caso in cui un imprenditore, nell'ambito della propria attività artigianale di preparazione e vendita di prodotti dolciari (cornetti e prodotti simili), intenda preparare e vendere cioccolata calda, frullati e frappè in contenitori a perdere. In altri termini si chiede di conoscere se tale attività configuri una fattispecie di somministrazione di alimenti e bevande o se possa essere considerata attività artigianale.

A tale proposito si richiama il parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2008 (che si allega per opportuna conoscenza), che ha riconosciuto la natura artigiana dell'attività suddetta escludendo l'ipotesi di ravvisare in essa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

D'altro canto, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 114/1998 e s.m.i., gli artigiani non sono soggetti neppure alle norme che regolano le attività di commercio al dettaglio quando, come nel caso di cui trattasi, effettuano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria.

Per quanto concerne invece la vendita per asporto in contenitori usa e getta del cappuccino preparato con caffè in cialde mediante l'utilizzo di apparecchiature simili alle macchinette XXX, si ritiene che tale attività configuri una fattispecie di commercio di vicinato, soggetta, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 114/1998 e s.m.i. ad apposita SCIA al comune sede dell'esercizio.

Data 06.08.2014
Protocollo 9138/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso gli impianti sportivi - Art. 8 comma 6 della L.R. 38/2006 s.m.i..

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail all'Ufficio scrivente in data 09/07/2014 - con Prot. n. 7932/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso un Centro Nautico Comunale.

Nel dettaglio, il Centro Nautico Comunale di XXX -"Centro Velico XXX" - di proprietà del Comune al cui interno è attivo un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R. 38/2006, richiede se è possibile estendere il servizio di ristorazione oltre che ai fruitori del complesso sportivo anche ad un pubblico indistinto.

Dalle informazioni fornite nel quesito parrebbe che l'attività in questione sia stata avviata ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006 s.m.i. che prevede espressamente, tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto, le attività di somministrazione svolte: "....all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse".

A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 8 comma 6 lett j) della suddetta legge regionale, tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto, prevede che:
"negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente", senza porre limitazioni rispetto ai soggetti fruitori del servizio di somministrazione.

Pertanto, considerato che l'esercizio di somministrazione è situato in una struttura di proprietà del Comune e tenuto conto delle finalità pubbliche dell'attività in esame, a parere dell'Ufficio scrivente si ritiene opportuno un riesame in sede locale della fattispecie in oggetto al fine di verificarne la riconducibilità all'ambito dell'applicazione **dell'art. 8 comma 6 lett. j) della L.R. 38/2006**, anziché ai sensi dell'art. 8 comma 6 lett. i) della predetta legge regionale.

Si rammenta inoltre che l'art. 8 comma 8 della suddetta legge regionale prevede espressamente che *"...nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite da SCIA"*.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale

commercio@regione.piemonte.it

commercio@cert.regione.piemonte.it

*Data 10.11.2014
Protocollo 12990/DB1607*

Oggetto: quesito inerente l'applicazione della l.r. n. 38/2006 relativa alla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta via mail in data 30 ottobre 2014 (prot. n. 12547/DB1607), con la quale si richiede un parere in merito agli orari che devono osservare gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati ai sensi della l.r. n. 38/2006 annessi ad un impianto di distribuzione di carburanti, si specifica che per effetto del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ovunque ubicate, possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva ed infrasettimanale né limiti giornalieri di apertura, superando le riserve di liberalizzazione ai soli comuni turistici nonché quelle relative ad una fase sperimentale, contenute nelle precedenti norme nazionali.

Inoltre tali disposizioni sono adottate, ai sensi del novellato articolo 3 del d.l. 223/2006, in materia di concorrenza e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale e pertanto attengono alla sfera di competenza statale.

Rimane in capo alle amministrazioni comunali la possibilità di porre eventuali vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale **della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali della sicurezza** e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

*Data 15.09.2014
Protocollo 10278/DB1607*

Oggetto: quesito inerente l'eliminazione delle barriere architettoniche per esercizio di somministrazione nel centro storico del comune di XXX.

In riferimento alla richiesta pervenuta via mail in data 12 agosto 2014 (prot. n. 9299/DB1607) relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione di un esercizio di somministrazione che intende situarsi nel centro storico in cima ad una scalinata si rappresenta quanto segue.

Premesso che, poiché il quesito in oggetto non specifica se la scala di accesso al locale sia pubblica o privata ed, in tal caso, se di proprietà del soggetto che intende avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, verranno di seguito contemplate entrambe le fattispecie.

Con la legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" ed il relativo regolamento di attuazione, Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236, viene esteso l'obbligo di favorire la fruizione degli edifici da parte di persone con disabilità anche agli edifici privati indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.

La progettazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 13/89, deve pertanto prevedere:

- a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 che definisce le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati prevede che negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge 13/89, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse in sede di provvedimento autorizzativo. (art. 7.5)

In particolare, riguardo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre a quanto previsto dalla D.G.R. n. 85-13268/2010, il regolamento regionale n. 2/R del 3 marzo 2008 "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale..." finalizzato al miglioramento dello standard strutturale di tutti gli esercizi pubblici, all'art. 1 comma 2, ammette deroghe ai requisiti previsti, tra i quali il rispetto delle norme relative al superamento delle barriere architettoniche, per le attività di dimensioni limitate (fino a 30 posti a sedere) situate in tutti i centri storici.

In merito agli edifici e spazi pubblici, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,

spazi e servizi pubblici”, coordinandosi con le disposizioni normative del D.M. 236/89 succitato, ha esteso il campo di applicazione anche agli spazi urbani.

Tenuto conto che il comma 1 dell'art. 10 della D.G.R. n. 85-13268 dell'8 febbraio 2010 specifica che le verifiche e le valutazioni degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali non devono rappresentare un ostacolo alla modernizzazione della rete degli esercizi di somministrazione, bensì contribuire a renderla possibile in un contesto di tutela della qualità della vita, sotto il profilo economico, ambientale, territoriale e di sicurezza, non si ritiene che la presenza di una scalinata (probabilmente pubblica) possa essere un elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione, piuttosto un aspetto da valutare all'interno del più ampio problema dell'uso compatibile di un edificio dal difficile accesso.

Per quanto attiene il caso specifico, alla luce di quanto sopra esposto, la valutazione e l'eventuale individuazione di una soluzione tecnica, che consenta il superamento della barriera architettonica, pubblica o privata, dovrà tenere conto, oltre che delle prescrizioni contenute nelle norme succitate, di cui si è anticipato un estratto, di eventuali deroghe e/o vincoli, in quanto l'intervento potrebbe essere lesivo per le caratteristiche storico-artistiche del bene tutelato, di quanto previsto dai Vostri regolamenti comunali, da quelli emanati dalla Direzione regionale sanità pubblica e del parere espresso dalla ASL competente.

*Data 30.10.2014
Protocollo 12591 /DB1607*

Oggetto: quesito inerente l'apertura di un ristorante didattico all'interno dell'istituto scolastico XXX.

In data 13 ottobre 2014 (prot. n. 11734/DB1607) è pervenuta presso in nostri uffici, via mail, la richiesta in oggetto, relativa alla necessità di ottenere l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della l.r. n. 38 del 29.12.2006 per l'apertura di un "ristorante didattico" all'interno dell'istituto scolastico XXX, dove, come indicato nella nota dello stesso Istituto allegata, verrà erogato a pranzo su prenotazione, solitamente il martedì ed il mercoledì, un pranzo completo, a scelta tra due menù al costo di 10,00 euro. Per particolari esigenze aziendali, pranzi di lavoro, coffee break, cene di rappresentanza, vi è la possibilità di definire gli orari, il numero di ospiti, la tipologia di menù. Tale iniziativa si propone di avvicinare gli allievi dell'istituto alla reale attività ristorativa ed imprenditoriale.

A tal proposito si specifica quanto segue.

Dalla lettura dell'art. 8 della l.r. n. 38/2006, che dispone puntualmente i casi di esclusione dalle disposizioni in materia di disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non si rinviene nessuna fattispecie avente le caratteristiche sopra indicate.

Si ritiene che l'attività di ristorazione, così come rappresentata, si configuri a tutti gli effetti come esercizio di somministrazione e bevande aperto al pubblico soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal comune competente per territorio, secondo i disposti dell'art. 9 della l.r. n. 38/2006 e subordinata alla verifica, da parte dello stesso comune del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e del rispetto dei criteri di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 della l.r. n. 38/2006.

Si evidenzia inoltre che, pur considerando l'iniziativa lodevole ed innovativa, il fatto di esonerare un'attività di ristorazione, organizzata secondo quanto sopra illustrato, dal rispetto dei criteri regionali per il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, sarebbe una lesione dei principi generali della concorrenza e non corretto nei confronti di altri esercenti che, per rispettare quanto richiesto dalla normativa, affrontano dei costi di impresa non irrilevanti.

Diversamente sarebbe se l'istituto scolastico, invece di prevedere l'apertura al pubblico indistinto, limitasse il consumo ad una cerchia ristretta di fruitori, quali ad esempio: docenti, allievi, parenti ed affini, ecc.. In tal caso l'attività di ristorazione potrebbe essere ricondotta ai casi di esclusione previsti dall'art. 8 succitato e pertanto la scuola, non dovrebbe essere soggetta all'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della l.r. n. 38 del 29.12.2006.

Oltre alle precisazioni che precedono, riferite al commercio, materia di competenza del Settore scrivente, si ritiene opportuno, a titolo collaborativo, evidenziare la possibilità di valutare in concreto il ricorrere di due ulteriori fattispecie di competenza, rispettivamente, degli uffici regionali alla formazione professionale e al turismo:

1. lo svolgimento, secondo lo statuto e la normativa in materia di formazione professionale, di attività didattico/dimostrativa nei locali della scuola: per ulteriori informazioni in merito si segnala il seguente link istituzionale: istruzione-lavoro@cert.regione.piemonte.it;
2. uso occasionale di immobili a fini ricettivi. In questo caso la competenza fa capo alla Direzione regionale Turismo e precisamente del Settore Offerta Turistica - Interventi Comunitari in Materia Turistica – E' possibile trovare i riferimenti legislativi e la modulistica nella sezione tematica: <http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/uso-occasionale-di-immobili.html>

A tal fine si anticipa di seguito un estratto della pagina informativa recuperabile all'indirizzo suindicato: " La legge regionale di riferimento è la n. 31 del 15 aprile 1985, la quale stabilisce che *"è consentito l'uso occasionale e per periodi non superiori ai 60 giorni di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. Il Comune accerta le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività"* aggiungendo che *"Chiunque intenda utilizzare occasionalmente un immobile per fini ricettivi, trasmette in via telematica con posta certificata allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) su apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente"*. Inoltre, ai fini della destinazione urbanistica *"Dal momento che si tratta di un uso occasionale, la destinazione urbanistica dell'immobile non può essere stabilita a priori pertanto qualsiasi immobile può essere destinato a questa particolare tipologia ricettiva"*.

Data 06.10.2014
Protocollo 11358 /DB1607

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei rifugi alpini.

Facendo seguito a precedenti contatti telefonici, con nota e-mail del 11 settembre 2014 – ns. prot. n. 10185/DB1701 – si richiedono all'Ufficio scrivente delucidazioni in merito alla corretta normativa da applicare per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei "rifugi alpini" e/o nei "rifugi escursionistici".

A tale proposito è necessario distinguere in via preliminare tra:

- 1) rifugio alpino raggiungibile esclusivamente a piedi, fuori dalla strada asfaltata e quindi destinato a una limitata cerchia di persone.
- 2) rifugio escursionistico raggiungibile attraverso strade ordinarie aperte al traffico e destinato ad un pubblico indistinto.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei rifugi alpini raggiungibili esclusivamente a piedi e fuori dalla strada asfaltata, esula dalla normativa del commercio in quanto l'art. 2 della la L.R. 38/2006 esclude dal suo ambito di applicazione la somministrazione effettuata in strutture ricettive alberghiere ed extra, rientrando nell'ambito di applicazione della normativa sul turismo.

Diversamente, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei rifugi escursionistici raggiungibili attraverso strade ordinarie aperte al traffico, rivolta ad un pubblico indistinto, è considerata a tutti gli effetti attività di somministrazione di alimenti e bevande e quindi soggetta alla L.R. 38/2006 s.m.i. e alla programmazione regionale del comparto commerciale di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i..

In particolare si richiamano le disposizioni dell'art. 9 commi 1 e 2 della L.R. 38/2006 per il quale:

- comma 1. *L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.*
- comma 2. *Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 del rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.*

Si precisa infine che il riferimento telefonico effettuato al D.lgs. 147/2012 (modificativo del D.lgs. 59/2010), in merito al possesso o meno dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione, non è da ritenere pertinente rispetto alle due ipotesi suddette in quanto nel primo caso si applica la normativa del turismo con tutte le sue peculiarità e nel secondo si applica la L.R. 38/2006 s.m.i. nella sua interezza poiché trattasi di somministrazione rivolta ad un pubblico indistinto e quindi è necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo (cfr. citata art. 9 della L.R. 38/2006 s.m.i.).

Data 23.10.2014
Protocollo 12265 /DB1607

Oggetto: quesito inerente l'applicazione della l.r. n. 38/2006 relativa alla disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta via fax in data 23 giugno 2014 (prot. n. 7342/DB1607) con la quale si richiede un parere in merito all'ipotesi di accordare la possibilità, nel caso di cessazione anticipata dell'attività e con l'importo per la monetizzazione dei parcheggi rateizzato, di non corrispondere più le rate rimanenti, si specifica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della D.G.R. n. 85-13268 del 8 febbraio 2010 il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di somministrazione è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Il comma 5 dello stesso articolo consente la possibilità, per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1 , di monetizzare tale fabbisogno secondo quanto previsto da ciascun comune.

Pertanto, secondo quanto sopra stabilito, l'obbligo di reperire posti a parcheggio, commisurati alla superficie di somministrazione, anche nella forma della monetizzazione, è presupposto sostanziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione e non derogabile.

Ciò vale, evidentemente, anche nel caso in cui il comune abbia consentito ad un pagamento rateizzato degli importi dovuti per la monetizzazione, che devono quindi essere corrisposti integralmente, anche in caso di intervenuta cessazione anticipata dell'attività. La rateizzazione è infatti soltanto una modalità "agevolata" di corresponsione dell'onere, che giova ripeterlo, è dovuto quale presupposto per il rilascio dell'autorizzazione e non è commisurabile al periodo di esercizio effettivo dell'attività.

Data 06.10.2014
Protocollo 11346 /DB1607

OGGETTO: quesito in merito al computo della superficie di somministrazione di un pubblico esercizio con sala giochi.

A seguito del parere regionale rilasciato con nota prot. n. 2408 in data 04/03/2014 alla S.V. e al soggetto interessato in merito al corretto computo della superficie di somministrazione di un esercizio di somministrazione già autorizzato al quale è stato aggiunto un altro locale da adibire a sala biliardo, si richiedono con il quesito pervenuto via email agli uffici scriventi in data 28/08/2014 con Prot. n. 9620/DB1607 ulteriori delucidazioni.

In particolare, si specifica che tale esercizio di somministrazione, già autorizzato a svolgere giochi leciti, ha richiesto di poter adibire un'altra sala, precedentemente destinata ad altro uso (magazzino/deposito), per il gioco del biliardo, nonché di somministrare in un dehor estivo.

A tal fine, è stata trasmessa la planimetria del locale, con la quale si mettono in evidenza le seguenti condizioni:

- prevalenza dell'attività di somministrazione rispetto all'attività accessoria della sala giochi svolta estemporaneamente;
- possibilità di adibire in qualsiasi momento la stessa sala alla somministrazione senza particolari trasformazioni del locale, salvo lo spostamento degli arredi.

Alla luce dei nuovi elementi esposti dalla S.V. e messi in rilievo mediante la planimetria dei locali e in parziale rettifica del precedente parere regionale sopraccitato, si ritiene che tutta l'area della sala giochi in questione debba essere considerata superficie di somministrazione in base al criterio della prevalenza dell'attività primaria quale la somministrazione di alimenti e bevande rispetto a quella accessoria.

La prevalenza della superficie di somministrazione è rafforzata anche dall'ampliamento della stessa mediante dehor estivo, la cui superficie costituisce sempre superficie di somministrazione, ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., pur se irrilevante ai fini del fabbisogno dei parcheggi, di cui all'art. 8 della D.G.R. cit., se il dehor non è soggetto a permesso a costruire.

Pertanto, l'area della sala giochi e del dehor estivo costituisce ampliamento della superficie di somministrazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., e deve essere soggetta altresì alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

*Data 15.09.2014
Protocollo 10288 /DB1607*

OGGETTO: quesito in merito all'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 03/09/2014 con Prot. n. 9800/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell'art. 10 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., disciplinante l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione, in relazione al caso di una società titolare di un esercizio di somministrazione, ma attualmente in regime di sospensione attività, che intenderebbe trasformare il locale in un centro polifunzionale al fine di poter svolgere altresì attività di intrattenimento musicale con o senza ballo, nonché organizzare altri eventi quali mostre, feste private, concerti, eventi culturali.

Nel dettaglio, tali attività potrebbero essere svolte dalla società titolare o da altri soggetti che stipulerebbero eventualmente con la stessa un contratto di utilizzo dei locali per ogni singolo evento o un certo periodo di tempo connesso agli eventi.

A titolo esemplificativo, in caso di serata musicale organizzata come discoteca o concerto dal vivo o con Dj, il locale verrebbe concesso in uso al soggetto richiedente, il quale avrebbe l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per trattenimento pubblico, ai sensi degli artt. 68-69 del TULPS, nonché di presentare la SCIA amministrativa e sanitaria per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, vengono formulati i seguenti quesiti:

1. la SCIA prevista dall'art. 10 della L.R. n. 38/2006 deve essere strettamente correlata a sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali, culturale, eventi locali straordinari o può essere presentata anche per le attività in argomento?;
2. in assenza di limitazioni temporali disposte dalla normativa, è possibile stabilire un limite massimo di manifestazioni autorizzabili?;
3. è possibile che all'interno del locale operino due soggetti giuridici diversi, ovvero a cui uno verrebbe autorizzato il trattenimento pubblico e un altro che si occuperebbe del punto ristoro con presentazione della SCIA amministrativa e sanitaria per la somministrazione temporanea?;
4. è possibile la presentazione della SCIA ai sensi dell'art. 10 per l'attività di somministrazione senza altri eventi collegati? In questo caso si configurerebbe una serata esclusivamente gastronomica (ristorante temporaneo).

In riferimento al quesito n. 1, si evidenzia che l'art. 10 della L.R. n. 38/2006, come confermato dall'art. 41 del D.L. n. 5/2012, si riferisce all'esercizio dell'attività di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, cioè eventi pubblici organizzati istituzionalmente e non in forma privata.

Pertanto, l'applicazione dell'articolo citato non può essere estesa agli eventi di natura privata e conseguentemente alle attività di cui trattasi.

Per quanto riguarda il quesito n. 2, si rammenta che non è possibile stabilire un limite massimo di manifestazioni autorizzabili, intese di rilevanza pubblica, poiché non è previsto dal dettato normativo di legge.

In relazione al quesito n. 3, è possibile che all'interno del medesimo locale operino due soggetti giuridici diversi, a cui saranno intestati i rispettivi titoli autorizzatori per l'esercizio delle attività di intrattenimento e svago e somministrazione di alimenti e bevande.

Rispetto al quesito n. 4, si ribadisce che non è possibile la presentazione della SCIA per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione anche in assenza degli eventi in argomento o nell'ipotesi di una serata esclusivamente gastronomica, in quanto trattasi di attività somministrazione a tutti gli effetti.

In conclusione, le attività prospettate non presentano le caratteristiche stabilite dall'art. 10 della L.R. n. 38/2006, ma potrebbero eventualmente rientrare tra le fattispecie previste all'art. 8, comma 6 della L.R. cit., come di seguito indicato.

In particolare, occorre verificare anzitutto se l'attività di intrattenimento e svago è prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande come previsto all'art. 8, comma 6, lett. a), per cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

Pertanto, se l'attività di intrattenimento e svago costituisce attività primaria rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande, la stessa è ascritta all'art. 8, comma 6, lett. a) della L.R. n. 38/2006, per cui occorre presentare la SCIA e rispettare le specifiche norme di settore relativamente agli eventi di volta in volta organizzati; viceversa sarebbe necessario richiedere l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico indistinto, ai sensi dell'art. 9, al fine di esercitare l'attività di somministrazione indipendentemente dall'organizzazione degli eventi.

Peraltro, per le attività in argomento non è possibile altresì ravvisare i connotati dei piccoli trattenimenti organizzati nei pubblici esercizi, di cui all'art. 15 della L.R. n. 38/2006, allo scopo di attirare la clientela, poiché vengono svolti secondo le seguenti condizioni:

- senza imporre il pagamento di un biglietto di ingresso né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- senza trasformazione del locale in sala di intrattenimento.

Data 09.09.2014
Protocollo 10077 /A19050

OGGETTO: Autorizzazione all'attività di somministrazione alimenti e bevande complementare ad attività commerciale mista. Parere di competenza.

In riferimento alla vostra richiesta pervenuta via mail il 7 agosto 2014 (prot. n. 9187/DB16.07) con la quale si chiede di esprimere parere in merito alla necessità di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell'emissione del D.P.R. 19.10.2011, n. 227, si rileva quanto segue.

A livello nazionale si delinea un quadro normativo che inizialmente subordinava alla richiesta da parte del Comune² la presentazione della **documentazione di previsione di impatto acustico** per le **attività di ristorazione collettiva e pubblica** (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) in cui siano **installati macchinari o impianti rumorosi** (L. 447/95, art. 8, c. 2, l. d: **su richiesta del comune**...); con il D.P.R. 227/11, art. 4 è stato successivamente chiarito che:

- c. 1, primo periodo: **non è obbligatorio** presentare unitamente alla domanda per l'apertura di un esercizio di somministrazione, che non prevede l'installazione di macchinari e impianti rumorosi, la documentazione previsionale di impatto acustico;
- c. 1, secondo e terzo periodo: nel caso di installazione o presenza di impianti di diffusione sonora compresi nella domanda per l'apertura di un esercizio di somministrazione, il Comune **è obbligato** ad esigere la documentazione indicata dalla L. n. 447/1995, art. 8, c. 2, e, conseguentemente, l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività degli impianti, oppure la dichiarazione sostitutiva qualora lo studio del tecnico abilitato non abbia rivelato possibilità di superamento dei limiti imposti dal P.Z.A. o dal D.P.C.M. 14.11.1997. *Si osservi che il testo fa esplicito riferimento all'art. 8, c. 2 della L. 447/95 e dunque il gestore dell'esercizio di somministrazione è tenuto alla presentazione della documentazione previsionale quando decida sia di realizzare, sia di modificare o potenziare il pubblico esercizio in cui sono installati gli impianti di diffusione di musica;*
- c. 3: **è obbligatorio** presentare la documentazione di cui all'[art. 8, c. 6, della L. n. 447/1995](#), **predisposta da un tecnico competente in acustica**, in **tutti i casi** - *quindi anche per l'esercizio di somministrazione che non ha installato impianti di diffusione sonora* - in cui le attività comportino emissioni ed immissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento oppure, in sua mancanza, dei limiti imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997. *Si osservi che con il comma 3 il legislatore intende comprendere tutte quelle attività rumorose apparentemente lasciate fuori dai commi precedenti; rientrano infatti in questo comma anche le attività di somministrazione già in attività che, pur non necessitando di autorizzazione, qualora generino un impatto acustico dovuto a nuovi o esistenti, modificati o meno, impianti o macchinari rumorosi di qualsiasi natura (diffusori sonori, autoclavi, condizionatori, UTA, ...), provocando un superamento dei limiti*

² È infatti di competenza del comune (L. 447, art. 6): "a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a), c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7; d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive".

previsti, dovranno interpellare un tecnico competente, valutare l'impatto acustico e indicare le misure di mitigazione da mettere in atto.

A livello regionale, in occasione dell'approvazione della D.G.R. 85-13268/2010 è stato introdotto l'art. 10 con il duplice intento di:

- ricordare tutti gli adempimenti cui deve ottemperare l'operatore per l'apertura di un esercizio di somministrazione e per le successive vicende giuridico amministrative in corso di attività, evitandogli di sprecare tempo e denaro in una localizzazione inidonea alla sua *insedianda* attività, prevenendo situazioni di contrasto con il vicinato che potrebbero portare alla limitazione dell'orario di apertura o a prescrizioni per l'abbattimento del rumore - ribadendo le previsioni già vigenti, e, soprattutto
- migliorare la qualità degli esercizi di somministrazione, che si attua attraverso una migliore qualità progettuale degli interventi ed un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.

In proposito emerge che le disposizioni regionali, se da un lato ricalcano la legislazione vigente in materia di impatto acustico alla data del 08.02.2010, dall'altro, invece, chiariscono e forniscono ai comuni ulteriori spunti per regolare l'insediamento delle attività, in funzione delle specificità territoriali in sede locale, come è loro consentito e suggerito anche dal legislatore nazionale.

A titolo riassuntivo la necessità di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere così schematizzato:

- a. l'esercizio di somministrazione per il quale si deposita una domanda di nuova apertura/ampliamento al Comune non presenta a corredo della domanda alcun documento previsionale acustico se non installa macchinari o impianti di diffusione sonora (art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 277/2011) e se rispetta i limiti consentiti di emissione di rumore; in questi casi si suggerisce ai SUAP di evidenziare nei documenti autorizzativi che le attività autorizzande dovranno rispettare i limiti di impatto acustico previsti o dalla zonizzazione comunale o dal D.P.C.M. 14.11.1997;
- b. l'esercizio di somministrazione per il quale si deposita una domanda di nuova apertura/ampliamento al Comune può avvalersi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, c. 6, della L. 447/95, oppure depositare le indicazioni delle misure di prevenzione e abbattimento dell'inquinamento acustico generato dall'attività (art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 277/2011) se installa macchinari o impianti di diffusione sonora, ma prevede di non superare i limiti consentiti;
- c. l'esercizio di somministrazione per il quale si deposita una domanda di nuova apertura/ampliamento al Comune deposita le indicazioni delle misure di prevenzione e abbattimento dell'inquinamento acustico generato dall'attività (L. n. 447/1995, art. 8, c. 6; D.P.R. n. 227/2011, art. 4, c. 3), predisposta da un tecnico competente se installa macchinari o impianti di diffusione sonora e prevede di superare i limiti consentiti;
- d. l'esercizio di somministrazione già autorizzato e attivo deposita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4, c. 1, del D.P.R. n. 277/2011) se installa ex novo macchinari o impianti di diffusione sonora e non supera i limiti consentiti;
- e. l'esercizio di somministrazione già autorizzato e attivo deposita le indicazioni delle misure di prevenzione e abbattimento dell'inquinamento acustico generato dall'attività (L. n. 447/1995, art. 8, c. 6; D.P.R. n. 227/2011, art. 4, c. 3) predisposte da un tecnico competente se installa ex
- f. novo macchinari o impianti di diffusione sonora e supera i limiti consentiti o comunque supera i limiti;
- g. la previsione di impatto acustico dell'esercizio di somministrazione, supportata da misurazioni/simulazioni dell'intensità delle emissioni acustiche, deve essere fatta sempre nei casi riportati alle precedenti lettere b), c), d), e), e da un **tecnico competente** per verificare se si è nel caso in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento o ai limiti individuati

dal D.P.C.M. 14.11.1997, cioè se si ricade nel comma 1 oppure nel comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. n. 277/2011;

- h. il Comune ha facoltà di chiedere all'ARPA provinciale competente la valutazione tecnica in materia, ai sensi della L.R. 13.04.1995 n. 60 e s.m.i., in tutti i casi in cui sia segnalato un presunto inquinamento acustico prodotto dall'attività di un pubblico esercizio; l'ARPA, secondo le sue competenze, effettuerà le misurazioni al ricettore sensibile e trasmetterà i risultati all'Amministrazione richiedente, con indicazione delle azioni da intraprendere (in caso di superamento dei valori limite previsti, il Comune ha facoltà, ad esempio, di chiedere al responsabile dell'inquinamento la valutazione dell'impatto acustico ed un progetto di bonifica acustica). Si noti come in caso di esposto al comune o ai carabinieri da parte dei vicini oggi molti uffici ARPA chiedono di effettuare uno studio sull'esistente con progetto di bonifica prima di uscire a fare i controlli e comunque obbligano sempre il gestore a farlo dopo aver fatto dei controlli con esito di superamento dei limiti e multa conseguente. Il Comune può multare le attività inquinanti (ammenda, più pagamento delle spese dei tecnici, più conseguenti limitazioni sulla licenza di orario o di revoca della stessa);
- i. rimane facoltà del Sindaco l'emissione di ordinanza contingibile ed urgente allo scopo di realizzare un immediato ed efficace contrasto all'inquinamento acustico (L. 447/95, art. 9, c. 1), riconoscendo la giurisprudenza che la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica, sia che venga coinvolta l'intera collettività, sia un solo soggetto.

In conclusione, se per ragioni di semplificazione il legislatore ha ritenuto di non obbligare alla presentazione di impatto acustico gli esercizi che non utilizzano impianti di diffusione sonora e la cui attività non comporta superamenti dei limiti acustici, è doveroso ricordare la peculiarità delle attività oggetto del presente approfondimento, gli esercizi di somministrazione pubblica, che sebbene siano classificati tra le attività a bassa rumorosità, in determinati contesti ed in presenza di ricettori sensibili, possono produrre emissioni acustiche superiori ai limiti, anche e soprattutto causate dal vociare degli avventori nel dehor o in prossimità dell'ingresso.

È auspicabile prevenire le situazioni di incompatibilità tra pubblico esercizio e vicinato.

È auspicabile inoltre prevedere alcune accortezze tecniche che consentano alla struttura di potere ospitare l'attività di somministrazione, cui è possibile rilasciare l'autorizzazione in presenza delle dovute precauzioni, senza interferenze con i ricettori sensibili.

Il gestore è tenuto a compiere la valutazione dell'impatto acustico generato dalla propria attività di somministrazione sempre, sia in fase di istanza per la nuova apertura o l'ampliamento, sia in corso di attività; infatti la D.G.R. 85-13268/2010 richiede proprio una maggiore qualità degli insediamenti ed una migliore compatibilità dell'insediamento nel territorio urbano e non.

La valutazione deve tenere conto delle attività già presenti nella zona; di conseguenza nel caso di superamenti già accertati dei valori limite assoluti di immissione, che si riferiscono al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, come richiesto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 3, risulta inammissibile l'insediamento di ulteriori attività. Il proponente potrà aprire una nuova attività in questi casi laddove provvederà a mettere in atto quante azioni si rivelassero necessarie per ripristinare il rispetto dei valori limite assoluti di immissione.

Tale valutazione dovrà obbligatoriamente essere presentata per l'apertura o la modifica di un pubblico esercizio di somministrazione, come dichiarazione sostitutiva o come relazione se si superano i limiti.

Data 21.05.2014
Protocollo 5922 /DB1607

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla distinzione tra attività di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto degli alimenti nelle attività di gastronomia e simili.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 16 aprile 2014 (prot. n. 4600) si richiedono chiarimenti circa la distinzione tra attività di somministrazione e bevande disciplinata dalla l.r. n. 38/2006 e la possibilità di consumo sul posto all'interno di negozi di vicinato alimentari tipo gastronomia e simili.

Trattandosi di questione con evidenti implicanze in tema di concorrenza, materia statale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, si richiama in proposito la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3063/C del 28 settembre 2006, con la quale si esprime, da un lato l'esclusione che negli esercizi di vicinato possa essere ammesso anche il servizio assistito e non esclude dall'altro, che il consumo sul posto possa svolgersi attraverso l'utilizzo delle sedute.

Peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 230596 dell'8 novembre 2012 ritiene che la norma che consente agli esercizi di vicinato il consumo sul posto, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, non preveda una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, richiamando la medesima previsione di legge espressa dalla nostra legge regionale 38/2006.

Pertanto, alla luce dei pareri espressi e in attesa di ulteriori chiarimenti in merito da parte dello stesso Ministero, si ritiene di ribadire che:

- nei locali degli esercizi di vicinato, gli arredi a cui si riferisce la normativa relativa alla vendita con consumo sul posto non possano coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, ovvero tavoli e sedie;
- per garantire le condizioni minime di fruizione si ritiene ammissibile solo l'utilizzo di piani di appoggio e/o sedute funzionali all'attività di vendita nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 19.12.2014
Protocollo 576/DB1607

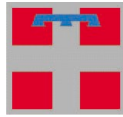
OGGETTO: quesito in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei complessi sportivi ai soggetti fruitori delle attività medesime. Riscontro a richiesta di parere.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail all'Ufficio scrivente, da ultimo, in data 27 novembre 2014 – ns. prot. n. 13743 del 28 novembre 2014 – sono stati richiesti chiarimenti in merito alle disposizioni di cui all'art. 8, c. 6 lett. i) della legge regionale 38/2006 e s.m.i. secondo la quale non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, e cioè alla programmazione regionale di comparto, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate, tra l'altro: “all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse”.

In particolare viene chiesto di conoscere cosa debba intendersi per soggetti “fruitori delle attività stesse”: in proposito codesto Centro Velico ha prodotto la versione integrale delle norme CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA approvate dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1379 del 25.06.2008 che, all'art. 2, definiscono “Utenti” degli impianti sportivi “tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo l'impianto sportivo; rientrano tra gli utenti gli atleti, i praticanti ed i fruitori di servizi in genere, gli istruttori, gli allenatori, i giudici di gara, il personale addetto e gli spettatori” ed ha richiesto se tale definizione possa ritenersi condivisibile anche secondo la disposizione regionale citata.

Si ritiene di poter rispondere affermativamente al quesito proposto restando salvo che l'esclusione dalla programmazione regionale del comparto somministrazione opera, secondo la norma regionale, solo se la somministrazione avviene all'interno dell'impianto sportivo e, come tale, ha carattere accessorio all'attività principale di impianto sportivo, non è pubblicizzato dall'esterno, e non deve in alcun modo essere direttamente accessibile dall'esterno.

Resta da valutare, in sede comunale, l'opportunità di consentire, per ovvie ragioni di concorrenza, l'insediamento di altre analoghe attività nell'ambito del lago, al fine di evitare improprie condizioni di monopolio di esercizio in capo all'unico assegnatario del servizio.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 25/07/2013
Protocollo 0009366 /DB 16.07

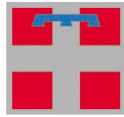
OGGETTO: quesito in merito alla vendita di prodotti preconfezionati da banco in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 03/04/2013 con Prot. n. 4217/DB1607, si richiede se la vendita di caramelle, chewingum, cioccolatini e prodotti preconfezionati in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande rientri nella fattispecie prevista all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 38/2006, per cui un pubblico esercizio ha la facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.

A tal proposito, si specifica che il titolo autorizzatorio previsto all'art. 9 della L.R. cit. consente esclusivamente l'esercizio dell'attività di somministrazione, così come definita all'art. 2, comma 1, il quale dispone che *“per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”*.

La stessa autorizzazione consente inoltre agli esercizi di somministrazione di poter vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.: tali non possono essere evidentemente considerati i prodotti oggetto del quesito.

Pertanto, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari quali di cui trattasi all'interno dell'esercizio di somministrazione, occorre la presentazione della SCIA al SUAP del comune competente per territorio, ai sensi degli art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i., art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. ed art. 17 della L.R. n. 38/2009, e può essere iniziata dalla data di ricevimento della segnalazione medesima.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 06.05.2013
Protocollo 0005809 /DB1607

OGGETTO: Esercizio di Vicinato Alimentare. Richiesta parere in merito agli arredi per la vendita e il consumo di prodotti in loco.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 6 marzo 2013 e sollecitato in data 11 marzo c.a., ns. prot. n. 0003125/DB1607, codesto comune chiede un parere in merito alla possibilità di preparare piattini di formaggio e prosciutto con una bibita permettendo così la consumazione all'interno del negozio nell'ora di pranzo, nonché di predisporre in loco tavoli e sedie.

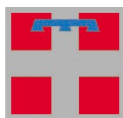
A tal proposito, si richiama il parere espresso dall'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato nella sua adunanza del 21 dicembre 2011- AS900 – Comune di Lucca - Regolamento Comunale sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – per il quale non deve *“essere preclusa, per un esercizio di vicinato, la possibilità di utilizzare i propri arredi, ivi compresi tavoli e sedute, ai fini del consumo immediato dei prodotti di gastronomia da parte della propria clientela”*.

In merito a tale tesi, l'Autorità richiama la Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3063/C del 28 settembre 2006, con la quale si esprime, da un lato l'esclusione che negli esercizi di vicinato possa essere ammesso anche il servizio assistito e non esclude dall'altro, che il consumo sul posto possa svolgersi attraverso l'utilizzo delle sedute.

Peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n. 230596 dell'8 novembre 2012 ritiene che la norma che consente agli **esercizi di vicinato il consumo sul posto**, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, **non preveda una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, richiamando la medesima previsione di legge espressa dalla nostra legge regionale 38/2006.

Pertanto, alla luce dei nuovi sviluppi, dei pareri espressi e in attesa di ulteriori chiarimenti in merito da parte dello stesso Ministero, si ritiene di ribadire che:

- **nei locali degli esercizi di vicinato, gli arredi a cui si riferisce la normativa relativa alla vendita con consumo sul posto non possano coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, ovvero tavoli e sedie;**
- **per garantire le condizioni minime di fruizione si ritiene ammissibile solo l'utilizzo di piani di appoggio e/o sedute funzionali all'attività di vendita nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.**



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 16.05.2013
Protocollo 0006423/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito alla possibilità di esercitare l'attività di somministrazione di bevande congiuntamente all'attività di vendita di prodotti confezionati presso un laboratorio di panificazione con vendita dei propri prodotti.

Con nota e-mail pervenuta all'Ufficio scrivente in data 24 aprile 2013 – ns. prot. 0005358/DB1607– si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare l'attività di somministrazione di bevande congiuntamente all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti confezionati (in forma secondaria e complementare) in un laboratorio di panificazione con vendita dei propri prodotti tenuto conto che la destinazione d'uso dei locali è la seguente "Area Normativa Attività produttive in localizzazione impropria delle N.I.A. del P.R.G.C. adottato".

In relazione al quesito in oggetto, si ritiene che le attività, complementari a quella principale di panificazione, di somministrazione e vendita di prodotti confezionati, siano da ritenere ammissibili se la destinazione d'uso "*attività produttive improprie* " consente anche la realizzazione di una percentuale di commercio al dettaglio.

Si precisa altresì che le due attività complementari di somministrazione e di vendita sono soggette a differenti regimi giuridici:

- nel caso specifico della somministrazione l'istituto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006;
- l'attività di vendita rientra invece nella fattispecie degli esercizi di commercio al dettaglio e soggetti a Segnalazione certificata di Inizio di Attività, da presentare allo Sportello Unico competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 114/1998 s.m.i.

Data 12/08/2013
Protocollo 0009944 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in merito all'apertura di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 04/06/2013 con Prot. n. 7201/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito all'apertura di un chiosco su suolo privato per la somministrazione di alimenti e bevande sia ai clienti del Bed&Breakfast sia al pubblico indistinto, durante il periodo estivo (da giugno a settembre), utilizzando la stessa attrezzatura della cucina disponibile nel B&B.

A tal proposito, si specifica in via preliminare che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei confronti di un pubblico indistinto, e non solo agli alloggiati delle strutture ricettive, è disciplinata dalla Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., che prevede, ai sensi dell'art. 9, il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune competente per territorio. L'esercizio di tale attività soltanto nel periodo estivo rientra nella definizione di "attività stagionale", di cui all'art. 11 della L.R. cit. che prevede espressamente quanto segue:

"1. È consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.

2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.

3. Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività.

4. Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata".

Ciò significa, *in primis*, che ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione devono essere osservate le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Tenuto conto inoltre che alle autorizzazioni stagionali si applicano le medesime disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata, è altresì richiesto il rispetto dei criteri della programmazione regionale del comparto di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., rispetto alla quale si evidenziano le seguenti disposizioni previste in caso di una nuova apertura:

- Art. 4 – definizione di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alla quale si computa il fabbisogno dei parcheggi, il cui soddisfacimento è obbligatorio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione suddetta; ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. cit.;
- Art. 5 – individuazione delle zone di insediamento degli esercizi di somministrazione;
- Art. 6 – l'insediamento degli esercizi di somministrazione deve essere conforme alla destinazione d'uso "commercio al dettaglio";
- Art. 7 – individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- Art. 8 – il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi è obbligatorio e non derogabile in caso di apertura di un esercizio di somministrazione soggetta ad autorizzazione, di cui all'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.;
- Art. 9 – in caso di apertura di un esercizio di somministrazione la valutazione di impatto sulla viabilità è obbligatoria per gli esercizi di somministrazione che hanno una superficie di somministrazione superiore a mq 80;

- Art. 10 – valutazione degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali connessi alla sede dell'esercizio;
- Art. 11 – rispetto di eventuali prescrizioni particolari assunti dal comune competente per territorio.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare l'attrezzatura della cucina del B&B per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, si fa presente che è stato richiesto il parere alla competente Direzione regionale della Sanità, in quanto trattasi di una questione che afferisce più agli aspetti igienico-sanitari della struttura che commerciali. Per questi motivi, si riporta di seguito quanto indicato nello stesso:

- consultazione dei seguenti link al sito web della Regione Piemonte al fine di ogni riferimento normativo relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/alimenti/notifica-imprese-alimentari.html>

questo indirizzo si riferisce alla notifica sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, contenente le indicazioni per registrare la propria attività presso i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle ASL, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14.11.2012 n. 16-4910 e dalla Determinazione Dirigenziale n. 799 del 15.11.2012:

2. <http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2008/10/siste/00000148.htm>

questo indirizzo si riferisce al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n. 2/R. "Regolamento regionale recante: "Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale. Abrogazione dei regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004, n. 16/R, 28 dicembre 2005 n. 8/R.".

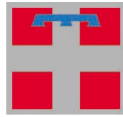
- contattare per maggiori informazioni il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell'ASL di Vercelli al seguente indirizzo. Via Benadir 35 , Vercelli – Tel. 0161/593.016/026)

Oltre il rispetto delle norme sopracitate relative ai requisiti dei locali, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato anche alla verifica del possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

In particolare, l'art. 71, comma 6 del decreto legislativo prevede che l'esercizio di tale attività è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 71, comma 6 bis, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali suddetti devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero in alternativa dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 10.04.2013
Protocollo 0004484/DB1607

OGGETTO: Attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R. 38/2006 s.m.i.

Con nota e-mail del 19 febbraio 2013, ns. prot. n. 0002156/DB1607, la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito ad un'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei pressi di una struttura sportiva.

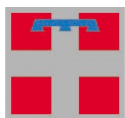
Nel dettaglio, l'attuale gestore dell'esercizio di somministrazione intende cessare l'attività e il Gruppo Sportivo che ha in affidamento l'impianto stesso vorrebbe rilevare l'esercizio, richiedendo una nuova autorizzazione per lo svolgimento di tale attività nei confronti di un pubblico indistinto.

Dalle informazioni fornite nel quesito, parrebbe non trattarsi di subingresso, in quanto alla cessazione non corrisponderebbe la contestuale cessazione d'azienda.

Conseguentemente l'interessato dovrà presentare domanda di nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 38/2006 s.m.i. e nel completo rispetto della programmazione regionale di comparto di cui alla D.G.R. 85-13268/2010 s.m.i.

Resta peraltro affidata al Comune interessato la valutazione circa l'eventuale ricorre di talune delle fattispecie di esclusione dalla programmazione regionale di comparto, di cui all'art. 8 comma 6 della L.R. 38/2006 s.m.i.

In particolare, di tale disposizione, si richiama la fattispecie di cui alla lett. i) per la quale: "... *all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse*".



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 31.07.2013
Protocollo 0009566/DB1607

OGGETTO: L.R. 38/2006 – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con nota acquisita a questo protocollo al n. 7528/2013, codesta Associazione PRO LOCO ha chiesto un parere sulla **possibilità di ottenere un'autorizzazione comunale per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un locale polivalente di proprietà del Comune** di XXX, recentemente ampliato dal comune stesso ricavandone un locale idoneo alla somministrazione di alimenti e bevande con cucina attrezzata secondo le vigenti norme igienico sanitarie. Il suddetto locale polivalente é attualmente in concessione d'uso a favore dell'associazione medesima.

In proposito si ritiene che il caso possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 8, c. 6 lett. j) della legge regionale 38/2006 smi secondo cui è soggetto a SCIA al comune territorialmente competente (cioè quello dove hanno sede i locali di esercizio) l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuata "negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente"

Si rammenta inoltre che per l'esercizio dell'attività di somministrazione, anche nel caso in cui la stessa sia soggetta a SCIA e non ad autorizzazione, si osservano comunque le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali. Nel caso di cui trattasi peraltro tali caratteristiche dovrebbero essere intrinseche ai locali di proprietà comunale dati in concessione.

L'attività oggetto di tale SCIA potrà essere esercitata continuativamente o in forma temporanea o stagionale, a seconda delle esigenze di promozione a livello locale, senza l'aggravio di continue comunicazioni o imposte di bollo.

E' da ritenere che l'associazione già concessionaria della struttura polivalente abbia titolo ad esercitare anche l'attività strumentalmente e logisticamente connessa di somministrazione, senza che occorra in proposito un bando di ulteriore affidamento, sempre che nella concessione ciò non sia espressamente escluso.

Si precisa infine che rispetto all'idoneità giuridica di un'Associazione quale la PRO LOCO ad esercitare un'attività d'impresa, peraltro funzionalmente e logisticamente connessa ad un contesto promozionale prevalente, occorre verificare che lo statuto non la escluda preliminarmente.

Nel caso in cui invece l'Associazione intenda esercitare l'attività di somministrazione soltanto in alcune occasioni temporalmente limitate, troverà applicazione la disposizione dell'art. 10 della citata legge regionale 38/2006 smi in combinato disposto con l'art. 41 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, che recitano rispettivamente:

art. 10 comma 2:

“Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 non si applicano”;

l'art. 41 comma 1:

“L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.



Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08.04.2013
Protocollo 0004333/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso gli impianti sportivi - Art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail all'Ufficio scrivente in data 12/03/2012 - con Prot. n. 0003240/DB1607, la S.V. ha richiesto delucidazioni in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso gli impianti sportivi del comune.

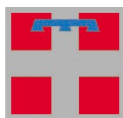
Nel dettaglio, dalla planimetria allegata al quesito si evince che il complesso sportivo in questione comprende: un campo di calcio con relativa biglietteria, spogliatoio e tribuna, una palestra, campo di beach volley, un campo di calcetto, campi di bocce all'aperto, un bocciodromo e un locale adibito a bar per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale parte integrante del complesso stesso.

A tale proposito si evidenzia preliminarmente che l'art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006 s.m.i. prevede espressamente tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto le attività di somministrazione svolte: *"....all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse"*.

Il caso di cui trattasi è sicuramente ascrivibile alla fattispecie sopra riportata purchè la somministrazione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo, per tali potendosi intendere anche gli eventuali accompagnatori.

Resta inteso che, a garanzia dell'esclusività del servizio di somministrazione, il locale non dovrà essere pubblicizzato né accessibile direttamente dalla pubblica via, ma soltanto dall'interno del complesso sportivo.

Si rammenta inoltre che l'art. 8 comma 8 della suddetta legge regionale prevede espressamente che *"...nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite da SCIA"*.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 17/10/2013
Protocollo 00012159 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in merito al consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 23/09/2013 con Prot. n. 11200/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alle attrezzature che possono essere utilizzate per il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia, quali prodotti di cucina orientale, e all'eventuale esistenza di relativi parametri numerici da rispettare in relazione all'ampiezza e capacità ricettiva dei locali.

In particolare, si evidenzia che il consumo sul posto verrebbe svolto, nel caso specifico, mediante l'uso di materiali monouso (vaschette e posate a perdere) e senza alcun servizio di somministrazione.

A tale proposito si specifica in via preliminare che l'attività di somministrazione è definita all'art. 2, comma 1 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – il quale dispone che per somministrazione si intende: *“....la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati”*.

Conseguentemente, l'elemento che contraddistingue l'attività di somministrazione è la presenza di un'attrezzatura tipicamente rivolta ad un agevole consumo sul posto dei prodotti.

D'altro canto la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. f-bis) del D.L. n. 223/2006 s.m.i., consente ad un esercizio di vicinato di far consumare sul posto i prodotti di gastronomia oggetto di vendita, utilizzando **i locali e gli arredi dell'azienda** con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Dal disposto normativo emerge anzitutto che il consumo *in loco* dei prodotti oggetto di vendita è consentito all'esercizio di vicinato solo mediante l'utilizzo dei locali e degli arredi tipici dell'azienda stessa che, per definizione, sono principalmente finalizzati e funzionali alla vendita, essendo il consumo sul posto solo un corollario dell'attività principale. In particolare non sono evidentemente tipiche dell'attività di vendita le attrezzature quali tavoli e sedie, sintomatiche invece dell'attività di somministrazione e del relativo servizio assistito.

Sulla base di tali considerazioni, con la recente risoluzione n. 75893 del 05/05/2013, il MISE ha ritenuto di **escludere la possibilità di contemporanea presenza di tavoli e sedie associati o associabili** per il consumo sul posto di prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato (pur arrivando ad ammettere la presenza **di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio**), in quanto tali attrezzature configurano attività di somministrazione.

Pertanto, si ritiene che i limiti e le modalità da rispettare in caso di consumo sul posto negli esercizi di vicinato siano quelli indicati dal ministero, escludendo in modo evidente l'utilizzo di tavoli e sedie, perché attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione.

Data 22/10/2013
Protocollo 00012320 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in merito alla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 16/09/2013 con Prot. n. 10831/DB1607, si richiede se la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, disciplinante l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia ancora vigente e se l'esercizio di tale attività sia soggetto ad autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima.

A tale riguardo, si specifica in via preliminare che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, di quanto segue:

- possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.;
- rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, nonché le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali;
- rispetto dei criteri previsti per l'insediamento di questa attività dalla D.G.R. n. 85-13268 dell'08/20/2010 e s.m.i.

Tenuto conto che dalla documentazione allegata al quesito si evince un problema di inquinamento acustico prodotto dall'esercizio di somministrazione "XXX" nella fascia notturna (h 22.00 – 06.00), come accertato altresì dal competente organo in materia, quale Arpa di XXX, si richiama in particolare, della D.G.R. cit., l'art. 10 che regola gli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali di un esercizio di somministrazione, per rendere compatibile l'insediamento sul territorio.

In particolare, il comma 3 prevede che le domande di autorizzazione e la SCIA, di cui all'art. 12 della L.R. n. 38/2006, devono essere corredate da idoneo studio di valutazione delle componenti ambientali, paesaggistiche e territoriali, sottoscritto e asseverato da un professionista abilitato alla sua redazione.

Tra le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nel predetto studio rientra l'impatto acustico degli esercizi di somministrazione, per il quale si evidenzia che la documentazione va presentata secondo il combinato disposto degli artt. 10, comma 4 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i e 4, comma 1 del D.P.R. n. 277/2011. Ne consegue che:

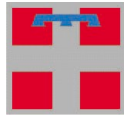
- le misurazioni/simulazioni dell'intensità delle emissioni acustiche dell'esercizio di somministrazione devono sempre essere fatte da un tecnico competente per verificare se le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento (art. 4, cc. 1 e 3, del D.P.R. n. 277/11);
- nel caso in cui le attività **comportino** emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento sarà necessario la presentazione della documentazione di impatto acustico firmata dal tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3, 4 della L. n. 447/1995;

- nel caso in cui le attività **non comportino** emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento sarà possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, da presentare al comune competente;
- **nel caso in cui ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali** è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 4, c. 1, del D.P.R. 277/11); resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 17 comma 2 della L.R. n. 38/2006 recita letteralmente quanto segue: *"Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare alla sicurezza pubblica"*.

Ciò significa che i provvedimenti comunali possono prevedere limitazioni nel caso in cui sia necessario tutelare il pubblico interesse e, segnatamente, la sicurezza e la salute pubblica sotto il profilo della quiete notturna, della prevenzione dell'alcolismo e delle sue conseguenze quali incidentalità stradale, atti di vandalismo e di inciviltà.

Conseguentemente, il Comune di XXX, cui la presente è inviata per opportuna conoscenza, potrà disporre in merito sulla base di un'approfondita valutazione in sede locale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08/10/2013
Protocollo 00011732 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in merito all'applicazione dell'art. 8 – Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione – della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010 in caso di trasformazione di un dehor da stagionale a permanente.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 16/09/2013 con Prot. n. 10887/DB1607, codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito alla trasformazione di un dehor, consistente in tavoli e sedie posti su una pedana e coperti da un tendone, già autorizzato nel 2007 ai sensi delle norme di occupazione del suolo pubblico per tre anni e successivamente per un altro triennio, da stagionale (da aprile a settembre) a permanente mediante l'installazione di pareti trasparenti per la sua totale copertura e stufe mobili per il riscaldamento interno nel periodo invernale.

In particolare si richiede quanto segue:

1. se la trasformazione del dehor in struttura permanente possa essere considerata un ampliamento di superficie di somministrazione, soggetto a SCIA, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., nonché al rispetto dei criteri della programmazione regionale di comparto di cui alla D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010 s.m.i., tenuto conto che lo stesso è stato autorizzato prima dell'entrata in vigore della deliberazione;
2. se il fabbisogno dei parcheggi, previsto all'art. 8 della D.G.R. cit., deve essere soddisfatto soltanto nel caso in cui la realizzazione del dehor in argomento (da stagionale a permanente) sia soggetta al rilascio del permesso di costruire oppure anche in caso di presentazione della SCIA edilizia o CIL.

In riferimento al quesito di cui al punto 1), si ribadisce quanto specificato nella nota esplicativa, Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, con la quale sono state fornite indicazioni interpretative in merito all'applicazione dei suddetti criteri regionali di programmazione del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Nel dettaglio, si evidenzia che l'installazione di un dehor stagionale o permanente, prima dell'entrata in vigore del provvedimento normativo regionale sopraccitato, ovvero **prima dell'08/02/2010**, anche per una sola volta, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, costituisce superficie già autorizzata, in quanto l'esercizio di somministrazione risulta essere comprensivo della superficie esterna già utilizzata.

Viceversa, la prima richiesta di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un dehor **dopo l'08/02/2010** rappresenta sempre ampliamento della superficie di somministrazione, per la cui fattispecie è richiesta la presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., nonché il rispetto dei criteri della programmazione regionale di comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Per quanto riguarda il quesito indicato al punto 2), si rileva che il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi, previsto all'art. 8 della D.G.R. cit., è obbligatorio soltanto nel caso in cui la realizzazione del dehor sia soggetta al rilascio del permesso di costruire, indipendentemente dalla data di installazione del dehor come sopra indicato, in ossequio anzitutto al principio per il quale le disposizioni aventi natura sfavorevole non possono trovare applicazione in via estensiva. Inoltre, gli interventi soggetti a permesso di costruire attengono a casi di natura più strutturale tali da produrre un più significativo impatto sul territorio.

Data 05/11/2013
Protocollo 00012974 /DB16.07

OGGETTO: quesito in merito all'art. 15 – Attività Accessorie – della L.R. n. 38/2006 s.m.i. – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 08/10/2013 con Prot. n. 11726/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito all'art. 15 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. riguardante l'esercizio delle attività accessorie negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, si richiede se nella dizione "piccoli intrattenimenti musicali", prevista dal suddetto articolato, possano includersi attività ludiche, quali attività di ballo, svolte per un breve intervallo di tempo, da parte degli avventori del locale oppure degli artisti.

Si specifica, inoltre, che tale attività verrebbe svolta sporadicamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico e senza il pagamento di un biglietto di ingresso e aumento del prezzo delle consumazioni, nonché la trasformazione del locale di somministrazione in sala di intrattenimento.

A tal riguardo, con il quesito proposto si evidenzia, peraltro, la criticità derivante da un'interpretazione restrittiva della norma in questione, per la quale un'attività ludica ed accessoria all'attività principale di somministrazione, svolta secondo le modalità predette, potrebbe configurare una trasformazione del locale in sala di intrattenimento, quale discoteca o sala da ballo, disciplinata dalle norme del TULPS.

Tutto ciò premesso si specifica quanto segue.

Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 del Regolamento TULPS ad opera dell'art. 13 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 69 TULPS prevista dal comma 1 del citato art. 124 *"per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da comedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili"*, non è più richiesta per **"gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge". (in grassetto il comma abrogato dal D.L. n. 5/2012).**

L'art. 13 del D.L. n. 5/2012 ha pertanto abrogato l'art. 124, comma 2, del Regolamento TULPS, che assoggettava all'obbligo della licenza di cui all'art. 69 TULPS anche i "piccoli trattenimenti" nei pubblici esercizi.

Conseguentemente è venuta meno la distinzione tra le "attività accessorie" alla somministrazione (c.d. allietamento, di cui all'art. 15 della L.R. n. 38/2006) ed i "piccoli trattenimenti" nei pubblici esercizi di cui all'art. 69 TULPS e art. 124, comma 2 del Regolamento TULPS (ora abrogato).

Per questi motivi, si ritiene che i "piccoli trattenimenti" negli esercizi pubblici siano ora da considerarsi liberalizzati, anche se farà carico al titolare dell'esercizio il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, (soprattutto in materia di sicurezza e prevenzione incendi, la normativa è piuttosto impegnativa - vd D.M. 19/08/1996).

Nel caso di specie, l'attività di ballo, non organizzata dal titolare dell'esercizio di somministrazione, ma intrapresa spontaneamente da parte degli avventori, ancorché per breve tempo, potrebbe rientrare nell'ambito dei piccoli trattenimenti, quale oggetto di liberalizzazione, che comprendono altresì le attività di allietamento, di cui all'art. 15 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Pertanto, ai fini dello svolgimento di tale attività non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione, poiché la stessa è consentita dal titolo autorizzatorio previsto per l'esercizio dell'attività di somministrazione, ai sensi del suddetto art. 15.



Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 14/10/2013
Protocollo 00011958

OGGETTO: quesito in materia di intrattenimenti musicali presso esercizi di somministrazione ai sensi dell'art. 15 della L.R. 38/2006 s.m.i..

Con il quesito citato in oggetto, iscritto al protocollo di questa Direzione al n.- 72877DB1607, la S.V. richiede chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'art. 15 della L.R. 38/2006 s.m.i. per il quale (cfr. c. 1) *"...le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano...nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande..."*. Lo stesso comma precisa inoltre, in particolare, che i piccoli intrattenimenti, per poter essere inclusi nell'autorizzazione di somministrazione, senza che occorra altro titolo autorizzatorio, non devono comportare il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni, né la trasformazione del locale di somministrazione in sala di intrattenimento.

Nello specifico si richiede se la presenza di un pianista con cantante in un esercizio di somministrazione, rientra tra le attività accessorie e quindi può essere considerato un piccolo intrattenimento senza ballo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale suddetta.

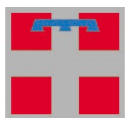
A tale proposito si rileva che, per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 del Regolamento TULPS ad opera dell'art.13 del D.L. 5/2012, convertito dalla L. 35/20129, la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 69 TULPS, prevista dal comma 1 del citato art. 124 *"per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili"*, non è più richiesta per ***"gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge"***. ***(in grassetto il comma abrogato dal D.L. n. 5/2012)***.

L'art. 13 del D.L. 5/2012, ha pertanto abrogato l'art. 124, comma 2, del Regolamento TULPS che assoggettava all'obbligo della licenza di cui all'art. 69 TULPS, anche i "piccoli trattenimenti" nei pubblici esercizi.

Conseguentemente è venuta meno la distinzione tra le "attività accessorie" alla somministrazione (c.d. allietamento, di cui all'art. 15 della L.R. 38/2006) ed i "piccoli trattenimenti" nei pubblici esercizi di cui all'art. 69 TULPS e art. 124, comma 2 del Regolamento TULPS (ora abrogato).

Tutto ciò premesso, si ritiene che i "piccoli trattenimenti" negli esercizi pubblici sono ora da considerarsi liberalizzati, anche se farà carico al titolare dell'esercizio il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, (soprattutto in materia di sicurezza e prevenzione incendi, la normativa è piuttosto impegnativa - vd D.M. 19/08/1996).

Naturalmente resta ferma l'applicazione degli art. 68 e 80 TULPS quando si tratta di spettacoli e trattenimenti pubblici.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 19.02.2013
Protocollo 0002195/DB1607

OGGETTO: L.R. 38/2006 s.m.i. e D.G.R. 85-13268/2010 s.m.i.: disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Richiesta parere in merito alla dotazione parcheggi per l'apertura di un esercizio.

Con istanza pervenuta agli uffici scriventi in data 30 gennaio u.s., è stato richiesto *“Quale superficie deve essere riconosciuta dal comune al fine di assolvere agli obblighi connessi al rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione”*, in relazione ad una porzione di fabbricato di mq. 78,22 per la quale, in occasione della pratica relativa al permesso per costruire per l'esecuzione di *“Ristrutturazione edificio per formazione di tre unità commerciali/studio professionale con autorimesse di pertinenza”* già era stato assolto il fabbisogno parcheggi, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1977 s.m.i.

In proposito, nel richiamare i contenuti dell'art. 8 della D.G.R. citata, si evidenzia, degli stessi, in particolare, quanto segue:

- **il soddisfacimento del fabbisogno parcheggi in relazione alla superficie di somministrazione degli esercizi è obbligatorio** e non derogabile nel caso di rilascio di autorizzazione per l'attivazione e il trasferimento di un esercizio di somministrazione e per l'ampliamento della superficie di somministrazione;
- **il fabbisogno totale di posti a parcheggio è calcolato secondo le formule indicate nelle tre tabelle**, distinte a seconda della zona di ubicazione dell'esercizio: addensamento, localizzazione, area esterna. Nel caso in cui applicando le formule si ottenga un numero decimale, l'arrotondamento deve essere effettuato per difetto o per eccesso, secondo le regole matematiche;
- **i posti necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, secondo quanto indicato nelle tabelle richiamate, possono essere utilmente reperiti nelle aree:**
 1. soggette alle norme dell'art. 21 della L.R. 56/1977 s.m.i.;
 2. soggette alle norme dell'art. 2 della legge n. 122/1989 (Tognoli);
 3. in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Se il computo effettuato secondo l'art. 8 della D.G.R. 85-13268/2010 s.m.i. determina un fabbisogno parcheggi non adeguatamente soddisfatto in base alle due norme indicate, i restanti parcheggi devono essere reperiti in aree private fisicamente accessibili al pubblico. Inoltre, per consentire comunque la realizzazione di esercizi di somministrazione si precisa che: per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti commerciali A1, A2, A3, A4 e nelle localizzazioni commerciali L1, così come definiti dai comuni nell'ambito dei criteri per le attività commerciali, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 114/1998 s.m.i., il fabbisogno di posti parcheggio necessari per l'attivazione dell'esercizio di somministrazione è monetizzabile contribuendo alla costituzione di un fondo per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica destinati alla zona di insediamento. Il valore della monetizzazione è stabilito da regole fissate dal comune.

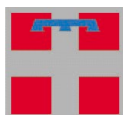
Tutto ciò premesso si evidenzia che, il fabbisogno parcheggi determinato secondo le indicazioni che precedono, comprende il fabbisogno assolto in sede di pratica edilizia.



Conseguentemente, nel caso specifico, dovrà essere assolto il fabbisogno soltanto per la parte eccedente il fabbisogno già assolto in applicazione dell'art. 21 della L.R. 56/1977 s.m.i., anche se nella forma della monetizzazione.

Per un più agevole computo in attuazione dell'art. 8 della più volte richiamata D.G.R. 85-13268/2010 s.m.i., si rinvia ai contenuti della nota esplicativa del Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010 - reperibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/esSomm.htm>



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 09.01.2012
Protocollo 284/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito all'art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006 – attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una palestra sportiva.

Con nota e-mail – ns. prot. n. 0011076/DB1607 del 28 settembre 2011 – codesto Comune ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'applicabilità dell'art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006, al caso di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una palestra sportiva.

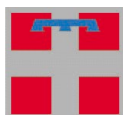
A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare che, l'art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006, relativa alle attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede espressamente tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto le attività svolte:

“....all'interno di sale cinematografiche , musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse”.

Il caso di cui trattasi è sicuramente ascrivibile alla fattispecie sopra riportata purchè la somministrazione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo, per tali potendosi intendere anche gli eventuali accompagnatori.

Resta inteso che, a garanzia dell'esclusività del servizio di somministrazione, il locale non dovrà essere pubblicizzato né accessibile direttamente dalla pubblica via, ma soltanto dall'interno del complesso sportivo.

Si rammenta che, l'art. 8 comma 8 della suddetta legge regionale prevede espressamente che “... nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite SCIA”.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05.04.2012
Protocollo 0005381/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un kartodromo - Art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email alla Direzione scrivente in data 06/03/2012 - con Prot. n. 0003515/DB1607 del 07.03.2012, la S.V. ha richiesto delucidazioni in merito alla possibilità di aprire un bar all'interno di una struttura sportiva.

Nel dettaglio, la Società intenderebbe realizzare all'interno di una struttura (capannone industriale) un'attività sportiva di kartodromo prevedendo anche una zona da adibire a bar rivolta ai soli fruitori di tale complesso sportivo.

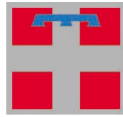
A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006 prevede espressamente tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto le attività di somministrazione svolte:

"....all'interno di sale cinematografiche , musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse".

Il caso di cui trattasi è sicuramente ascrivibile alla fattispecie sopra riportata purchè la somministrazione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo, per tali potendosi intendere anche gli eventuali accompagnatori.

Resta inteso che, a garanzia dell'esclusività del servizio di somministrazione, il locale non dovrà essere pubblicizzato né accessibile direttamente dalla pubblica via, ma soltanto dall'interno del complesso sportivo.

Si rammenta che, l'art. 8 comma 8 della suddetta legge regionale prevede espressamente che *"... nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite da SCIA"*.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 19.04.2012
Protocollo 0006127/DB1607

OGGETTO: Quesito in merito all'art. 8 comma 6 lett. j) della L.R. 38/2006 – esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in struttura di proprietà del Comune.

Con nota email del 3 aprile 2012 – ns. prot. n. 0005201/DB1607 del 3 aprile 2012 – codesto Comune ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'applicabilità dell'art. 8, comma 6, lett. j) della L.R. 38/2006 – per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in un centro sportivo con annessa palazzina adibita a circolo di proprietà del Comune.

A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che:

l'art. 8 comma 6 lett. j) della L.R. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" prevede espressamente, tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto, le attività svolte:

"....negli esercizi situati in immobile aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzato ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente".

Nel caso di specie, considerato che l'esercizio di somministrazione che si vorrebbe attivare è situato in una palazzina adibita a circolo ricreativo con annesso parco giochi comunale per manifestazioni pubbliche e che tali immobili sono di proprietà del Comune.

Tenuto conto delle finalità pubbliche delle attività in esame, si ritiene di poter interpretare in via estensiva tale norma e ricondurre anche il caso sottoposto in oggetto, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8, comma 6, lett. j) della L.R. 38/2006.

Inoltre si rammenta che, l'art. 8 comma 8 della suddetta legge regionale prevede espressamente che *"...nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di documenti amministrativi), come da ultimo sostituito dall'articolo 49, comma 4 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".*



Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

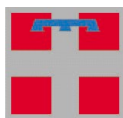
Data 27/03/2012
Protocollo 0004754 /DB 16.07

OGGETTO: Somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge regionale 38/2006, svolta direttamente dal Comune, nel limite dei compiti istituzionali. Riscontro.

Con nota prot. n. 6 del 2 gennaio 2012, il Comune indicato richiede se, ai sensi dell'art.8 comma 6 della legge regionale 38/2006, in combinato disposto con la nota della Regione Piemonte n. 7843/DA1701 del 16/04/2008, la somministrazione svolta direttamente, cioè erogata dallo stesso Comune o Ente, nei limiti dei compiti istituzionali, nelle scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili nonché da datori di lavoro a favore dei lavoratori dell'azienda non debba essere assoggettata a SCIA, ma esclusivamente alla presentazione di notifica sanitaria relativamente all'attività di ristorazione collettiva.

A tal proposito, si ritiene che il Comune, e per esso il Sindaco, sempre che l'esercizio dell'attività di somministrazione risulti compatibile con i fini istituzionali dell'Ente, debba effettuare la predetta SCIA, quale legale rappresentante dell'Ente, in possesso dei requisiti soggettivi.

Nel caso in cui, il Sindaco non sia invece in possesso del predetto requisito, nella SCIA dovrà essere indicato, il nominativo del delegato per ciascuna unità locale nella quale si svolge l'attività di somministrazione.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05/06/2012
Protocollo 0008774 /DB 16.07

OGGETTO: Quesito in merito alla normativa da applicare per l'apertura di un'attività in franchising "XXX"

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 03/05/2012 con Prot. n. 6808/DB1607, si richiedono chiarimenti in merito alla configurazione giuridica dell'attività in franchising "XXX", consistente in un'attività di caffetteria italiana take away, poiché dalle indicazioni reperibili nel seguente sito web: www.XXX.it verrebbe definita come attività artigianale.

Per quanto è dato comprendere dalle sommarie informazioni contenute nel quesito, si ritiene che la tazzina di caffè sia elemento caratteristico del servizio assistito di somministrazione, ad eccezione del caffè preparato con macchinetta a gettoni secondo la modalità self-service, che viene definito come attività commerciale, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i., consentita anche al titolare dell'esercizio artigianale, purché in possesso dei requisiti richiesti legge.

L'attrezzatura per la preparazione della tazzina di caffè e la presenza nei locali dell'azienda di arredi tipici di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali bancone e sgabelli, che consentirebbero agli avventori il consumo immediato sul posto, sono tali da assoggettare tale attività alla disciplina della L.R. n. 38/2006 s.m.i. – *Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*.

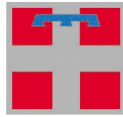
A tal riguardo, la suddetta legge regionale recita letteralmente all'art. 2, comma 1 quanto segue:
"Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati".

Come è agevole constatare il servizio assistito è connotazione dell'attività di somministrazione secondo la citata legge regionale ed anche sul piano della classificazione giuridica delle attività e del conseguente regime fiscale, la differenza è sostanziale fra somministrazione assistita e non.

Invero, la somministrazione non assistita non è una prestazione di servizi, bensì una cessione di beni, in quanto il "servizio non assistito" significa l'inesistenza di qualcuno che predisponga l'azione del servire.

Si evidenzia, inoltre, come da un punto di vista fiscale la categoria "servizio assistito di somministrazione" sia considerata una prestazione di servizio, e non una cessione di beni, che in quanto tale comporta un livello seppur minimo di assistenza.

Pertanto, si ritiene che l'esercizio dell'attività in argomento sia soggetto al rilascio da parte del comune competente per territorio dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. ed al rispetto dei criteri della programmazione regionale del comparto prevista dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 09.08.2012
Protocollo 0012417/DB1607

OGGETTO: quesito in materia di concertini e intrattenimenti presso esercizi di somministrazione alla luce delle recenti modifiche normative intervenute in materia di TULPS – Art. 15 L.R. 38/2006 e art. 13 D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi in data 11.05.2012 con Prot. n. 0007476/DB1607, si richiedono chiarimenti in merito alle recenti modifiche intervenute in materia di TULPS, in particolare all'abrogazione del comma 2 dell'art. 124 del Regolamento TULPS ad opera dell'art. 13 del D.L. 5/2012 convertito dalla L. 35/2012.

A tale proposito, nell'evidenziare che ogni questione attinente all'applicazione del TULPS non rientra nelle competenze dell'Ente scrivente, si forniscono alcune indicazioni a titolo meramente collaborativo.

L'art. 124, comma 2 del TULPS dispone che:

“E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

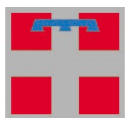
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge”. (in grassetto il comma abrogato dal D.L. n. 5/2012).

L'art. 13 del D.L. 5/2012, convertito in Legge 35/2012, ha abrogato l'art. 124, comma 2, del Regolamento TULPS che assoggettava all'obbligo della licenza di cui all'art. 69 TULPS, anche i “piccoli trattenimenti” nei pubblici esercizi.

Conseguentemente è venuta meno la distinzione tra le “attività accessorie” alla somministrazione (c.d. allietamento, di cui all'art. 15 della L.R. 38/2006) ed i “piccoli trattenimenti” nei pubblici esercizi di cui all'art. 69 TULPS e art. 124, comma 2 del Regolamento TULPS (ora abrogato).

Pertanto, i “piccoli trattenimenti” negli esercizi pubblici sono ora da considerarsi liberalizzati, anche se farà carico al titolare dell'esercizio il rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi, (soprattutto in materia di sicurezza e prevenzione incendi, la normativa è piuttosto impegnativa - vd D.M. 19/08/1996).

Naturalmente resta ferma l'applicazione degli art. 68 e 80 TULPS quando si tratta di spettacoli e trattenimenti pubblici.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 25/07/2012
Protocollo 0011657 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in merito alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via email in data 15/06/2012 con Prot. n. 9600/DB1607, si richiedono chiarimenti in merito alla revoca del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, corrispondente ad un'azienda che Caio ha ceduto a Tizio in gestione mediante scrittura privata.

In particolare, la richiesta di revoca dell'autorizzazione, di cui Tizio è attualmente titolare, è stata presentata da Caio per inadempimento del suddetto contratto (morosità), ancora in corso di validità, poiché lo stesso si rinnova tacitamente il 1° gennaio di ogni anno.

In proposito, Caio richiede che la suddetta autorizzazione venga revocata a Tizio, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. i), che recita espressamente quanto segue:

“L'autorizzazione è revocata quando:

.....

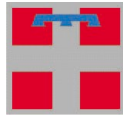
i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza”.

Pertanto, le condizioni per cui è possibile la revoca del titolo autorizzatorio, ai sensi del succitato articolo, sono:

- indisponibilità dei locali;
- sospensione dell'attività per oltre 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, per mancata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede.

Conseguentemente, si ritiene che le disposizioni di cui sopra non possono trovare applicazione al caso di specie, in quanto Tizio ha ancora la disponibilità effettiva dei locali per esercitare l'attività.

Pertanto, alla revoca dell'autorizzazione si potrà provvedere soltanto dopo che Caio abbia preliminarmente avviato tutte le procedure necessarie previste dall'ordinamento civile per la constatazione e la tutela dell'inadempimento contrattuale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 15/05/2012
Protocollo 0007652 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in merito agli art. 8 – Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione – art. 9 – Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità delle D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 09/03/2012 con Prot. n. 3760/DB1607, codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito all'accoglimento di un'istanza per il rilascio di autorizzazione per un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che si intende insediare in una zona urbanistica residenziale esistente, in cui è consentita l'apertura di un esercizio di vicinato, secondo il P.R.G.C., non compresa in una localizzazione né addensamento commerciale.

In particolare, si richiede se sia possibile reperire i parcheggi all'interno di un cortile privato, che dista circa 200 metri rispetto alla sede del nuovo esercizio di somministrazione, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di posti a parcheggio richiesto ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo i parametri delle tabelle del succitato articolo, che si differenziamo per addensamenti e localizzazioni commerciali.

Poiché tale esercizio si insedia in un'area esterna alle zone di insediamento commerciale, così come stabilite nella D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., occorrerà innanzitutto rilevare se si tratta di un'area urbana esterna agli addensamenti e localizzazioni A1-A2-43-L1 oppure un'area extraurbana esterna agli addensamenti e localizzazioni A5-L2, ai fini della determinazione dei parametri da applicare per il calcolo dei posti a parcheggio.

Nel caso di specie, se il fabbisogno inderogabile dei parcheggi non sia soddisfatto mediante l'applicazione degli artt. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i. e 2 della L. n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli), ulteriori parcheggi potranno essere reperiti in un'area privata anche limitrofa all'esercizio di somministrazione, purché liberamente accessibile e fruibile al pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione,

Per quanto riguarda la definizione della distanza tra l'area reperita per i posti a parcheggio e l'esercizio di somministrazione, si sottolinea che questa deve essere valutata nel caso concreto sulla base delle caratteristiche logistiche e locali, tenendo conto che l'area a parcheggio deve essere agevolmente raggiungibile da parte degli utilizzatori.

La valutazione di impatto sulla viabilità, ai sensi dell'art. 9 della D.G.R. cit., è **obbligatoria** per gli esercizi di somministrazione che hanno una superficie di somministrazione superiore a 80 mq nei seguenti casi:

- nuova apertura;
- trasferimento di sede;
- ampliamento di superficie, se la superficie ampliata è superiore a 80 mq;

ed è **esclusa** soltanto:

- per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti A1 e A2 nelle "realità minori a rischio di desertificazione", secondo la definizione di cui all'art. 5, comma 3 della delibera;

- in caso di trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento e localizzazione commerciale, ai sensi dell'art. 12, comma 7 della stessa.

In merito alla definizione delle "realtà minori a rischio di desertificazione", si ribadisce quanto indicato nella nota esplicativa Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, nella quale sono stati individuati i requisiti per definire tale ambito, ovvero:

- essere un comune, o una frazione, o una parte omogenea del territorio comunale urbanizzato, in tale ultimo caso specificatamente individuata dallo stesso comune, con meno di 3.000 abitanti;
- essere un quartiere di edilizia residenziale, caratterizzato da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, a prescindere dalla popolazione insediata;
- essere uno degli ambiti sopraindicati ed essere privi di esercizi alimentari e/o di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500. La logica sottesa a questa norma è che nel raggio di 500 metri dal luogo dove dovrebbe attivarsi il nuovo esercizio di somministrazione, il consumatore non trovi né esercizi commerciali di generi alimentari né esercizi di somministrazione.

Data 05/06/2012
Protocollo 0008773 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in merito all'art. 10, comma 4, lett. a) – Clima acustico- della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010 "Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". -Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 15/05/2012 con Prot. n. 7612/DB1607, codesto Comune richiede se in caso di apertura, trasferimento di sede o variazione di superficie di un esercizio di somministrazione possa applicarsi, in luogo dell'art. 10, comma 4, lett. a) della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 27 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* che dispone quanto segue:

"1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2".

In particolare, si richiede se le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, lett. a) della D.G.R. cit., che prevedono per le fattispecie suddette lo studio di valutazione del clima acustico, possano essere reinterpretate alla luce delle nuove indicazioni contenute nell'art. 4, comma 1 del D.P.R. cit., per le quali è previsto l'obbligo di presentare uno studio previsionale di impatto acustico, soltanto nel caso in cui l'esercizio di somministrazione utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Invero, in materia di impatto acustico per gli esercizi di somministrazione, la documentazione va presentata secondo il combinato disposto degli art. 10, c. 4, D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i e art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 277/2011. Ne consegue che:

- le misurazioni/simulazioni dell'intensità delle emissioni acustiche dell'esercizio di somministrazione devono sempre essere fatte da un tecnico competente per verificare se le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento (art. 4, cc. 1 e 3, del D.P.R. n. 277/11);
- nel caso in cui le attività **comportino** emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento sarà necessario la presentazione della documentazione di impatto acustico firmata dal tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3, 4 della L. n. 447/1995;
- nel caso in cui le attività **non comportino** emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento sarà possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, da presentare al comune competente;

- nel caso in cui ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense **utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali** è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 4, c. 1, del D.P.R. 277/11); resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento.

Data 08/10/2012
Protocollo 0014553 /DB 16.07

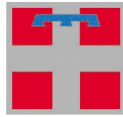
OGGETTO: quesito in merito agli artt. 8 – Fabbisogno dei parcheggi – e 9 – Regolamentazione aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità – della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010. Reiterati ampliamenti della superficie di somministrazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 04/06/2012 con Prot. n. 8623/DB1607, codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione degli artt. 8 – Fabbisogno dei parcheggi – e 9 – Regolamentazione aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità – della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010, per il caso in cui un esercizio di somministrazione effettui, successivamente alla data di rilascio dell'autorizzazione per nuova apertura, reiterati ampliamenti di superficie di somministrazione, ciascuno in proporzioni inferiori rispetto alle soglie previste dalla normativa regionale per il rispetto dell'obbligo del soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi e della valutazione dello studio di impatto sulla viabilità.

Il dubbio si pone con particolare riferimento alla considerazione che, per tale via, sarebbe fin troppo agevole eludere il rispetto dei criteri regionali di insediamento previsti dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i. per questo tipo di attività, vanificando i principi e gli obiettivi perseguiti dalla stessa.

Ad evitare che le vicende suddette generino, nei fatti, una disparità di trattamento nell'applicazione della D.G.R. cit. nei confronti degli esercizi di somministrazione la cui superficie di somministrazione autorizzata all'avvio è pari a quella raggiunta successivamente mediante variazioni di superficie, si ritiene opportuno specificare quanto segue, ad integrazione dei contenuti della nota Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, con la quale la Direzione scrivente ha fornito alcune indicazioni interpretative nella prima fase di applicazione della deliberazione regionale:

- il **primo** ampliamento di superficie di somministrazione non soggiace alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della deliberazione, se la variazione di superficie e conseguentemente la parte di superficie ampliata rimane al di sotto, rispettivamente, della soglia dei 25 mq. previsti dall'art. 8 della DGR 85-13268/2010 per il rispetto del fabbisogno parcheggi ed degli 80 mq. in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 9 della medesima deliberazione;
- i **successivi** ampliamenti di superficie dovranno invece essere sommati alle porzioni oggetto del primo e degli altri eventuali precedenti ampliamenti, al fine di soddisfare il fabbisogno dei parcheggi ed eventualmente le prescrizioni di impatto sulla viabilità, nel rispetto dei criteri della programmazione regionale.



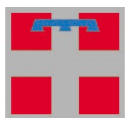
REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08/01/2012
Protocollo 0000371 /DB 16.

OGGETTO: quesito in merito al controllo del regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei criteri comunali adottati ai sensi della D.G.R n. 85-13268/2010 s.m.i.

In riferimento al quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 15/11/2012 con Prot. n. 16338/DB1607, con il quale sono stati trasmessi le delibere del Consiglio Comunale per l'adozione del regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei criteri per l'insediamento della stessa attività, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., per eventuali controlli da parte della Direzione scrivente, si fa presente che allo stato attuale non sussiste alcun obbligo giuridico di inoltrare alla Regione Piemonte dei criteri previsti dalla D.G.R. cit. né competenza regionale nel procedimento di adozione dei criteri medesimi.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 02.08.2012
Protocollo 0012078/DB1607

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito al trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dello stesso addensamento commerciale con contestuale ampliamento di superficie – art. 12 c. 7 della D.G.R. 85-13268/2010.

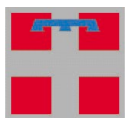
Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via email in data 31/07/2012 con Prot. n. 0011863/DB1607 del 31/07/2012, si richiedono chiarimenti in merito alle disposizioni da applicare al caso di trasferimento di un esercizio di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento commerciale con contestuale ampliamento della superficie di somministrazione.

In relazione al quesito in oggetto si richiama il disposto comma 7 dell'art. 12 della D.G.R. 85-13268/2010 – “Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Art. 8 – Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività- Prima applicazione. ” per il quale:

“I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme di cui al precedente comma con esclusione del rispetto delle disposizione dei precedenti artt. 8 (Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 9 (Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità).

Conseguentemente si ritiene che nel caso del trasferimento prospettato, la parte di superficie di somministrazione già esistente non sia soggetta al rispetto del fabbisogno dei parcheggi ed alla valutazione di impatto sulla viabilità, poiché trattasi di un trasferimento di sede nell'ambito dello stesso addensamento commerciale.

Pertanto, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 8 della D.G.R. cit. si applicano esclusivamente alla parte di superficie di somministrazione oggetto di ampliamento.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 22/02/2011
Protocollo 0001332/DB1701

OGGETTO: Quesito in materia di somministrazione di alimenti e bevande e vendita per asporto di cioccolata calda in bicchieri a perdere del 01/02/2011.

Con e-mail pervenuta agli uffici scriventi in data 01/02/2011 con prot. n. 776/DB1701 si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla corretta qualificazione giuridica, se come attività di vendita o come attività di somministrazione di alimenti e bevande, di un'attività così caratterizzata: *“il titolare di un esercizio commerciale –rivendita dolci e cioccolatini- vorrebbe preparare nel suo locale la cioccolata calda e venderla da asporto in contenitori usa e getta. La miscela per lo cioccolata verrebbe fornita da un laboratorio autorizzato, mentre nel locale in questione si procederebbe a scaldarla in un'apparecchiatura idonea ed a distribuirla.”*

Il quesito è, nello specifico, il seguente:

“Per la cioccolata calda in questione, così come per la tazzina da caffè – oggetto di un precedente quesito risolto dagli uffici regionali con la nota n. 3236 del 28/3/2007- si configura l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, necessitando pertanto di autorizzazione ai sensi della L.R. 38/2006, oppure può trattarsi di attività artigianale accessoria a quella di commercio, al pari dei gelati/frullati venduti da asporto?”

Tale fattispecie presenta in realtà alcune caratteristiche proprie dell'attività di somministrazione: vendita di alimenti o bevande (cioccolata), attrezzatura (bicchieri ancorché a perdere), servizio assistito (preparazione e fornitura di cioccolata); tuttavia manca un elemento ulteriore, il “consumo sul posto”, discriminante ai fini della qualificazione dell'attività, come attività di somministrazione.

Si richiama in proposito il disposto dell'art. 2, c. 1 della legge regionale n. 38/2006 smi per il quale: *“Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.”*

Pertanto, se la cioccolata viene servita nel bicchiere a perdere e **consumata all'esterno del locale**, questa è da considerarsi come **attività di commercio al dettaglio**. Viceversa, se la cioccolata venisse consumata all'interno del locale, si tratterebbe di attività di somministrazione di alimenti e bevande, come tale sottoposta ad autorizzazione, secondo l'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Non si ritiene infine configurabile, nel caso di cui trattasi, un'attività artigianale, in quanto l'operatore commerciale in questione non assume le caratteristiche dell'artigiano per il solo fatto di procedere a riscaldare, in un'apposita apparecchiatura, una bevanda costituita da una miscela prodotta da altri.



Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 24/03/2011
Protocollo 0002188/DB1701

OGGETTO: Quesito del 25/01/2011 in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 25/01/2011 con Prot. n. 554/DB1701, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della L.R. n. 38/2006 s.m.i., che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare, si richiede se all'attività svolta dalle pizzerie d'asporto debba applicarsi la sopracitata normativa regionale e le conseguenti disposizioni in materia di requisiti professionali per l'esercizio di un'attività commerciale nel settore alimentare.

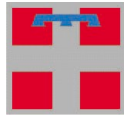
Premesso che l'attività in questione è tipicamente artigianale, si ritiene opportuno specificare preliminarmente che l'artigiano non soggiace alle regole del commercio quando vende il suo prodotto nei locali di produzione o locali attigui, ai sensi del D.lgs. n. 114/1998 s.m.i. - "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio". Pertanto è pacifico che il titolare possa **vendere** il suo prodotto in quanto artigiano.

Dal suo canto il decreto Bersani bis in materia di commercio interno e artigianato - Legge 4 agosto 2006 n. 248, **articolo 3, comma 1, lettera f) bis**) - dispone che non è consentito prevedere "l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".

Secondo quanto precisato con la [Circolare della Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP, pubblicata sul BURP n. 40 del 5 ottobre 2006](#), contenente indicazioni di prima applicazione del decreto Bersani bis ed estendendo il concetto agli artigiani che vendono il loro prodotto, **è da ritenersi che l'artigiano può consentire il consumo sul posto di quanto produce purchè utilizzi solo gli arredi del suo locale, che evidentemente non possono che essere arredi destinati alla sola vendita**. Nel concetto di arredo si ritiene rientrare anche l'attrezzatura, che quindi non può che essere quella tipica destinata alla vendita. A titolo di esempio: va bene vendere i dolci incartati o messi in apposita vaschetta, anche se poi vengono consumati in loco, magari appoggiati ad un mensolone, ma **appare molto più problematica la degustazione di prodotti che presuppongono il servizio assistito ed apposite stoviglie per il loro consumo e quindi l'utilizzo di attrezzature che sono tipiche degli esercizi di somministrazione e non di vendita, come i tavoli e le sedie**.

E' invece pacifico che l'artigiano possa far degustare gratuitamente la sua produzione, a titolo promozionale.

In tutti gli altri casi è necessario munirsi di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 38/2006 s.m.i. e possedere la qualificazione professionale per l'esercizio della medesima attività.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 07.06.2011
Protocollo 4331/DB1701

OGGETTO: Richiesta chiarimenti in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei rifugi alpini.

Con nota e-mail del 17 maggio 2011 – ns. prot. n. 0003838/DB1701 del 18 maggio 2011 – codesta Associazione ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito alla possibilità di trasformare l'attività di "Bed & Breakfast" in "Rifugio Alpino" con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore di turisti ed escursionisti che intendano usufruire di tale servizio.

Occorre preliminarmente sottolineare che la disciplina dei Rifugi Alpini nonché dei c.d. Bed & Breakfast rientra nella sfera di competenza della Direzione Regionale Turismo - Via Bertola, 34 – Torino - tel. 011.4321564 / fax 011.4322009 - e sito web:

<http://www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/strutture/bed.htm>

dove è possibile consultare le varie tipologie di strutture ricettive tra cui i rifugi alpini, i rifugi per escursionisti, i bivacchi etc. e la relativa normativa di riferimento.

Pertanto nel caso di specie è indispensabile innanzitutto verificare, con la competente Direzione regionale, se l'attività in questione possa rientrare nell'ambito di applicazione della normativa sul turismo.

A tale proposito si evidenzia che l'art. 2 della legge regionale n. 38/2006 smi "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" esclude dal suo ambito di applicazione la somministrazione effettuata in strutture ricettive alberghiere ed extra, facendo rinvio alla specifica normativa del comparto turistico.

Diversamente, ossia avendo escluso l'applicabilità della normativa del turismo, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nel rifugio alpino nei confronti delle persone alloggiate o degli escursionisti, sarebbe riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 8 comma 6 lett. b) della L.R. 38/2006, per la quale si esclude dalla programmazione regionale del comparto, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., l'attività di somministrazione effettuata:

"negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggianti".

Data 29/09/2011
Protocollo 0011137 /DB1607

OGGETTO: Vostro quesito: coesistenza nello stesso locale del circolo delle attività di somministrazione ai rispettivi associati ed al pubblico indistinto;

Con il quesito citato in oggetto pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 12/09/2011 con Prot. n. 10049/DB1607, codesto Comune ha chiesto di conoscere se l'Associazione Culturale "XXX", senza fini di lucro, che gestisce un circolo privato, nel quale viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci, possa esercitare altresì tale attività nei confronti di un pubblico indistinto negli stessi locali del circolo.

Nel dettaglio, l'Associazione intenderebbe svolgere quest'ultima attività ad ingresso e consumazione libera, previo rilascio dello scontrino fiscale, soltanto quando sia presente un socio, quale delegato alla somministrazione, poiché in possesso dei requisiti professionali ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.; in caso contrario la somministrazione sarebbe prevista esclusivamente per i soci del circolo.

Tutto ciò premesso, si specifica quanto segue.

In via preliminare, si osserva che l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata a livello regionale dalla L.R. n. 38/2006 s.m.i., è distinta e differente da quella esercitata nei circoli privati, disciplinata a livello nazionale dal D.P.R. n. 235/2001.

Invero, l'attività di somministrazione al pubblico, in quanto di natura imprenditoriale, è sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. 38/2006, rilasciata previa verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali dell'interessato, delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, di sorvegliabilità dei locali.

Il rilascio dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al rispetto dei criteri comunali approvati ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. n. 38/2006, sulla base degli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

A tal proposito, si rammenta che, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 della succitata D.G.R.:

"3. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.

4. Ad ogni esercizio di somministrazione, così come definito ai precedenti commi, corrispondono una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 38/06 o Dichiarazione Inizio Attività di cui all'art. 12 della l.r. n. 38/06".

L'attività di somministrazione nei circoli privati è invece considerata attività **non** commerciale e sottoposta a DIA (oggi SCIA), ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 235/2001, quando si tratta di associazioni e circoli, di cui all'art. 111, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.R. n. 235/2001, se invece il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande assume natura commerciale ed è subordinato:

- al possesso del requisito professionale del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato;

- al rilascio dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande già prevista dall'art. 2 della legge 287/1991, sostituita in Piemonte dalla L.R. n. 38/2006 s.m.i.

La sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione, ivi compresi quelli annessi ai circoli privati, viene verificata ai sensi del D.M. 564/1992 e s.m.i., che prescrive – tra l'altro – che gli esercizi di somministrazione al pubblico **devono** avere accesso dalla pubblica via, mentre i circoli privati **non** possono avere accesso diretto dalla pubblica via.

Conseguentemente, le due attività di somministrazione non possono coesistere in un unico locale, in quanto siffatta configurazione sarebbe contemporaneamente in contrasto con le norme sulla sorvegliabilità, di cui al D.M. 564/1992, e con la definizione di “esercizio di somministrazione”, di cui alla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Tenuto conto delle motivazioni sopra esposte, si ritiene che non sia possibile:

- rilasciare al circolo privato, già autorizzato alla somministrazione ai soli soci, l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nello stesso locale;
- la coesistenza nello stesso locale delle due attività;
- alternare nello stesso locale le due attività.

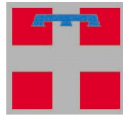
In relazione al quesito attinente alla figura del “delegato” che somministra al pubblico, si specifica inoltre che l'art. 5, comma 6 e 7 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. prevede espressamente quanto segue:

“6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”.

Pertanto, in un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è richiesta la presenza fisica continuativa da parte del delegato, essendo sufficiente che il medesimo sia normalmente presente nell'esercizio e non svolga tale funzione per altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In conclusione, se l'interessato intende svolgere un'attività di natura imprenditoriale, la soluzione non può essere che quella di rilasciare al circolo una sola autorizzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.P.R. n. 235/2001 oppure dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i, con cui potrà somministrare sia ai soci che al pubblico, naturalmente rinunciando alle agevolazioni amministrative e fiscali previste per i circoli che effettuano in forma non commerciale la somministrazione ai rispettivi associati.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 30.03.2011
Protocollo 0002345/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito all'art. 8 comma 6 lett. j della L.R. 38/2006 – esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in struttura privata "X" concessa in comodato d'uso al comune.

Con nota prot. n. 12307 del 23 marzo 2011 – ns. prot. n. 2206/DB1701 del 25 marzo 2011 – codesto Comune ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito all'applicabilità dell'art. 8 comma 6 lett. j della L.R. 38/2006 – per l'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in struttura privata concessa in comodato di lungo termine al Comune di

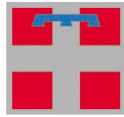
A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare che, l'art. 8 comma 6 lett. j) della L.R. 38/2006, relativa alle attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede espressamente tra i casi di esclusione dalla programmazione di comparto le attività svolte:

"....negli esercizi situati in immobile aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzato ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente ".

Nel caso di specie, considerato che l'esercizio di somministrazione che si vorrebbe attivare è situato in immobile che, pur non essendo di proprietà dell'ente pubblico, è stato concesso al Comune di Arona in comodato d'uso per molti anni;

tenuto conto del rilevante valore storico/culturale e le evidenti finalità pubbliche dell'attività in esame, si ritiene di poter interpretare in via estensiva tale norma e ricondurre anche il caso sottoposto in oggetto, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 comma 6 lett. j della L.R. 38/2006.

Inoltre si rammenta che, l'art. 8 comma 8 della suddetta legge regionale prevede espressamente che "...nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA)"; oggi la DIA è stata sostituita dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) così come stabilito dall'art. 49, comma 4-ter, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 19/01/2011
Protocollo 0000433/DB1701

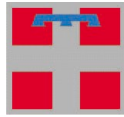
OGGETTO: L.R. 38/2006 - Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". Quesito in merito all'esercizio dell'attività in struttura comunale. Riscontro.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 03/01/2011 con Prot. n. 22/DB1701, codesto Comune ha chiesto di conoscere se l'attività di somministrazione svolta in occasione del mercato locale e, sporadicamente, in corrispondenza di alcuni specifici avvenimenti, in una struttura di proprietà comunale, sia da assoggettare, ai sensi della legge regionale 38/2006, alla programmazione del comparto di cui alla DGR 85-13268 o meno.

A tale proposito si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 8 comma 6, lett. j) della L.R. n. 38/2006 s.m.i. prevede espressamente tra i casi di esclusione dalla programmazione le attività svolte:

"negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali dalla normativa vigente".

A tale fattispecie si ritiene di poter ricondurre anche il caso sottoposto agli uffici scriventi, stante la destinazione dell'attività in esame a evidenti finalità pubbliche.



**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 15/03/2011
Protocollo 0001932/DB1701

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle mense scolastiche e nelle case spirituali.

Con nota e-mail del 08 febbraio 2011 – ns. prot. n. 984/DB1701 del 08 febbraio 2011 - codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito alle normative da applicare per lo svolgimento dell'attività di somministrazione nelle mense scolastiche erogata a favore degli alunni della scuola dell'obbligo e nelle cosiddette "case di spiritualità".

1° Quesito: Attività di somministrazione erogata durante i ritiri spirituali in una "casa di spiritualità".

In relazione al 1° quesito, si risponde che:

qualora risulti verificato che l'attività in questione rientra tra le competenze della Direzione Turismo, in applicazione della legge regionale 31/85 – e tale verifica non può che essere effettuata con la competente Direzione regionale al Turismo, Via Bertola, 34 - Torino | tel. 011.4321564 | fax 011.4322009- nulla occorre aggiungere sotto il profilo commerciale. Infatti a tale proposito l'art. 2 della legge regionale n. 38/2006 smi "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" esclude dal suo ambito di applicazione la somministrazione effettuata in strutture ricettive alberghiere ed extra, mediante rinvio alla specifiche normative del comparto turistico.

Solo in caso contrario la fattispecie di cui trattasi rientrerà nell'ambito di applicazione della legge regionale 38/2006 smi. Trattandosi peraltro di attività di somministrazione destinata, verosimilmente, ad un pubblico ristretto si segnala in particolare, della citata legge regionale 38/2006, l'art. 8, c. 6, che esclude dalla programmazione del comparto tale tipologia di attività.

2° Quesito: Attività di somministrazione erogata a favore degli alunni della scuola dell'obbligo - mense scolastiche.

Per ciò che concerne il secondo quesito, il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 s.m.i. stabilisce che "Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate..... lett. h) in scuole, ospedali,asili infantili"; pertanto l'apertura di una mensa scolastica rientra nella casistica prevista dall'art. 8, comma 6, lett. h) della legge regionale n. 38/2006 s.m.i. e dal punto di vista autorizzatorio è sottoposta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), posto che si tratti di un'attività di somministrazione NON al pubblico, ma diretta a soggetti determinati (scolari della scuola, insegnanti, ecc...).

Data 24/03/2011
Protocollo 0002190/DB1701

OGGETTO: Quesito del 31/01/2011 in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 01/02/2011 con Prot. n. 729/DB1701, si richiedono alcuni chiarimenti in merito al caso di "licenza" di somministrazione di alimenti e bevande in gerenza e contratto di affitto dei locali in cui si svolge l'attività di somministrazione da 6 anni in capo agli stessi gestori. Questi ultimi richiedono l'intestazione di tale licenza alla scadenza del contratto di affitto d'azienda in essere mediante il trasferimento della titolarità, potendo così ricondurre tale fattispecie al subingresso, disciplinato all'art. 13 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

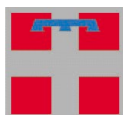
Occorre anzitutto precisare che l'autorizzazione - licenza - non può mai da sola essere oggetto di contratto di cessione in capo ad altro soggetto sia a titolo temporaneo, mediante affitto, che a titolo definitivo, mediante vendita.

Quando si stipula un contratto riferito ad un'attività commerciale, oggetto dello stesso non può quindi mai essere una semplice autorizzazione, ma ad essa deve accompagnarsi qualche elemento idoneo a configurare un ramo di azienda, anche un semplice avviamento dell'attività.

Ciò posto, nel caso di specie, anche se le attrezzature sono del gestore e allo stesso fa capo la titolarità dei locali in affitto, non si ritiene possibile sotto il profilo amministrativo che allo scadere del contratto di affitto di ramo di azienda, la stessa passi in capo a tale soggetto.

Per contro nel caso di cui trattasi, allo scadere del contratto di affitto di azienda, l'autorizzazione tornerà in capo al suo titolare originario che, all'occorrenza, potrà optare per:

- la reintestazione del titolo autorizzatorio per lo svolgimento della relativa attività, magari trasferendola in altri locali se dei precedenti non abbia più la titolarità. Conseguentemente, i precedenti gestori dovranno richiedere l'autorizzazione per una nuova apertura di esercizio di somministrazione in altri locali, nel rispetto delle disposizioni della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.;
- il trasferimento temporaneo in affitto della titolarità dell'azienda, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 38/2006, rinnovando il contratto di affitto d'azienda, magari in favore dei precedenti gestori, e mantenendo invariata l'attuale condizione;
- il trasferimento della titolarità dell'azienda a titolo definitivo, ad esempio mediante vendita, comportando conseguentemente il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa (che potrebbero essere gli attuali gestori) e la decadenza della medesima in capo al cedente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. cit. In caso di subingresso non si applicano le disposizioni della D.G.R. cit., in quanto tale fattispecie non rientra nella programmazione regionale del comparto;
- la cessazione dell'attività di somministrazione con restituzione del titolo autorizzatorio al comune competente. In tal caso, trattandosi di nuova autorizzazione, gli attuali gestori dovranno richiedere il rilascio di autorizzazione per una nuova apertura di un esercizio di somministrazione e rispettare le disposizioni della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 25/08/2011
Protocollo 0009367/DB1607

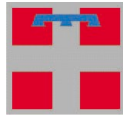
OGGETTO: Vs. quesito del 29/06/2011 – Prot. n. 47374 in merito all'art. 16, comma 1, lett. i) della L.R. n. 38/2006 s.m.i. – “Revoca delle autorizzazioni”.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 11/07/2011 con Prot. n. 5134/DB1701, si richiedono chiarimenti in merito al significato da attribuirsi al concetto di “effettiva disponibilità dei locali”, previsto dall'art. 16, comma 1, lettera i) della L.R. n. 38/2006 s.m.i., e, precisamente, se lo stesso debba intendersi quale “perdita materiale” dei locali ovvero “perdita formale” degli stessi.

A tal proposito, si ritiene che la mancanza di disponibilità dei locali debba intendersi quale perdita materiale degli stessi, coincidente con l'apposizione dei sigilli ai locali, ossia con l'effettiva esecuzione del provvedimento di sfratto esecutivo.

Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 16 cit. si applica se, entro un anno da tale momento, il titolare non abbia richiesto il trasferimento in un nuova sede, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza.

Per quanto concerne il secondo quesito relativo al procedimento da seguire, ai fini dell'eventuale revoca dell'autorizzazione di somministrazione, si ritiene che la procedura illustrata sia corretta.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 19/05/2011
Protocollo 0003883 /DB1701

OGGETTO: quesito del 25/02/2011 in merito all'art. 17 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 25/02/2011 con Prot. n. 1465/DB1701, si richiede se nell'ordinanza di disciplina degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione possa essere prevista, per motivi di tutela della quiete pubblica, una fascia massima giornaliera di apertura, per esempio di 18 ore comprese tra le ore 5 e le ore 3 del giorno successivo, oppure in alternativa una fascia oraria notturna di chiusura obbligatoria compresa tra le ore 3 e le ore 5.

Rispetto alle previgenti disposizioni in materia di orari degli esercizi di somministrazione, che prevedevano la determinazione di fasce minime e massime di apertura dell'esercizio, l'art. 17, comma 2 della L.R. n. 38/2006 s.m.i. si è limitato a stabilire dei criteri cui deve attenersi il comune, introducendo un principio innovativo per il quale *"Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica"*.

Pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 -*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* –, nonché dell'art. 17, comma 4 della sopracitata L.R., i provvedimenti comunali di fissazione degli orari degli esercizi di somministrazione possono prevedere limiti adeguati solo nel caso in cui siano necessario tutelare il pubblico interesse e, segnatamente, la sicurezza pubblica sotto il profilo quella quiete notturna, della prevenzione dell'alcolismo e delle sue conseguenze quali incidentalità stradale, atti di vandalismo e di inciviltà.

Invero, se nella realtà locale sussistono effettivamente ragioni di interesse pubblico che giustificano la limitazione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione, esse devono essere esplicitamente indicate nel provvedimento.

A tal fine, la fissazione di una fascia minima ed una massima di apertura in modo generico, senza una puntuale specificazione delle ragioni di interesse pubblico di presupposto appare una formale riproposizione della precedente normativa (L. n. 287/1991), ormai abrogata e superata nei contenuti, piuttosto che un'efficace regolamentazione ispirata ai nuovi principi.

Data 28/12/2011
Protocollo 0016531/DB 16.07

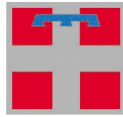
OGGETTO: Vostri quesiti del 24/10/2011.

Con la nota pervenuta via e-mail, ns. prot. n. 12850/DB1607 del 25/10/2011, codesto Comune ha posto i seguenti quesiti:

1. *“DGR 85-13268 del 08/02/2010 ed indicazioni interpretative del 13/12/2010 Art. 4 comma 1. Nelle indicazioni interpretative la superficie retrostante il bancone del bar (retrobanco) è considerata superficie di somministrazione, sebbene non sia possibile l'accesso da parte dei fruitori dell'esercizio pubblico.
Dato che la superficie occupata dalle cucine, ad uso esclusivo degli addetti, non è inclusa nel calcolo della superficie di somministrazione, si chiede se estensivamente possa ritenersi esclusa anche la porzione di superficie del retrobanco.*
2. *Art. 29 comma 4 lettera a) D. Lgs. 114/98. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Ho due autorizzazioni di tipo B itinerante rilasciate, rispettivamente, il 01/12/2010 e il 08/04/2011, mai ritirate dagli interessati. Della seconda autorizzazione so per certo che il titolare è agli arresti domiciliari. In questi casi (omesso ritiro) si può fare un avvio di procedimento per decadenza degli effetti dell'autorizzazione oppure si tratta sempre di revoca?*

1. In riferimento al **quesito n. 1** relativo alla definizione contenuta nell'art. 4, comma 1 della D.G.R. N. 85-13268/2010 s.m.i. che recita letteralmente: *“la superficie di somministrazione è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande **compresa quella occupata da banchi**, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). **Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale**”*; in merito si precisa che la definizione sopra richiamata è stata ulteriormente esplicitata con nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010 avente ad oggetto: D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'8 febbraio 2010: *“Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 “Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” – Art. 8 – “Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Prima applicazione”. Indicazioni interpretative. - specificando che il retrobanco costituisce superficie di somministrazione.*

2. In riferimento al **quesito n. 2** relativo all'art. 29, comma 4, lettera a) del D.lgs. 114/98 secondo il quale *“L'autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità”* si specifica che, ai sensi di tale articolo **le autorizzazioni** di cui al caso specifico **che non sono state ritirate**, dopo essere state rilasciate dal Comune, **devono essere revocate**;



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 09/02/2011
Protocollo 0001012/DB1701

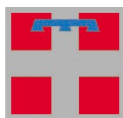
OGGETTO: D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010: "Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". Quesito Prot. n. 443 del 28/01/2011.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 28/01/2011 con Prot. n. 667/DB1701, si richiedono alcuni chiarimenti in merito al rilascio di autorizzazione per una nuova apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nella località Serra della Frazione Fontane di codesto comune.

Come da vostre indicazioni, l'esercizio di somministrazione in questione si insedia nell'ambito AB6 del Piano Regolatore Generale Comunale, per il quale è previsto la destinazione d'uso terziario privato e pubblico, ammettendo l'insediamento di esercizi alberghieri, extralberghieri, ristoranti, bar ed esercizi simili, secondo le norme di attuazione del medesimo.

Conseguentemente, secondo l'assunto di codesto comune, la destinazione d'uso "commercio al dettaglio", prevista all'art. 6 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione, è da ritenersi rispettata.

Si conferma, inoltre, che le disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi ed alla valutazione di impatto sulla viabilità, previste rispettivamente agli artt. 8 e 9 della D.G.R. cit. per il rilascio dell'autorizzazione, non si applicano se l'esercizio di somministrazione si colloca in una località a rischio di desertificazione, come definita all'art. 5 comma 3 della stessa D.G.R. e secondo le ulteriori indicazioni di cui alla nota.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 26/08/2011
Protocollo 0009384 /DB 16.07

OGGETTO: Vs. quesito del 07/03/2011 in merito all'art. 6 – Vocazione urbanistica del territorio comunale - D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 07/03/2011 con Prot. n. 1672/DB1701, codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito all'accoglimento di un'istanza per il rilascio di autorizzazione per un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che si intende insediare in un'area, la cui destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C. è ricettiva per insediamenti di tipo turistico alberghiero, ammettendo peraltro l'insediamento di ristoranti e bar.

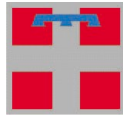
Nel dettaglio, si fa rilevare che i criteri per l'insediamento delle attività commerciali, approvati ai sensi della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i. e recepiti dalle norme tecniche e dalla cartografia del P.R.G.C., prevedono la possibilità di insediare attività al dettaglio per esercizi di vicinato su tutto il territorio comunale.

A tal proposito, si specifica in via preliminare quanto segue.

L'art. 6 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i. stabilisce espressamente che: *"Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. f) della L.R. n. 56/1977 s.m.i. e dell'art. 24, comma 1, sub a) della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i., è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" che rende conforme l'insediamento degli esercizi di somministrazione. Nel rispetto delle norme della legge urbanistica regionale vigente essa è individuata negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi"*.

Si precisa, inoltre, che l'art. 24 comma 1, sub a) della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i. prevede che *"ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. f) della L.R. n. 56/1977 s.m.i., sono compresi nella destinazione d'uso commerciale i pubblici esercizi, l'artigianato e le attività terziarie al servizio della persona"*.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che sia possibile accogliere l'istanza di rilascio di autorizzazione per un esercizio di somministrazione.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 19/01/2011
Protocollo 0000434/DB1701

OGGETTO: Quesito dell'11/01/2011 in merito all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010.

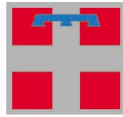
Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 12/01/2011 con Prot. n. 172/DB1701, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'art. 8 – *Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* - della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Premesso che le informazioni da Voi richieste sono state fornite con la nota della Direzione scrivente con Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, si ribadisce ulteriormente quanto segue:

- il fabbisogno di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione si determina applicando le formule indicate nelle 3 tabelle della D.G.R., a seconda dell'ubicazione dell'esercizio. Il numero di posti a parcheggio ottenuto corrisponderà ad una determinata superficie (mq), calcolabile mediante l'applicazione del coefficiente di trasformazione indicato al comma 8 dell'art. 8 della D.G.R.

Si sottolinea, inoltre, che con D.G.R. n. 43-13437 del 01/03/2010 è stato rettificato l'errore materiale contenuto al comma 3 dell'art. 8 della D.G.R. 85-13268/2010 - prima e seconda tabella di calcolo del numero di posti a parcheggio, sostituendo il moltiplicatore pari a 0,8, alla seconda riga della prime due tabelle e riferito alle superficie di somministrazione comprese tra 25 e 50 mq (prima tabella) e 35 e 50 mq (seconda tabella), con il moltiplicatore corretto pari a 0,08;

- la monetizzazione nei casi previsti è possibile solo qualora il comune abbia stabilito con proprio atto i criteri e le modalità che ne consentano l'applicazione. In caso contrario, è obbligatorio e non derogabile il reperimento fisico del fabbisogno dei posti parcheggio;
- i posti necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi da reperire in aree private, in quanto non sufficientemente soddisfatti dall'art. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i. e dall'art. 2 della L. n. 122/1989 (c.d. Legge Tognoli), devono essere liberamente accessibili e fruibili al pubblico nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione. Ciò non implica la dismissione giuridica ad uso pubblico delle aree, ma una semplice e concreta possibilità di raggiungere e fruire delle stesse da parte degli utilizzatori.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23/11/2011
Protocollo 0014725 /DB1607

OGGETTO: calcolo del fabbisogno dei parcheggi, ai sensi dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010: "Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 – Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", in caso di ampliamento della superficie di somministrazione di un esercizio pubblico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 14/11/2011 con Prot. n. 14027/DB1607 da parte dell'Arch. XXX, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010, relativo al fabbisogno dei parcheggi per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione di un esercizio pubblico.

I dubbi interpretativi della richiedente discendono da una procedura di calcolo del fabbisogno parcheggi utilizzata dal Comune di Y tale per cui gli oneri per l'imprenditore risulterebbero maggiori in caso di ampliamento di superficie di somministrazione rispetto al caso di una nuova apertura di un esercizio di somministrazione, a parità di superficie di somministrazione.

Nello specifico, per l'ampliamento della superficie di somministrazione, verrebbe eseguito un calcolo di proporzione, tra l'altro non indicato nelle tabelle di calcolo, di cui all'art. 8 della delibera regionale, che considera l'intera superficie di somministrazione dell'esercizio, e quindi anche la parte di superficie già esistente all'08/02/2010.

Invero, la previsione di tale metodo di calcolo nella deliberazione della Giunta Municipale del 10 maggio 2011 n. mecc. 20111 02751, con la quale il Comune di Y ha stabilito i criteri per l'applicazione della programmazione regionale del comparto, sarebbe motivata dall'intento di non eludere l'obbligatorietà dei parcheggi nei seguenti casi:

- nuova apertura di un esercizio pubblico, la cui superficie di somministrazione è inferiore al limite previsto dall'art. 8 per l'applicazione delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi, che richiede successivamente ampliamenti di pari limite, senza mai soddisfare i requisiti prescritti dalla normativa regionale;
- avvio nel medesimo locale delle attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie di somministrazione è sempre inferiore al limite per il soddisfacimento dei parcheggi e viene ampliata successivamente mediante la riduzione o l'eliminazione dell'attività di vendita al dettaglio, senza mai soddisfare il fabbisogno dei parcheggi.

Tutto ciò premesso, pur prendendo atto delle perplessità sottese alle scelte del comune di Y, nel silenzio della norma regionale di presupposto, **si ribadisce quanto già indicato nella nota esplicativa di questa Direzione, Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, in merito al soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio, nel senso che in caso di variazione della superficie di somministrazione, di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06, soltanto la parte di superficie ampliata soggiace al rispetto dei nuovi criteri regionali e, nello specifico, al rispetto dell'art. 8 della D.G.R. citata.**

Pertanto, prendendo ad esempio il calcolo riportato nella suddetta delibera comunale, pervenutoci via fax in data 18/11/2011 con Prot. n. 14352/DB1607 da parte del Dirigente del Settore Attività Economiche e di Servizio del Comune di Y, si ritiene che lo stesso ne debba risultare così modificato:

Esempio di calcolo**1° CASO:**

Superficie esistente = mq. 70

Superficie ampliata = mq. 15

Se $S = 15 < S = 25$, vige l'esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i., in base alle tabelle riportate nell'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010.

2° CASO:

Superficie esistente = mq. 50

Superficie ampliata = mq. 49

S = 49 è compresa tra 25 e 50 mq. ($25 < S < 50$), per cui il metodo di calcolo del numero di posti a parcheggio (N), secondo la prima tabella di cui all'art. 8 della D.G.R. n. 85-13268/2010, è il seguente:

$$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$$

$$N = 1 + 0,08 * (49 - 25)$$

$$N = 1 + 0,08 * 24 = 2,92 = 3 \text{ posti a parcheggio per arrotondamento del numero decimale}$$

N = 3 posti a parcheggio corrispondono ad un'area pari a $S = 3 * 26 \text{ mq.}$ (coefficiente di trasformazione in superficie mq.) = 78 mq

Data 21/04/2011
Protocollo 00002982 /DB1701

OGGETTO: Vs. quesito del 11/02/2011 in merito agli artt. 8-9 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i. dell'08/02/2010.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 14/02/2011 con Prot. n. 1079/DB1701, codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 8 – *Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* - ad un pubblico esercizio che intende ampliare la superficie di somministrazione mediante l'installazione di un dehor non ancorato al suolo, per il quale il regolamento edilizio comunale prevede il rilascio di autorizzazione.

Premesso che le informazioni da Voi richieste sono state fornite con la nota della Direzione scrivente con Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, si ribadisce ulteriormente che il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie da computare, in relazione alla "superficie di somministrazione" degli esercizi di somministrazione, è **obbligatorio e non derogabile** nelle seguenti fattispecie giuridico - amministrative:

- DIA (ora SCIA) di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della L.R. n. 38/06 in caso di variazione della superficie di somministrazione. In tal caso, soltanto la parte di superficie ampliata soggiace al rispetto dei nuovi criteri regionali, e in proposito al rispetto del fabbisogno dei parcheggi. Inoltre, la superficie di somministrazione ampliata mediante dehor, che non è soggetto a permesso a costruire, non è da computare nel calcolo del fabbisogno di posti a parcheggio;
- rilascio dei permessi di costruire e DIA in materia edilizia come ad esempio nel caso in cui occorra un permesso di costruire per l'installazione di un dehor oppure nei casi in cui nel progetto di un fabbricato sia prevista la realizzazione di un esercizio di somministrazione.

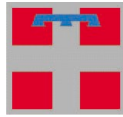
Per quanto riguarda l'art. 9 – *Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità* - della D.G.R. cit., si specifica che la valutazione di impatto è **obbligatoria** per gli esercizi di somministrazione che hanno una superficie di somministrazione superiore a mq 80, nei seguenti casi:

- nuova apertura di un esercizio di somministrazione;
- trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione;
- ampliamento della superficie di somministrazione, se la superficie ampliata supera i mq 80.

Nel caso di specie, se la variazione della superficie di somministrazione, mediante l'installazione del dehor, è inferiore a mq 80, non occorrerà effettuare alcuno studio di impatto sulla viabilità. Qualora, si renda necessario questo deve essere sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato della sua redazione, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della D.G.R. cit.

Si fa presente, inoltre, quanto già indicato nella suddetta nota:

- qualora lo studio di impatto sulla viabilità sia stato già eseguito, in riferimento all'area in cui si colloca l'esercizio di somministrazione e, nel frattempo, non siano variate le condizioni di accessibilità a seguito di interventi che abbiano modificato l'assetto viabilistico o la sua regolamentazione, i comuni possono richiedere un semplice aggiornamento allo stesso;
- se i comuni non hanno tuttora definito nei propri criteri le fasce orarie per la verifica del maggior afflusso viario, lo studio di impatto sulla viabilità dovrà essere effettuato nell'arco dell'orario medio giornaliero di apertura previsto per l'esercizio di somministrazione. Pertanto, sarà onere del richiedente individuare la fascia oraria prevista per l'apertura dell'esercizio, rispetto alla quale effettuare i rilievi ed il calcolo del valore medio dell'afflusso.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23/12/2011
Protocollo 0016421 /DB1607

OGGETTO: quesito in merito al trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con contestuale ampliamento di superficie.

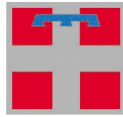
Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 01/12/2011 con Prot. n. 15196/DB1607, si richiedono chiarimenti in caso di trasferimento di un esercizio di somministrazione nell'ambito dello stesso addensamento commerciale con contestuale ampliamento di superficie di somministrazione di 30 mq rispetto al precedente locale.

In particolare, vengono articolati i seguenti quesiti:

- se l'esclusione del rispetto degli artt. 8 (Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) e 9 (Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità), previsti dall'art. 12, comma 7 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., possa valere per tutta la nuova superficie di somministrazione del locale, corrispondente a un totale pari a 60 mq;
- se l'adeguamento del nuovo locale ai criteri regionali di programmazione sia riferito soltanto alla parte di superficie di somministrazione ampliata, che prevedono anche il rispetto degli artt. 8-9 della delibera.

Ciò posto, si specifica che, ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 12, la parte di superficie di somministrazione già esistente non è soggetta al rispetto del fabbisogno dei parcheggi ed alla valutazione di impatto sulla viabilità, poiché trattasi di un trasferimento di sede nell'ambito dello stesso addensamento commerciale.

Pertanto, le disposizioni di cui all'art.12, comma 8 della D.G.R. cit. si applicano esclusivamente alla parte di superficie di somministrazione ampliata.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 20/01/2011
Protocollo 0000451/DB1701

OGGETTO: L.R. 38/2006 - Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Quesiti.

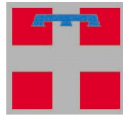
Con e-mail pervenuta in questa sede in data 20/12/2010 con Prot. n. 9579/DB1701, sono stati sottoposti all'attenzione degli uffici scriventi i seguenti quesiti:

1. **ampliamento di attività di somministrazione mediante un locale non adiacente a quello già esistente, benché affacciato sulla stessa strada, da destinare alla sola attività di somministrazione con esclusione dell'attività di cucina.** Si chiede di conoscere se in tal caso si tratti di ampliamento o se sia da richiedere una nuova autorizzazione.

A tale proposito si ritiene che tale intervento, che non comporta l'estensione del locale attuale, né prevede alcun collegamento con lo stesso, configuri un caso di nuova apertura, e non un semplice ampliamento. Conseguentemente dovranno essere applicate tutte le disposizioni previste dalla DGR 85 -13268 s.m.i. dell'08/02/2010 per le nuove aperture;

2. **dehor stagionale preesistente alla data di entrata in vigore della normativa regionale sopracitata e trasformato successivamente in una struttura permanente.** Si chiede di conoscere se ciò configuri un caso di ampliamento.

A tale proposito si richiamano gli approfondimenti contenuti all'art. 4 (pagina 3) della nota esplicativa con Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, disponibile e consultabile sul sito web della Direzione scrivente: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>, dai quali si evince che, nel caso in esame non è necessaria la presentazione di alcuna SCIA per ampliamento di superficie di somministrazione, poiché quest'ultima costituisce superficie già autorizzata prima dell' 8 febbraio 2010 e quindi l'esercizio di somministrazione risulta essere comprensivo della superficie esterna già utilizzata.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 12/05/2011
Protocollo 0003702 /DB1701

OGGETTO: Vs. quesito del 26/04/2011 in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo del terrazzo sovrastante il bar.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 26/04/2011 con Prot. n. 3037/DB1701, si richiedono chiarimenti in merito alle indicazioni interpretative relative alla D.G.R. n. 85-13268 dell'08/02/2010 - "Legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" – Art. 8 – "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione" – fornite con nota esplicativa Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010.

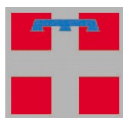
Nel dettaglio, si tratterebbe di adoperare come dehor la terrazza sovrastante il locale del bar, soltanto nella fascia serale (dalle ore 21,00 alle ore 24,00) e nel periodo estivo (nei mesi di giugno, luglio ed agosto), posizionando degli ombrelloni mobili, dei tavoli e delle sedie e/o poltroncine, senza la previsione di alcun intervento di carattere edilizio.

La questione riguarda, in particolare, l'apparente contrasto tra le indicazioni interpretative specificate nella suddetta nota in merito alla definizione di superficie di somministrazione, ai sensi dell'art. 4 della D.G.R. cit., rispetto a quanto indicato all'art. 8 della stessa sul fabbisogno dei parcheggi.

A tal proposito, si sottolinea innanzitutto che per un esercizio di somministrazione già esistente che **non abbia mai usufruito** di un dehor prima dell'08/02/2010, sarà necessaria la presentazione della SCIA per ampliamento della superficie, in quanto la superficie del dehor costituisce **sempre** superficie di somministrazione, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione del suolo pubblico, come indicato al punto 4 dell'art. 4 della suddetta nota.

Nel caso di specie, si deve rilevare che la terrazza sovrastante il locale del bar viene adibita come dehor e perciò la superficie di questa parte dell'immobile rientra certamente nel computo della superficie di somministrazione, in quanto **fa parte integrante del locale** in cui si svolge l'attività di somministrazione, come indicato al punto 8 dell'art. 4 della nota.

Pertanto, la terrazza è soggetta a tutte le disposizioni della D.G.R. cit. e quindi anche all'obbligo del soddisfacimento del fabbisogno totale dei posti a parcheggio, anche se il dehor non è soggetto a permesso a costruire, ma è parte integrante dell'immobile stesso.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 21.07.2011
Protocollo 0007918/DB1607

OGGETTO: D.G.R. n. 85-13268 dell'08.02.2010 - art. 8 e 9 - Quesito in merito all'ampliamento di superficie di somministrazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante dehor e alla verifica di impatto sulla viabilità.

Con nota prot. n. 3.715 del 27 giugno 2011 – ns. prot. n. 0004852/DB1701 del 29 giugno 2011 – la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione degli artt. 8 e 9 della D.G.R. n. 85-13268 dell'08.02.2010, in particolare, se l'ampliamento di superficie di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante dehor, non soggetto a permesso a costruire, sia subordinato alle norme relative al soddisfacimento del fabbisogno dei posti a parcheggio e se tali locali, essendo ubicati in zona P.R.G. A1, siano assoggettati alla verifica di impatto sulla viabilità.

Premesso che le informazioni suddette sono state fornite con la nota della Direzione scrivente prot. n. 9369/DB1701 del 13.12.2010, pubblicata sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>, si ribadisce ulteriormente quanto segue:

- al punto 8 della suddetta nota – Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – viene evidenziato che:
“...la superficie di somministrazione ampliata mediante dehor, **che non è soggetta a permesso a costruire, non è da computare nel calcolo del fabbisogno di posti a parcheggio**”;
- il punto della suddetta nota relativo all'applicazione dell'art. 9 della D.G.R. n. 85-13268 dell'08.02.2010 – Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità – prevede che la valutazione di impatto sulla viabilità è esclusa per il seguente caso:
“...**per tutti gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti commerciali A1, A2 e nelle realtà a rischio di desertificazione**, secondo la definizione di cui all'art. 5 c. 3 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.”

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene che, nel caso di specie, l'esercizio in questione non sia soggetto al computo dei posti a parcheggio né alla verifica di impatto sulla viabilità.

Data 19/04/2011
Protocollo 0002911 /DB1701

OGGETTO: Vs. quesito del 25/03/2011 in materia di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. n. 38/2006 s.m.i., su aliscafo in disuso.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 25/03/2011 con Prot. n. 2208/DB1701, codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito ad un progetto di ristrutturazione e trasformazione di un aliscafo in disuso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con 25 posti a sedere. Si ipotizza, inoltre, che il mezzo di trasporto venga dislocato lungo la banchina di codesto comune tramite apposito attracco.

Stante le particolari modalità di svolgimento di tale attività, si richiede, in particolare, se sia possibile il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., ed applicabile la D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., recante i criteri e gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si ritiene che l'attività di somministrazione su un aliscafo in disuso possa essere assimilabile ad un'attività di somministrazione svolta su area pubblica come ad esempio in un chiosco sito su una banchina lungo un lago o un mare.

Per effetto di tale estensione interpretativa, codesto comune può concedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in questione nel rispetto della normativa regionale sopracitata ed individuare quali disposizioni previste dalla D.G.R. cit. possano applicarsi alla fattispecie, nonché valutare le modalità di applicazione delle stesse, in quanto trattasi di norme di carattere tecnico.

Nel caso di specie ed in relazione ai vostri quesiti si specifica quanto segue:

- la definizione di superficie di somministrazione, di cui all'art. 4 della D.G.R. cit., è applicabile al caso in discorso, anche se l'area di somministrazione non è prevedibilmente delimitata da muri fissi, ma da apposite pareti rimuovibili;
- la zona di insediamento degli esercizi di somministrazione, di cui all'art. 5 della delibera, è possibile anche in ambiti diversi da quelli individuati nei criteri comunali, come già ribadito nella nota della Direzione scrivente con Prot. n. 9369/DB1701 del 13/12/2010. Pertanto, anche se codesto comune dispone di strumenti di individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni sulla terraferma e non già sul lago, può essere definita come area esterna agli addensamenti ed alle localizzazioni più prossimi alla medesima;
- la destinazione d'uso "commercio al dettaglio", che ai sensi dell'art. 6 della delibera deve riferirsi al luogo ove si attiverà l'esercizio di somministrazione, può essere estesa in via interpretativa a partire dal concetto di somministrazione su area pubblica svolta concretamente nel caso di specie all'interno dell'aliscafo ristrutturato e trasformato in locale adibito alla somministrazione;
- il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie da computare, in relazione alla superficie di somministrazione rilevata all'interno dell'aliscafo, è obbligatorio e non derogabile per il rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene, inoltre, che le disposizioni di cui all'art. 8 della delibera siano altresì applicabili, poiché si presume che l'esercizio sia raggiungibile da parte del pubblico con i propri mezzi di trasporto;
- il rispetto delle barriere architettoniche, di cui al comma 5, lett. a.3 dell'art. 10 della delibera, deve essere dimostrato da un'asseverazione redatta dal professionista incaricato della sua redazione, al fine di consentire la fruizione dell'esercizio da parte dei diversamente abili, in ottemperanza alla L. n. 13/1989.

Resta, ovviamente, obbligatorio il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, previste dalla specifica normativa vigente, e delle norme di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal Regolamento del T.U.L.P.S - D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".

Data 28/12/2011
Protocollo 0016532 /DB1607

OGGETTO: quesito in merito all'insediamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del centro commerciale sito in Strada del Barocchio, 81 – Localizzazione commerciale L2.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 12/12/2011 con Prot. n. 15725/DB1607, si richiede se per l'insediamento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del centro commerciale sito in Strada del Barocchio, 81, debba essere redatto il progetto unitario di coordinamento (P.U.C.), ai sensi dell'art. 9, comma 3 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., poiché ricadente nella localizzazione commerciale L2 del P.R.G.C.

Nel caso di specie, si tratta di un centro commerciale autorizzato in base agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione urbanistica, di cui alla D.C.R. n. 563-13414/2009 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003, antecedentemente comunque all'ultima modifica intervenuta ad opera della D.C.R. n. 59-10831/2006, la quale prevede la previa approvazione di un progetto unitario di coordinamento (P.U.C.) da parte del comune, ai fini del riconoscimento dell'intera localizzazione commerciale L2.

In relazione alla fattispecie prospettata si evidenzia quanto segue.

E' ben vero che ai sensi dell'art. 9, c. 3 della D.G.R. n. 85-13268/2010: *“Qualora gli esercizi di somministrazione siano insediati negli addensamenti commerciali A5 e nelle localizzazioni commerciali L2”* il PUC deve essere opportunamente integrato, *“oppure può essere dichiarato idoneo a quello già approvato che contempli la relativa dotazione di posti auto”*.

Tenuto peraltro conto che l'esercizio di somministrazione di cui trattasi è destinato ad insediarsi in un centro commerciale già autorizzato ed attivato sulla base di una precedente programmazione regionale, per la quale non era previsto la redazione del P.U.C., e, principalmente che lo stesso andrà ad occupare una porzione di superficie di vendita già esistente ed autorizzata, con incidenza sull'intera area di localizzazione marginale rispetto all'ipotesi dell'insediamento *ex novo* di un'attività commerciale, si ritiene che nel caso specifico possa essere considerata superabile la citata prescrizione di cui all'art. 9, comma 3 della D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Resta inteso peraltro che, trattandosi di un esercizio di somministrazione con superficie di somministrazione superiore a mq 80, non sarà dato prescindere dalle ulteriori prescrizioni in materia di valutazione di impatto sulla viabilità di cui all'art. 9 della citata D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i., né dal rispetto dell'art. 10 della medesima deliberazione, in merito agli aspetti territoriali, ambientali, paesaggistici e progettuali.

E' inoltre fatta salva la verifica del fabbisogno aggiuntivo dei parcheggi, previsto dall'art. 25, comma 4 della D.C.R. n. 563-13414/1999 s.m.i., in caso di insediamento di pubblici esercizi all'interno di centri commerciali.

Si precisa, inoltre, che le nuove aperture di un esercizio di somministrazione sono soggette ad autorizzazioni e non a SCIA.

Data 06/05/2010
Protocollo 0003901/DB1701

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla possibilità per un privato di mettere a disposizione una o due stanze della propria abitazione per realizzare feste private senza produzione di cibi.

Con nota del 30/04/2010 - ns. prot. n. 3694/DB1701, si richiede agli uffici scriventi parere in merito alla possibilità per una persona che professionalmente vorrebbe mettere a disposizione una o due stanze della propria abitazione per realizzare feste private senza produzione di cibi.

A tale proposito è opportuno illustrare i vari aspetti coinvolti, procedendo schematicamente per punti.

1) Premessa

Da quanto è dato comprendere dal quesito, il soggetto proponente:

- a) metterebbe a disposizione alcuni locali ed eventualmente il giardino della propria abitazione per organizzare feste private, senza preparazione di cibi, ma comunque acquistandoli altrove e somministrandoli già cotti o confezionati, durante l'evento;
- b) vorrebbe organizzare feste private a domicilio del consumatore o comunque in abitazioni altrui, si presume sempre senza preparazione sul posto di cibi, che verrebbero forniti da ditta autorizzata e somministrati durante la festa.

2) Attività imprenditoriale di somministrazione a domicilio di alimenti e bevande

Il primo aspetto da chiarire è se l'attività si svolge in forma imprenditoriale (art. 2082 c.c.). Invero, la necessità di possedere i requisiti richiesti e di munirsi di autorizzazioni amministrative, è normalmente ricollegata a tale circostanza. E' pertanto necessario stabilire, in concreto, se l'attività è svolta a scopo di lucro, in forma organizzata, abituale ed a favore di terzi, magari pubblicizzando la medesima nelle forme consuete.

Se la verifica è positiva, nel senso che si tratta di attività imprenditoriale, essa può essere ricondotta in entrambi i casi sub a) e sub b) al "catering" o al "banqueting", corrispondenti giuridicamente alla somministrazione a domicilio del consumatore, per l'esercizio della quale, fermi restando i requisiti soggettivi di cui agli artt. 4 e 5, ai sensi dell'art. 8, commi 6 e 8, della L.R. 38/2006, è necessario presentare una DIA immediata al comune di residenza o sede legale, (... ovvero, in ossequio ai nuovi principi introdotti dalla Direttiva Servizi, al comune di maggiore agio logistico per l'imprenditore), per poter operare a domicilio su tutto il territorio nazionale. Naturalmente, ai sensi dell'art. 152 Regolamento TULPS, il soggetto dovrà essere altresì in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 – 12 e 92 del predetto Testo Unico di P.S..

3) Aspetti igienico-sanitari

Dal punto di vista igienico sanitario l'attività di somministrazione a domicilio di alimenti e bevande è soggetta a DIA differita, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 193/07 e della D.G.R. 26/11/07, n. 79-7605, in base alla quale l'operatore non può iniziare l'attività prima di 30 gg. dalla data della notifica al Comune, qualora l'ASL non effettui verifica preventiva; l'operatore può invece iniziare l'attività trascorsi favorevolmente 30 giorni o dopo il sopralluogo favorevole o condizionato effettuato dalla AS. (Questa procedura pare in via di superamento da parte della Regione Piemonte – Direzione Sanità, con conseguente possibilità – sotto il profilo sanitario – di iniziare immediatamente l'attività se tale modifica normativa verrà attuata.). La DIA sanitaria deve essere presentata al Comune di residenza o sede legale, o di maggiore agio logistico per l'imprenditore, ed è sufficiente ad effettuare la somministrazione a domicilio in tutto il territorio nazionale.

4) Sicurezza e prevenzione incendi

Se, oltre alla somministrazione di alimenti e bevande, vengono organizzati spettacoli o trattenimenti pubblici (danze, concerti, rappresentazioni, cabaret, ecc.) occorrono le autorizzazioni comunali di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS, previa verifica delle condizioni di sicurezza dei locali e degli impianti all'uopo predisposti. Giova rammentare, a tal proposito, che sono considerati spettacoli e trattenimenti pubblici sottoposti alle predette autorizzazioni, soltanto quelli organizzati in luogo pubblico (e non è il caso di specie) o in luogo aperto al pubblico, nell'esercizio di una attività imprenditoriale. Si sottolinea che una festa "privata" può trasformarsi in "pubblica" quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Inoltre, quando si supera la capienza di 100 persone, gli interessati devono richiedere il certificato di prevenzione incendi, dovendosi queste attività ritenersi incluse nel punto 83 del D.M. 16/2/82, recante l'elencazione delle attività soggette a CPI.

5) Eventuale attività d' intermediazione

Occorre inoltre stabilire se l'attività imprenditoriale viene esercitata in nome e per conto proprio dal soggetto, ovvero se il medesimo si limita a mettere in contatto il consumatore (che vuole tenere la festa privata) e la ditta di catering che fornisce il servizio di somministrazione alimenti e bevande ed eventualmente con la ditta che organizza il trattenimento pubblico. In quest'ultimo caso si tratta di attività di intermediazione (agenzia pubblica di affari).

Si osserva in proposito che, ai sensi dell'art. 115 del TULPS (R.D. 18/06/1931, n. 773), le agenzie pubbliche di affari sono imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o nella trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. In buona sostanza svolge un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui chi pone in essere, o comunque agevola, trattative finalizzate alla conclusione di detti affari, ponendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati.

Dunque, se un soggetto – senza svolgere direttamente in nome e per conto proprio l'attività di "banqueting" o "catering" - mette in contatto, dietro pagamento di un corrispettivo, un'impresa che effettua somministrazione a domicilio, con il consumatore finale interessato a fruire di tale servizio, dovrà munirsi della prescritta licenza di p.s. (oggi sostituita da DIA immediata al comune) prevista dall'art. 115 TULPS.

6) Mero affitto dei locali da parte del proprietario

Sempre in merito all'esercizio di tale attività di somministrazione a domicilio, si fa ad ogni buon fine presente che essa non è ascrivibile al proprietario della abitazione che si limiti semplicemente ad affittare i propri locali ad un altro imprenditore che esercita il catering . Invero, questa tesi è da tempo sostenuta dal Ministero delle attività produttive con la risoluzione 11/11/1998, prot. 556099, che si riporta di seguito:

"In riferimento alla nota sopra emarginata si fa presente che, ad avviso dello scrivente ufficio, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è imputabile al soggetto che si limita ad affittare "i saloni e il giardino della propria abitazione (...) a persone fisiche che usano la suddetta (...) per particolari cerimonie quali: matrimoni, lauree, feste dei 18 anni", rivolgendosi a "ditte di catering regolarmente autorizzate che portano e somministrano a propria cura quanto concordato con il locatario". Quanto sopra, fermo restando, ovviamente, il carattere di sporadicità della locazione, il possesso dell'autorizzazione ex art. 3, comma 6, della legge 25.8.1991, n. 287 da parte della ditta che esercita la somministrazione nell'immobile, nonché il rispetto di tutti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari prescritti da altre disposizioni normative che ne possano condizionare l'uso da parte del locatario."

Anche il Ministero dell'interno, con parere n. 559/C.11604.12000.A.(17) 4 del 6 luglio 2000, ha assunto una decisione praticamente univoca, concordando nel ritenere che per il proprietario dell'edificio non è richiesta alcuna autorizzazione per l'attività di catering espletata nello stesso.

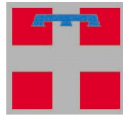
7) Aspetti di natura edilizia

Ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello edilizio. Per l'esercizio della attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande è necessaria la destinazione d'uso

“commerciale” del locale (art. 6 - D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268). Quando tuttavia si tratta, come nel caso di specie, di una somministrazione a domicilio del consumatore, si ritiene che tale attività – purché si svolga con carattere di saltuarietà – non determini un mutamento della destinazione d’uso residenziale dell’immobile, purché il medesimo venga utilizzato solo occasionalmente per lo svolgimento dell’attività commerciale.

8) Conclusioni

Si consiglia in ogni caso di indirizzare l’interessato allo Sportello Unico delle Attività Produttive del comune di residenza, ove potrà ottenere più precise indicazioni in proposito e la necessaria modulistica.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 10/02/2010
Protocollo 0001054/DB1701

OGGETTO: Richiesta parere in merito all'attività di "catering" e "banqueting".

Con nota e-mail del 19 gennaio 2010 – ns. prot. n. 420/DB1701 del 20 gennaio 2010 - codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito all'attività di "catering e banqueting".

A tale proposito si precisa che con i termini "banqueting" e "catering" sono normalmente individuate due attività di somministrazione a domicilio del consumatore, relativamente alle quali non esiste peraltro una definizione giuridica ufficiale nel nostro ordinamento, per cui a volte i due termini sono utilizzati quasi come sinonimi.

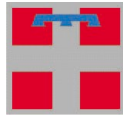
Secondo alcuni l'attività di catering si occuperebbe principalmente di rifornire pasti e bevande ad uffici pubblici, mense aziendali, enti, grandi organizzazioni, ecc., mentre quella di banqueting sarebbe invece specializzata nel fornire servizi di ristorazione effettuati direttamente presso i clienti come ad es. banchetti, rinfreschi, ricevimenti in occasione di particolari cerimonie o celebrazioni.

Per quanto riguarda i profili autorizzatori, entrambe le attività sono comunque riconducibili all'art. 8, comma 6, della L.R. 38/2006, nel senso che – fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 4 e 5 – le attività di "banqueting" e "catering" sono soggette a DIA con inizio immediato dell'attività (ex art. 18 L.R. 38/2009).

Tale dichiarazione di inizio attività di somministrazione a domicilio va presentata al comune dove ha la residenza anagrafica la persona fisica, ovvero la sede legale la società e, fermi restando i necessari requisiti igienico-sanitari, potrà essere espletata su tutto il territorio nazionale, senza necessità di ulteriori comunicazioni ai comuni dove viene di volta in volta espletato il servizio.

Si osserva altresì che, ai sensi dell'art. 115 del TULPS, le agenzie pubbliche di affari sono imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o nella trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

In buona sostanza svolge un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui chi pone in essere, o comunque agevola, trattative finalizzate alla conclusione di detti affari, ponendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati; di conseguenza se un soggetto – senza svolgere direttamente in nome e per conto proprio l'attività di "banqueting" o "catering" - mette in contatto, dietro pagamento di un corrispettivo, un'impresa che effettua somministrazione a domicilio, con un consumatore finale interessato a fruire di tale servizio, dovrà munirsi della prescritta licenza di p.s. (oggi sostituita da DIA al comune) prevista dall'art. 115 TULPS.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 10/02/2010
Protocollo 0001055/DB1701

OGGETTO: Richiesta parere in merito alla possibilità di organizzare mostre o convegni in un locale adibito ad esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

Con nota e-mail del 27 gennaio 2010 – ns. prot. n. 614/DB1701 del 27 gennaio 2010 - codesto Comune ha richiesto parere in merito alla possibilità di organizzare mostre o convegni in un locale adibito a somministrazione alimenti e bevande.

A parere degli Uffici scriventi la risposta al quesito può essere positiva, a condizione che l'attività di esposizione, mostre o convegni che si intende realizzare nell'esercizio, non interferisca con quella di somministrazione, nel senso che – ad esempio non comporti il venir meno del necessario requisito della sorvegliabilità del locale (art. 153 Reg.TULPS – D.M. 564/1992), nonostante risulti che l'attività di mostre e convegni avverrebbe durante l'orario di chiusura dell'esercizio.

Nell'approntamento dei locali destinati a esposizione, mostre o convegni si raccomanda altresì lo scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai profili di prevenzione incendi.

Si richiama, a tal proposito, l'art. 17, n. 4, Circolare 15 febbraio 1951, n. 16

“Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere”, nonché il D.M. 19/08/1996, recante la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

Data 30/07/2009
Protocollo 0005522/DB1701

OGGETTO: attività di "commercio al dettaglio di gelati" acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni/coppette, svolta da imprenditore artigiano, esercente l'attività di "produzione di piadine da asporto" e come attività secondaria "commercio al dettaglio di bibite". Esatta configurazione giuridica.

Con mail ns. prot. n. 5069/DB1701 del 13 luglio 2009 – codesta associazione ha richiesto agli uffici scriventi parere in merito all'oggetto suindicato.

In particolare viene richiesto se l'attività di "commercio al dettaglio di gelati" acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni/coppette, che l'imprenditore artigiano intenderebbe aggiungere alla sua attività principale, sia configurabile come vendita di prodotti alimentari o come somministrazione degli stessi.

A tale proposito si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29/12/2006, n. 38, per somministrazione di alimenti e bevande si intende “ *la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati .*”

Il servizio assistito è pertanto, così come la presenza di attrezzature finalizzate alla consumazione sul posto, connotazione caratteristica dell'attività di somministrazione secondo la citata legge regionale.

In altri termini, tenuto conto delle prevalenti tendenze interpretative, ciò significa che la somministrazione si configura a fronte della presenza di camerieri o comunque di personale addetto ad operazioni aggiuntive rispetto a quelle di mera compravendita, che normalmente si accompagna alla presenza di arredi destinati al consumo sul posto, del tipo tavoli, sedie e simili.

Sul punto si ritiene opportuno rinviare ai contenuti della circolare del presidente della Giunta regionale n. 2 del 2 ottobre 2006, emanata seguito dell'entrata in vigore del decreto Bersani bis in tema di liberalizzazioni - decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.

Della suddetta circolare in particolare, si richiamano i contenuti relativi all'articolo 3, comma 1, lettera f) bis, del decreto Bersani, in riferimento al concetto di consumo sul posto ed al confine giuridico fra l'attività consentita negli esercizi di vicinato e quella, non consentita, di somministrazione.

Questa disposizione, per la quale non è consentito prevedere “l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie” esplicita ulteriormente, superandone parzialmente i contenuti, il comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 114/1998 secondo il quale “fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati”.

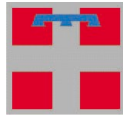
Con la nuova formulazione viene chiarito che il regime del vicinato (cioè la deregolazione e la conseguente mancanza di autorizzazione preventiva) vale anche nel caso in cui il consumo dei prodotti di gastronomia avvenga nei locali dell'esercizio, avvalendosi degli arredi dell'azienda.

La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia può essere consentito alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività consentita, che nel caso di specie è principalmente la vendita per asporto dei prodotti alimentari.

In ogni caso però la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991 – ora L.R. 38/2006. Detta legge infatti, nel definire l'attività di somministrazione, stabilisce all'art. 1, comma 1 che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si esplicita in “tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”. Nei locali degli esercizi di vicinato quindi gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito”.

Tenuto conto delle considerazioni svolte si ritiene che l'attività di cui trattasi, caratterizzata dalla vendita di gelati acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni/coppette, non configuri giuridicamente attività di somministrazione, ma attività di vendita.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

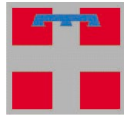
Data 03/04/2009
Protocollo 0002406/DB1701

OGGETTO: Richiesta di definizione di “strade extraurbane principali” in riferimento all’art. 8 comma 6 lettera c) della legge regionale 38/2006.

Con nota del 16/03/2009 prot. n. 18237/DB1701, è pervenuta la richiesta di chiarimento, da parte dell’associazione di categoria XXX, su cosa debba intendersi per “**strade extraurbane principali**” - così come indicate nell’art. 8 comma 6 lettera c) della legge regionale 38/2006, - “**Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate: “c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali,.....”.**

La definizione di “**strade extraurbane principali**” è riportata agli artt. 2 e 3 lett. B del codice della strada – Dlgs n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, scaricabile dal sito del Ministero dei Trasporti, al link www.trasporti.gov.it .

Pertanto, a nulla rileva che si tratti del sistema viario regionale o comunale perché la nostra legge regionale 38/2006, non pone ulteriori specificazioni in merito.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 20/03/2009
Protocollo 0001991/DB1701

OGGETTO: Richiesta di parere relativa alla somministrazione di alimenti e bevande all'interno di locali adibiti all'attività di "Internet point".

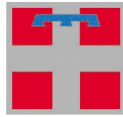
Con nota prot. n. 20822 del 12 marzo 2009 - ns. prot. n. 1875/DB1701 del 17 marzo 2009, codesto comune ha richiesto agli uffici scriventi parere in merito alla somministrazione di alimenti e bevande all'interno di locali adibiti all'attività di "Internet point".

Preliminarmente si osserva che i cosiddetti "Internet point" sono locali dove viene messo a disposizione del pubblico anche un solo apparecchio terminale utilizzabile per comunicazioni telematiche. Sono utilizzati per finalità di svago, ricerca, studio, comunicazione multimediale, accesso a banche dati su cd-rom od altri archivi informatici, ecc..

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.L. 27/07/05, n. 144, conv. in legge 31/07/05, n. 155, così come modificato dall'art. 34 D.L. 248/07, conv. in legge 28/02/08, n. 31 e dal D.L. 30/12/08, n. 207, conv. in legge 27/02/09, n. 14, almeno fino al 31/12/2009 (sempre che tale termine non venga ulteriormente prorogato) l'apertura questi locali è subordinata al rilascio di autorizzazione del questore.

Nel medesimo locale, oltre all'attività predetta, è ammissibile anche lo svolgimento della somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande; in questo caso l'esercizio assume generalmente denominazioni quali "Internet Cafè" oppure "Cyber Cafè".

Ciò premesso, in un "Internet point" può essere legittimamente svolta sia la somministrazione sia la messa a disposizione del pubblico di apparecchi terminali utilizzabili per comunicazioni telematiche. Se questa seconda attività - che si ritiene possa essere ricompresa tra quelle di trattenimento e svago - è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, l'esercizio può essere attivato con semplice DIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, L.R. 38/2006, posto che la fattispecie non è soggetta al rispetto dei criteri comunali di programmazione.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

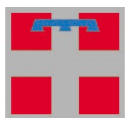
Data 12/11/2009
Protocollo 0007811/DB1701

OGGETTO: Quesito relativo all'art. 8 comma 6 lett. h) – L.R. 38/2006

Con nota pervenuta in data 21 ottobre 2009 prot. n. 3903 - ns prot. n. 7223/DB1701 del 26 ottobre 2009, codesto Comune chiede un parere in merito all'art. 8 comma 6 lett. h) della L.R. 38/2006 e in particolare all'attivazione di una sorta di "mensa sociale" aperta a tutti.

In relazione alla richiesta di parere di cui all'oggetto, si precisa che l'apertura di una mensa scolastica può rientrare nella previsione di cui all'art. 8, comma 6, lett. h), della Legge regionale 38/2006 e, dal punto di vista autorizzatorio, è sottoposta a semplice DIA, posto che si tratta di un'attività di somministrazione **NON al pubblico**, ma diretta a soggetti determinati (scolari della scuola, insegnanti, ecc.).

Diversamente, l'attivazione di una sorta di "mensa sociale" aperta a tutti, rientra appieno nelle previsioni di cui all'art. 9, comma 1, della predetta L.R. 38/2006, nel senso che – trattandosi di somministrazione al pubblico, è da sottoporsi ad autorizzazione, sempre che si ravvisi comunque il carattere di attività d'impresa, per tale intendendosi quella effettuata a titolo oneroso. Attività d'impresa non sarebbe pertanto quella svolta a titolo gratuito, con funzione benefico/sociale.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 27/02/2009
Protocollo 1372/DB1701

OGGETTO: L.R. 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. – Quesito in merito art. 13 – Subingresso.

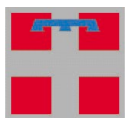
Con e-mail pervenuta agli uffici scriventi il 7 gennaio u. s., ns. prot. n. 33/DB1701 del 7 gennaio 2008, si richiedono delucidazioni in merito alle modalità di subingresso in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 3 della L. R. 38/2006:

1. *“il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell’autorizzazione all’avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, a condizioni che sia provato l’effettivo trasferimento dell’attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 e 5;*
3. *il subingresso è soggetto a DIA al comune in cui ha sede l’esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione”.*

Nel caso specifico parrebbe peraltro più propriamente trattarsi di un subaffitto di azienda, contratto rispetto alla cui ammissibilità non esistono, sotto il profilo amministrativo, impedimenti giuridici, sempre che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività.

In ogni caso, trattandosi di DIA, il comune non deve rilasciare alcun atto; l’esercente esporrà, per i controlli, accanto all’autorizzazione originaria rilasciata in capo al primo richiedente, copia della DIA con timbro di ricevimento del comune.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 14/12/2009
Protocollo 8749/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito alla Comunione ereditaria per un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande .

Con e-mail del 04.12.2009 – ns. prot. n. 8574/DB1701 del 04.12.2009 - codesta Associazione ha richiesto all'ufficio scrivente parere in merito all'esercizio dell'attività di somministrazione nel caso di una comunione ereditaria.

A tale proposito, nel rammentare che la questione rientra nella disciplina del diritto privato e in quanto tale sfugge alla competenza per materia di questo ente, si forniscono a titolo collaborativo alcune indicazioni.

La comunione ereditaria si verifica quando due o più coeredi abbiano accettato un'eredità.

La comunione ereditaria permane sino al momento della divisione, ma non trova una specifica disciplina nelle norme del Codice Civile relative alla successione che ne presumono, tuttavia, l'esistenza nella disciplina di numerosi istituti quali, la prelazione, il retratto successorio, l'accrescimento e, naturalmente, la divisione ereditaria.

Ai sensi dell'art. 732 c.c., il coerede che intenda alienare la propria quota potrà farlo prioritariamente a favore dei coeredi, che godono di diritto di prelazione su tale quota.

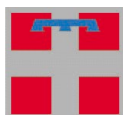
La comunione ereditaria è peraltro da considerarsi quale "società di fatto" che, come tale, può ottenere partita IVA dalla Agenzia delle Entrate, ma non può iscriversi nel registro delle imprese; di conseguenza si ritiene che non possa legittimamente subentrare nell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Fermo restando il possesso dei requisiti professionali (e di quelli morali), possono infatti subentrare al dante causa una società regolarmente costituita tra i coeredi, ovvero uno dei coeredi che abbia rilevato le quote degli altri coeredi.

Per una soluzione del caso di specie, possono pertanto presentarsi alcune alternative:

- a) se a subentrare è l'erede che abbia rilevato le quote dei coeredi e che sia in possesso del requisito professionale, non ci sono problemi;
- b) neppure ci sono problemi se l'erede in possesso del requisito professionale diventa legale rappresentante della società regolarmente costituita tra i coeredi che subentri al dante causa nella proprietà dell'azienda;
- c) ancora non ci sono problemi se l'erede in possesso del requisito professionale viene "delegato" dal legale rappresentante della società regolarmente costituita tra i coeredi e che subentri al dante causa nella proprietà dell'azienda;
- d) diversamente, potrebbe porsi il problema se a subentrare fosse un erede privo del requisito professionale che abbia rilevato le quote dei coeredi.

In quest'ultimo caso si osserva tuttavia che l'art. 13, c. 2, della legge regionale 29/12/2006, n. 38, stabilisce che " *Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di 18 mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore .* "



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 27/04/2009
Protocollo 3026/DB1701

OGGETTO: Legge regionale 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

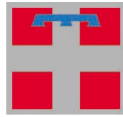
Con e-mail del 17 aprile 2009 - ns. prot. n. 2811/DB1701 del 20 aprile 2009, l’associazione XXX richiede delucidazioni in merito all’art. 18 della L.R. 38/2006 – pubblicità dei prezzi degli alimenti nei pubblici esercizi.

A tale proposito si richiama preliminarmente la disposizione di cui all’art. 18, comma 3, della L.R. 38/2006, secondo la quale negli esercizi della somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto, per quanto concerne gli alimenti, con l’esposizione della apposita tabella all’interno ed all’esterno dell’esercizio.

Certamente un’interpretazione puramente letterale di tale norma, in caso di omessa esposizione dei prezzi degli alimenti all’esterno di bar e caffè, potrebbe portare ad un’applicazione indiscriminata della sanzione di cui all’art. 21, comma 2, della predetta legge regionale.

Si ritiene peraltro che tale disposizione possa, al di là del dato letterale, assai più ragionevolmente essere intesa nel senso della sua applicabilità nei soli confronti dei ristoranti ed esercizi simili, e non dei bar e caffè.

Invero, l’intento del legislatore regionale è quello di imporre l’esposizione esterna dei menù con relativi prezzi (come del resto già fanno gli esercizi delle località più frequentate) ai ristoranti ed esercizi simili, e non già quella di costringere i bar ed i caffè ad esporre all’esterno il prezzo di panini e croissant. Poiché la norma è stabilita a tutela del consumatore, appare evidente che il medesimo, spesso e giustamente, si preoccupa del prezzo di un pasto prima di entrare in un ristorante, mentre non è generalmente molto interessato al costo di brioches e panini prima dell’ingresso in un bar.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Turismo, Commercio e Sport
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali
patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 31/01/2008
Protocollo 2248/DA1701

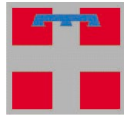
OGGETTO: sospensione attività per la somministrazione di alimenti e bevande. Riscontro a quesito.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 2 gennaio u.s., si richiede un parere in merito alla possibilità di reiterare la proroga della sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attesa del parere da parte della Commissione Regionale per i beni ambientali, trattandosi di edificio vincolato ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77.

Si rammenta preliminarmente, a tale proposito, che, ai sensi dell'art. 9, c. 1 della L.R. 38/2006, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata dal comune territorialmente competente, cui, conseguentemente, compete altresì l'assunzione dell'eventuale provvedimento di revoca del titolo.

Ciò posto, tenuto conto del disposto dell'art. 16, c. 1 lett. b) della L.R. 38/2006 per il quale "L'autorizzazione è revocata quando" tra l'altro, il suo titolare "**salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza** sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi", sarà necessariamente il comune competente a dover valutare le motivazioni sottese alla richiesta di proroga della sospensione dell'attività.

Tenuto conto peraltro che le motivazioni di presupposto attengono, nel caso specifico, a valutazioni da parte degli uffici regionali competenti in materia urbanistica ed ambientale, eventuali informazioni procedurali potranno essere opportunamente richieste da codesto Comune in quelle sedi.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 28/03/2007

Protocollo 0003236/DA1701

OGGETTO: Esercizio di commercio di vicinato, settore alimentare e non alimentare: possibilità di consumare “la tazzina di caffè” e installare all'esterno dell'esercizio di un'insegna indicante la tazzina di caffè.

In relazione ai quesiti di codesto comune ns. prot. 2620/17.1 del 9 marzo 2007, valutata la tipicità dell'esercizio e i contenuti delle norme si ritiene di precisare che la locuzione prodotti di gastronomia indica esclusivamente **panini, tramezzini, pizzette, sandwiches e simili, che non richiedono manipolazione** e che possono al più essere riscaldati a seconda dei gusti dei consumatori. (cfr. Consiglio di Stato –sent. n. 499/98).

Negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti di cui all'art. 4 della legge n. 77/1997, previa osservanza delle norme igienico-sanitarie, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del Dlgs. 114/98.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni con legge n. 248/2006 (legge Bersani), richiamandosi alle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza ed al fine di assicurare il corretto ed uniforme finanziamento del mercato, nonché i diritti dei consumatori, stabilisce che le attività di commercio di cui al d.lgs 114/98 **sono svolte senza limiti e prescrizioni quali:**

....

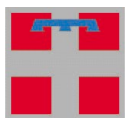
f-bis) l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Indubbiamente la legge 248/2006 intende dare **facoltà** agli esercizi di vicinato di far consumare i generi di gastronomia all'interno del locale di vendita, quindi con esclusione di suolo pubblico o di altre pertinenze e con l'utilizzo degli arredi dell'azienda intendendosi per tali quelli finalizzati all'attività per le quali è stata presentata la Dia ai sensi del Dlgs 114/98, ma **obbliga l'esercizio di vicinato a non effettuare il “servizio assistito di somministrazione”**. Infatti un servizio di somministrazione assistito non può prescindere, oltretutto dal servizio del personale anche da l'impiego di attrezzature tipiche dell'esercizio di somministrazione quali banchi di mescita, sedie tavoli, banchi, tovaglie mensole. **L'esercizio di vicinato può vendere alimenti che in caso di pizzette, panini ecc. possono essere consumate nell'esercizio senza assistenza**, consumando anche bibite o caffè da distributori automatici.

Il caffè non è un prodotto di gastronomia e in qualità di alimento è vendibile dall'esercizio di vicinato solo se confezionato. **La tazzina di caffè è elemento caratteristico del servizio assistito di somministrazione e di conseguenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** a meno che non sia fatta con macchinetta a gettoni a self service.

A tal proposito, la legge regionale n. 38/2006 “Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande” al comma 1 dell'art. 2 cita testualmente “Al fine della presente legge **si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.**”

La somministrazione non assistita non è una prestazione di servizi bensì una cessione di beni, perché “servizio non assistito” significa l'inesistenza da parte di qualcuno che predisponga l'azione del servire. Si sottolinea come da un punto di vista fiscale la categoria **“servizio assistito di somministrazione” è considerata una prestazione di servizio e non una cessione di beni**, e poiché si tratta di prestazione di servizio, comporta un livello seppur minimo di assistenza.

Pertanto alla luce dell'interpretazione suindicata non è previsto per un esercizio di vicinato il consumo della “tazzina di caffè” preparata dal titolare dell'esercizio con apposita macchina di caffè e conseguentemente installare all'esterno dell'esercizio un'insegna indicante una tazzina da caffè.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Turismo, Commercio, e Sport

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05/09/2007

Protocollo 0008613/1701

OGGETTO: Esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte della Pro Loco.

Il quesito posto agli uffici scriventi in merito alla fattispecie indicata in oggetto non attiene esclusivamente a profili di natura amministrativa afferenti alla applicazione della disciplina regionale in materia di somministrazione alimenti e bevande, bensì ad aspetti di natura commerciale inerenti l'attività delle Pro Loco.

Pertanto, con le dovute riserve e senza pretese di esaustività, si osserva quanto segue.

Le Pro Loco sono associazioni che si occupano della valorizzazione di un territorio locale, solitamente di un comune o comunque di un centro abitato, promuovendo lo sviluppo delle attività turistiche e dei prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato locale, delle tradizioni popolari, della tutela e della salvaguardia dei patrimoni storico-artistici, architettonici, culturali e ambientali.

A parere di chi scrive, ciò non toglie che una Pro Loco possa svolgere una attività economica, naturalmente finalizzata alla realizzazione dei propri fini istituzionali. In tal caso la Pro Loco dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio. Da una ricerca effettuata risulta che numerose Pro Loco del Piemonte sono iscritte al Registro delle Imprese per lo svolgimento di attività economiche quali:

- somministrazione di alimenti e bevande
- commercio al dettaglio
- organizzazione di spettacoli
- organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, convegni e manifestazioni simili
- gestione di campeggi ed aree attrezzate per roulotte
- edizione di libri, opuscoli, volantini, libri di musica, carte stradali e simili

Si ritiene pertanto che alla Pro Loco di XXX, sempre che ciò risulti compatibile con quanto previsto nell'atto costitutivo, possa essere rilasciata l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a condizione che la medesima sia iscritta nel Registro delle Imprese e che l'interessato (Presidente, o chi per esso) ed il relativo locale siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale 38/2006 e dal TULPS.

Dopo avere ottenuto la predetta autorizzazione, allestito l'azienda ed iniziato l'attività, la Pro Loco potrà eventualmente procedere all'affitto della medesima ad un terzo, tenuto peraltro conto che (Cassazione civile , sez. II, 24 settembre 1994, n. 7860) "E' nulla la clausola con cui si convenga la cessione pura e semplice della licenza commerciale, in quanto quest'ultima per sua natura personale, non è trasferibile a terzi...".



Direzione Commercio e Artigianato
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 05/06/2007
Protocollo 0005669/DA1701

OGGETTO: Quesito relativo all'installazione di una caffetteria con due punti di somministrazione all'interno dei giardini della Reggia di Venaria Reale.

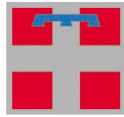
In relazione al Vs. quesito, ns. prot. n. 5499/17.1 del 31 maggio 2007 –quali sono le modalità per poter esercitare l'attività indicata in oggetto- si precisa quanto segue.

La fattispecie evidenziata rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 6, lettera j), della legge regionale 29/12/06, n. 38.

Tale norma, relativa alla somministrazione di alimenti e bevande in esercizio situato in immobile aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di ente pubblico, utilizzato ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale, precisa che “ La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente . ”

La DIA potrà essere sottoscritta e presentata al comune direttamente da chi gestisce l'attività di somministrazione, mentre l'amministrazione regionale interessata potrà ben tutelarsi attraverso le clausole di un contratto o una convenzione (durata, risoluzione, revoca, obblighi, canone, ecc.) per quanto attiene alla gestione di tale servizio ed alla messa a disposizione del sito ed eventualmente, della struttura.

Qualora invece l'Amministrazione regionale intenda gestire direttamente l'attività d'impresa – sempre che ciò sia compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente – la DIA dovrà essere indirizzata al Comune da chi ha la rappresentanza negoziale dell'Ente.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Turismo, Commercio e Sport
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 04/10/2007
Protocollo 194/DA/1701

OGGETTO: l.r. 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Quesito in merito ai termini per l’inizio dell’attività. Riscontro.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi il 24 settembre u. s., codesto Comune ha chiesto quali siano i termini, stabiliti a pena di revoca dell’autorizzazione, entro i quali un soggetto deve iniziare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui lo stesso soggetto abbia effettuato apposita comunicazione di subentro in un’attività preesistente.

A tale proposito si rileva come, per il combinato disposto degli artt. 13, c. 3 della l.r. 38/2006 - riferito al subingresso- e 16, c. 1 lett. a) –riferito alle cause di revoca delle autorizzazioni- l’attività deve essere iniziata decorso un anno dalla DIA di subingresso.